



PSC P i a n o S t r u t t u r a l e C o m u n a l e

CMVT

luglio 2009

Progettisti

Federico Oliva Associati (prof. arch. F. Oliva)

con

arch. Paolo Cocilovo

Aspetti geologici e morfologici

dott. geol. Lodovica Parmigiani

Val.S.A.T.

Ambiter (dott. geol. Giorgio Neri)

dott. amb. Davide Gerevini

dott. amb. Claudia Giardinà

Presidente

Franco Albertini

Responsabile della gestione operativa

geom. Francesco Cagni

PSC P i a n o S t r u t t u r a l e C o m u n a l e

PSC2

Indirizzi Normativi

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE **pag.3**

1. FINALITÀ E CONTENUTI DEL PSC	pag.4
2. ELABORATI COSTITUTIVI IL PSC	pag.4
3. CONTENUTI ED AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E DEL PSC	pag.6 pag.6
4. VINCOLI E LIMITI CHE DERIVANO DAL PSC	pag.7
5. RAPPORTO CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	pag.8
6. MISURE DI SALVAGUARDIA	pag.8
7. TITOLI ABILITATIVI GIÀ RILASCIATI E STRUMENTI ATTUATIVI VIGENTI	pag.8
8. ATTUAZIONE DEL PSC	pag.9
9. MONITORAGGIO DEL PIANO	

TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI USI E DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO **pag.10**

10. SISTEMI CONDIZIONANTI	pag.11
10.1 Il sistema delle unità di paesaggio	pag.11
10.2 Il sistema delle risorse naturali e paesaggistiche	pag.13
10.2.1 Sistema dei crinali e della collina	pag.14
10.2.2 Assetto vegetazionale	pag.15
10.2.3 Reticolo idrografico e modalità di tutela	pag.15
10.2.4 Fascia A, invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	pag.16
10.2.5 Fascia B, zona di tutela dei car. ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	pag.22
10.2.6 Zona B2, recupero ambientale del sistema fluviale	
10.2.7 Particolari restrizioni relative agli impianti di trasformazione degli inerti siti nelle fasce A, B, C	pag.23
10.2.8 Fascia di integrazione dell'ambito fluviale	pag.24
10.2.9 Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale	pag.25
10.2.10 Zone di valenza ambientale	pag.27
10.2.11 Zone calanchive	pag.27
10.2.12 Crinali spartiacque principali e crinali minori	pag.27
10.2.13 Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico	pag.30
10.2.14 Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane	pag.31
10.2.15 Zone ed elementi di interesse storico - architettonico e testimoniale	pag.32
10.2.16 Viabilità storica	pag.33
10.2.17 Viabilità panoramica	pag.34
10.2.18 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	pag.34
10.2.19 Risorgive e sorgenti	pag.35
10.2.20 Progetti di tutela recupero e valorizzazione	pag.36
10.3 Il sistema della rete ecologica	pag.37
10.4 Il sistema geologico e sismico	pag.39
10.4.1 Proposta di indirizzi di prevenzione del dissesto	pag.40
10.4.2 Proposta di indirizzi normativi per la sismica	pag.41

10.5 Il sistema delle tutele storiche e paesaggistiche, antropiche e infrastrutturali	pag.42
10.5.1 Tutele storiche e paesaggistiche	pag.42
10.5.2 Tutele antropiche e infrastrutturali	pag.44
11. SISTEMI STRUTTURANTI	pag.48
11.1 Il sistema insediativo	pag.48
11.1.1 Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale	pag.48
11.1.2 Perequazione urbanistica	pag.48
11.1.3 Sistema insediativo storico	pag.48
11.1.4 Ambiti urbani consolidati	pag.50
11.1.4 Ambiti di potenziale trasformazione	pag.50
11.2 Il sistema del territorio rurale	pag.52
11.2.1 Definizione ed obiettivi generali	pag.52
11.2.2 Articolazione degli ambiti	pag.52
11.2.3 Disciplina	pag.53
11.2.4 Riuso del patr. edilizio per funzioni non connesse con l'attività agricola	pag.55
11.3 Il sistema delle dotazioni territoriali	pag.56
11.3.1 Mobilità	pag.56
11.3.2 Infrastrutture per l'urbanizzazione	pag.57
11.3.3 Attrezzature e spazi collettivi	pag.57
 Allegati – Indirizzi Normativi	
<i>Allegato 1, Ambiti per i nuovi insediamenti</i>	pag.59
<i>Allegato 2, Ambiti specializzati per nuove attività produttive</i>	pag.114
<i>Allegato 3, Ambiti urbani consolidati</i>	pag.125

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- FINALITÀ E CONTENUTI DEL PSC
- ELABORATI COSTITUTIVI IL PSC
- CONTENUTI ED AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E DEL PSC
- VINCOLI E LIMITI CHE DERIVANO DAL PSC
- RAPPORTO CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
- MISURE DI SALVAGUARDIA
- TITOLI ABILITATIVI GIÀ RILASCIATI E STRUMENTI ATTUATIVI VIGENTI
- ATTUAZIONE DEL PSC
- MONITORAGGIO DEL PIANO

1. FINALITÀ E CONTENUTI DEL PSC

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) delinea le scelte strutturali (ambientali, infrastrutturali, insediative), indirizza le strategie e le politiche di assetto e di sviluppo locale; tutela e valorizza l'integrità fisica ed ambientale del territorio dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana valle del Tidone, articolando e specificando localmente i contenuti di cui all'art.28 della LR 20/2000.

Le previsioni del presente Piano Strutturale Comunale sono conformi alle previsioni di tutti i vigenti strumenti di pianificazione territoriale di livello sovraordinato ed in particolare: del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI), dei vincoli paesaggistici e storici di cui al DLgs 490/1999 e successive modificazioni e integrazioni, del vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923.

Il PSC non ha valore "conformativo" della proprietà privata. La conformazione del diritto edificatorio, negli ambiti di potenziale trasformazione individuati dal PSC, è assegnata dal Piano Operativo Comunale, secondo criteri di classificazione degli immobili sulla base di uniformi condizioni di fatto e di diritto, ai fini del perseguimento della perequazione urbanistica di cui all'art. 7 della LR 20/2000.

Obiettivi generali del PSC sono quelli delineati dall'art. 2 della L.R. n. 20/2000 al comma 2. Gli obiettivi specifici sono quelli esposti nella Relazione illustrativa.

In particolare sono contenuti del PSC:

- la localizzazione e la valutazione della consistenza e della vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche del territorio;
- la definizione dei limiti e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- l'individuazione delle infrastrutture e delle attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione;
- la classificazione del territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
- l'individuazione degli ambiti del territorio comunale e la definizione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici ed i relativi requisiti prestazionali secondo quanto disposto dall'Allegato alla L.R. n. 20/2000 "Contenuti della pianificazione".

2. ELABORATI COSTITUTIVI IL PSC

Costituiscono elaborati del PSC:

QC - Quadro Conoscitivo

- QC1 Relazione illustrativa

- QC2 Elaborati cartografici
 - Quadro geologico:
 - QC2.1.1a/b Carta del dissesto comunale con elementi morfologici;
 - QC2.1.2a/b Aspetti litologici ed idrogeologici dei suoli;
 - QC2.1.3 Carta dei suoli;
 - QC2.1.4a/b Scenari di pericolosità sismica locale;
 - QC2.1.5a/b Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali;
 - QC2.1.6a/b Confronto fra "Carta dell'inventario del dissesto" (RER) e quadro del dissesto comunale;

 - Sistema naturale ed ambientale - paesaggio:
 - QC2.2.1 Unità di paesaggio;
 - QC2.2.2a/b Assetto vegetazionale – quadro locale;
 - QC2.2.3 Elementi costitutivi della rete ecologica.

Sistema territoriale - insediativo:

- QC2.3.1a/b Elementi storici;
- QC2.3.2 Tessuti.

Sistema territoriale - dotazioni:

- QC2.4.1a/b Reti: mobilità;
- QC2.4.2a/b Reti: elettrica;
- QC2.4.3a/b Reti: acquedotto, fognature e gas metano;
- QC2.4.4 Dotazioni e scenari turistici.

Pianificazione e vincoli vigenti:

- QC2.5.1 Analisi dello stato di fatto e delle previsioni di PRG vigente: Comune di Caminata;
- QC2.5.2 Analisi dello stato di fatto e delle previsioni di PRG vigente: Comune di Nibbiano;
- QC2.5.3 Analisi dello stato di fatto e delle previsioni di PRG vigente: Comune di Pecorara;
- QC2.5.4 Analisi dello stato di fatto e delle previsioni di PRG vigente: Comune di Pianello val Tidone;
- QC2.5.5a/b Stato di fatto, quadro d'unione;
- QC2.5.6a/b Sintesi PRG vigente, quadro d'unione;
- QC2.5.7a/b Sintesi dell'attuazione dei PRG vigenti, quadro d'unione;
- QC2.5.8a/b Vincoli;
- QC2.5.9 Pianificazione sovraordinata - quadro ambientale, paesistico e storico-culturale;
- QC2.5.10 Pianificazione sovraordinata - quadro della mobilità territoriale, dell'assetto del territorio e compatibilità insediativa.
- QC2.5.11 Pianificazione sovraordinata - assetto vegetazionale da PTCP 2007;

- Analisi tipologica degli edifici dei tessuti storici – Capoluoghi, centri frazionali maggiori e secondari
- Censimento edifici in territorio rurale
- Allegati quadro geologico:
 - quadro dissesto comunale comparato al quadro inventario dissesto RER;
 - quadro dissesto comunale comparato al quadro inventario dissesto RER – SCHEDE;
 - norme di attuazione.

PSC - Piano strutturale comunale

- PSC1 Relazione
- PSC2 Indirizzi normativi
- PSC3 Elaborati cartografici
 - PSC3.1 A/B Comunità Montana Val Tidone - Progetto (*scala 1:10.000*)
 - PSC3.1.1 Comune di Caminata - Progetto (*scala 1:5.000*)
 - PSC3.1.2 A/B/C/D Comune di Nibbiano - Progetto (*scala 1:5.000*)
 - PSC3.1.3 A/B/C/D/E Comune di Pecorara - Progetto (*scala 1:5.000*)
 - PSC3.1.4 A/B/C Comune di Pianello Val Tidone - Progetto (*scala 1:5.000*)

 - PSC3.2.1 Tessuti urbani principali - Indirizzi per il RUE (*scala 1:5.000*)
 - PSC3.2.2 Territorio rurale (*scala 1:20.000*)

 - PSC3.3 A/B Vincoli storici ed ambientali (*scala 1:10.000*)

 - PSC3.4 A/B Vincoli antropici ed infrastrutturali (*scala 1:10.000*)

 - PSC3.5 Rete ecologica (*scala 1:20.000*)

 - PSC3.6 Condizionamenti della Pianificazione sovraordinata - PTCP

V - Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

- V1 Relazione illustrativa
- Allegato 01 Confronto degli obiettivi del PSC con gli obiettivi dei Piani sovraordinati
- Allegato 02 Valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni del PSC
- Allegato 03 Valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni del PSC con l'applicazione delle azioni di mitigazioni proposte
- Allegato 04 Valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni del PSC con l'applicazione delle azioni di mitigazione proposte e con le politiche/azioni di compensazione
- V2 Sensibilità alla trasformazione residenziale
- V3 Sensibilità alla trasformazione produttiva

Piano di Classificazione Acustica

- Relazione tecnica
- Norme Tecniche di Attuazione
- Nord (scala 1:10.000)
- Sud (scala 1:10.000)
- Caminata (scala 1:5.000)
- Nibbiano (scala 1:5.000)
- Pecorara (scala 1:5.000)
- Pianello val Tidone (scala 1:5.000)

3. CONTENUTI ED AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO E DEL PSC

Il Quadro Conoscitivo, che costituisce un elaborato specifico del Piano Strutturale, si avvale degli studi raccolti e sviluppati in sede di formazione del piano stesso e dei contributi conoscitivi acquisiti in sede di Conferenza di Pianificazione.

Le Amministrazioni comunali provvedono al periodico aggiornamento degli elaborati del Quadro Conoscitivo sulla base delle informazioni raccolte attraverso la propria attività istituzionale ovvero rese disponibili da altri enti. In particolare il Quadro Conoscitivo viene necessariamente aggiornato in occasione dell'elaborazione dei Piani Operativi Comunali successivi al primo.

Gli aggiornamenti o modificazioni attinenti agli elaborati del Quadro Conoscitivo derivanti da qualsiasi piano sovraordinato o da leggi nazionali o regionali che abbiano valenza territoriale il cui recepimento sia un atto dovuto, possono essere eseguiti con determina dirigenziale, previa presa d'atto del Consiglio Comunale, senza che ciò comporti la procedura di variante al PSC ed al RUE, ferme restando le procedure di legge o i piani sovraordinati che prevedano modalità e/o procedure diverse.

Il PSC può essere modificato espressamente con le seguenti modalità:

approvazione di Variante assunta ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000;

stipula di Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267 del 2000 come specificato e integrato dall'art. 40 della L.R. n. 20/2000;

procedure di localizzazione e approvazione di opere pubbliche ovvero di opere di interesse pubblico realizzate dai soggetti istituzionalmente competenti, secondo quanto previsto dalla legislazione statale o regionale vigente;

modifica di un piano sovraordinato o di una legge nazionale o regionale che abbiano valenza territoriale il cui recepimento sia un atto dovuto; in tale evenienza l'aggiornamento può essere eseguito tramite determina dirigenziale, previa presa d'atto del Consiglio Comunale, senza che ciò comporti la procedura di variante al PSC, ferme restando le procedure di legge o i piani sovraordinati che prevedano modalità e/o procedure diverse.

Le previsioni del PSC possono essere rese inapplicabili dall'entrata in vigore di disposizioni legislative immediatamente cogenti ovvero di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale provinciali o regionali con esse incompatibili.

4. VINCOLI E LIMITI CHE DERIVANO DAL PSC

La pianificazione territoriale e urbanistica, oltre a disciplinare l'uso e le trasformazioni del suolo, accerta i limiti e i vincoli agli stessi che derivano:

- da uno specifico interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, stabilito da leggi statali o regionali relative alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura ed alla difesa del suolo;
- dalle caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni che rendono incompatibile il processo di trasformazione;
- dalla presenza di fattori di rischio ambientale, per la vulnerabilità delle risorse naturali.

I presenti indirizzi normativi subordinano l'attuazione degli interventi previsti negli ambiti riconosciuti suscettibili di nuova urbanizzazione, alla contestuale realizzazione e cessione di dotazioni territoriali (infrastrutture a rete, strade, parcheggi e verde pubblico) e di dotazioni ecologiche, ovvero alla presenza di condizioni ambientali e infrastrutturali che garantiscono la sostenibilità del nuovo intervento.

I suddetti vincoli e le condizioni sono inerenti alle qualità intrinseche del bene e operano senza alcun limite temporale. Essi sono stabiliti nel PSC e sono recepiti dal POC ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 20/2000; tali vincoli e condizioni non comportano l'apposizione di vincoli espropriativi e non danno diritto al pagamento di alcun indennizzo.

Il POC può apporre vincoli urbanistici, finalizzati all'acquisizione coattiva di immobili.

5. RAPPORTO DEL PSC CON GLI ALTRI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Il PSC prevale su ogni previsione incompatibile contenuta in piani, programmi o atti amministrativi comunque denominati, di competenza del Comune, che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione, vigenti alla data di entrata in vigore del PSC stesso.

A seguito dell'entrata in vigore del PSC, i successivi strumenti urbanistici POC, RUE e i PUA, e ogni altro piano, programma o atto amministrativo comunale sono predisposti e approvati in conformità al medesimo PSC e non possono modificarne i contenuti.

I presenti indirizzi normativi del PSC definiscono con specifiche prescrizioni alla pianificazione (*Allegati 1 e 2*), per alcuni ambiti assoggettati a piano urbanistico attuativo, le aree ove prioritariamente devono essere localizzate le dotazioni territoriali, con particolare attenzione alle aree da destinare a verde pubblico, a fasce di ambientazione poste a margine della viabilità principale o di ambiti produttivi, a dotazioni ecologiche e ambientali. Tali indicazioni costituiscono un indirizzo di riferimento per quanto riguarda la localizzazione di dette dotazioni ai fini della elaborazione del POC ed in tale fase esse saranno più compiutamente definite, coerentemente con le indicazioni del PSC.

Il POC può apportare rettifiche non sostanziali alle delimitazioni degli ambiti, delle zone, dei perimetri e di ogni altro elemento territoriale, comunque denominato, operate dalla cartografia del PSC. Tali rettifiche possono derivare principalmente da una più attenta considerazione dell'assetto catastale ovvero da rilevazioni topografiche che mettano in evidenza la necessità di escludere ovvero ricomprendere, piccole porzioni di territorio, al fine di ottimizzare la progettazione dell'ambito o della zona perimetrata. Le rettifiche non possono comunque interessare gli ambiti soggetti a disciplina di tutela, in conformità alla legislazione o alla pianificazione sovraordinata. Tali rettifiche devono essere adeguatamente rappresentate in appositi elaborati cartografici del POC, con l'indicazione delle motivazioni di ciascuna di esse e l'attestazione del fatto che le stesse non interessino ambiti soggetti a tutela e che non impediscono o rendono più gravosa la realizzazione di infrastrutture pubbliche o il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal PSC per ciascun ambito del territorio comunale.

In conformità alle previsioni del PSC, l'Amministrazione della Comunità Montana valle del Tidone predisporrà e approverà:

- il *Regolamento Urbanistico Edilizio* (RUE), che disciplina a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.29 delle LR 20/2000, le trasformazioni e gli interventi diffusi negli ambiti consolidati e nel territorio rurale; disciplina inoltre le modalità di intervento, i parametri urbanistico – edilizi e le relative metodologie di calcolo, nonché i titoli abilitativi relativi al processo edilizio.

6. MISURE DI SALVAGUARDIA

Le misure di salvaguardia si applicano ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 20/2000.

Al tal fine l'Amministrazione comunale sospende ogni determinazione in merito:

- all'approvazione di ogni atto amministrativo o strumento di pianificazione urbanistica che sia in contrasto con le previsioni del PSC adottato o tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
- all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni del piano adottato;
- alle domande di permesso di costruire e alle domande di autorizzazione unica di cui al DPR 20 ottobre 1998, n. 447 (sportello unico per le attività produttive) per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, che siano in contrasto con le previsioni del PSC adottato.

7. TITOLI ABILITATIVI GIÀ RILASCIATI E STRUMENTI ATTUATIVI VIGENTI

Le richieste per titoli abilitativi e denunce di inizio attività presentate anteriormente alla data di adozione del PSC nonché i titoli abilitativi e denunce di inizio attività rilasciati prima di tale data, ancorché in contrasto con le previsioni dello stesso, mantengono la propria efficacia purché i lavori previsti vengano iniziati e terminati nei termini fissati dagli stessi provvedimenti autorizzatori o secondo le norme di legge.

Gli strumenti urbanistici attuativi (Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, Piani di Recupero o Accordi di programma, accordi ex Art. 18 L.R. 20/2000) già approvati alla data di adozione del PSC in conformità al P.R.G. previgente, anche se non attuati, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed efficacia nella relativa convenzione stipulata o comunque facendo riferimento alla delibera di approvazione degli strumenti medesimi. Allo scadere di tale termine le aree saranno assoggettate alla disciplina d'area urbanistica definita dal PSC, con riferimento agli usi ammessi, ai parametri urbanistici ed edilizi e alle prescrizioni particolari.

Sono ammesse Varianti agli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma precedente, solamente nei casi in cui siano conformi alle previsioni del PSC o comunque nei casi in cui non vengano modificati i seguenti elementi:

- la capacità edificatoria complessiva;
- la quantità delle dotazioni urbanistiche (standard) complessive.

Sono ammesse rettifiche alla perimetrazione degli strumenti attuativi, solamente se funzionali all'applicazione delle previsioni del PSC nelle aree confinanti.

In caso di previsioni del PSC difformi rispetto ai contenuti degli strumenti attuativi precedentemente menzionati, tali previsioni sono da intendersi operanti a far tempo dalla scadenza di validità di tali strumenti.

8. ATTUAZIONE DEL PSC

Nei presenti Indirizzi normativi del PSC sono indicati gli ambiti nei quali le trasformazioni dichiarate ammissibili si attuano obbligatoriamente attraverso il POC (vedi *Allegati 1 e 2*). Il POC detta la disciplina urbanistica di dettaglio da attuarsi attraverso la predisposizione e approvazione dei Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata.

Fuori dagli ambiti precedentemente menzionati, le trasformazioni edilizie dichiarate ammissibili dal PSC sono attuate attraverso intervento diretto subordinato o meno alla stipula di una convenzione, alla redazione di un progetto unitario, secondo quanto stabilito dal RUE.

Il RUE definisce gli elaborati costitutivi dei PUA e degli altri Piani attuativi e stabilisce la documentazione che deve essere presentata a corredo delle domande di permesso di costruire e delle denunce di inizio di attività.

9. MONITORAGGIO DEL PIANO

L'Amministrazione della Comunità Montana valle del Tidone promuove un'attività permanente di verifica e valutazione dello stato di attuazione del PSC, delle trasformazioni territoriali indotte e dell'efficacia delle azioni realizzate.

Costituiranno oggetto specifico di attività di monitoraggio e valutazione:

- i contenuti della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), utilizzando a tale fine il set di indicatori individuati, attivando le collaborazioni istituzionali di cui all'art.17 della LR 20/2000;
- l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo (QC), di cui si prevede la predisposizione in corrispondenza, indicativamente, della redazione dei POC successivi al primo, con uno specifico capitolo dedicato allo stato di attuazione del PSC.

TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI USI E DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO

SISTEMI CONDIZIONANTI

- Sistema delle unità di paesaggio
- Sistema delle risorse naturali e paesaggistiche
- Sistema della rete ecologica
- Sistema geologico e sismico
- Sistema delle tutele storiche e paesaggistiche, antropiche e infrastrutturali

SISTEMI STRUTTURANTI

- Sistema insediativo
- Sistema del territorio rurale
- Sistema delle dotazioni territoriali

10. SISTEMI CONDIZIONANTI

10.1 Il sistema delle unità di paesaggio

Sulla base degli approfondimenti predisposti dal Quadro Conoscitivo (elaborato QC2.2.1 "Unità di paesaggio") finalizzati all'elaborazione del PSC, sono state identificate, nell'ambito territoriale della Comunità Montana, 5 unità di paesaggio declinate nelle seguenti sub – unità relative a specifici caratteri antropici e naturali:

- Unità di Paesaggio fluviale n°5 (torrenti Tidone e Trebbia), declinata nella Sub Unità dell'alto corso del torrente Tidone n°5a e nella Sub Unità del basso corso del torrente Tidone n°5b;
- Unità di Paesaggio del margine appenninico occidentale n°6;
- Unità di Paesaggio dell'Oltrepò pavese n°8, declinata nella Sub Unità del medio Oltrepò pavese n°8b e nella Sub Unità dell'alto Oltrepò pavese n°8c;
- Unità di Paesaggio dell'Alta collina n°9, declinata nella Sub Unità della collina del Tidone e del Luretta n°9°;
- Unità di Paesaggio della val Trebbia n°10, declinata nella Sub Unità di Pecorara e dell'alto Tidone n°10a.

POLITICHE ED INDIRIZZI ATTUATIVI DEL SISTEMA:

Unità di Paesaggio fluviale n°5 (torrenti Tidone e Trebbia), declinata nella Sub Unità dell'alto corso del torrente Tidone n°5a e nella Sub Unità del basso corso del torrente Tidone n°5b:

- la nuova edificazione dovrà possedere caratteristiche dimensionali e tipologiche simili a quelle degli edifici circostanti;
- politiche finalizzate alla valorizzazione degli elementi storico-culturali presenti da utilizzare quali capisaldi percettivi e storico culturali del territorio rivierasco;
- le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologico-architettoniche degli edifici storici presenti;
- nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata anche l'assonanza dell'opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante.
- nei siti archeologici andrà prescritto il divieto di aratura profonda, lo spianamento o sbancamento dei luoghi con eliminazione di dossi o terrazzi e di pozzi.
- le fasce fluviali dovranno nel loro percorso periurbano costituire occasioni di riqualificazione negli ambiti rivieraschi, connettendosi ad altre aree verdi urbane o ad ambiti agrari o naturali attraverso percorsi pedonali o ciclabili;
- andrà prevista la riqualificazione delle aree marginali degradate intercluse tra gli insediamenti o le infrastrutture, e delle sponde fluviali, con creazione di fasce verdi alberate;
- mitigazione degli impatti visivi delle nuove infrastrutture viarie attraverso il rinverdimento delle scarpate e la creazione, lateralmente alle strade, di fasce di rispetto alberate con disposizione non geometrica e con essenze autoctone; sistemazione a verde degli svincoli e delle aree adiacenti, riqualificazione delle aree sottostanti i viadotti;

Unità di Paesaggio del margine appenninico occidentale n°6:

- per gli insediamenti isolati di versante andranno evitati interventi edilizi finalizzati alla loro trasformazione in formazioni lineari o nucleiformi, al fine di conservarne la originaria caratteristica puntiforme;
- le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologico-architettoniche degli edifici storici presenti; preferibilmente verrà ripresa la tipologia in linea compatibile con le pendenze prevalenti, evitando l'adozione e il riferimento a tipi urbani;
- negli interventi di recupero ambientale e/o negli ampliamenti di edifici esistenti andranno utilizzati materiali tipici della zona o comunque altri con essi compatibili;

- nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata l'assonanza dell'opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante;
- eventuali muri di contenimento o di sostegno dovranno essere realizzati in pietrame, oppure se in cemento adeguatamente rivestiti (mattoni - pietra);
- le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi vegetazionali diffusi dovranno essere tali da non alterare fisicamente questi elementi e da non modificare le relazioni visive colturali che gli stessi instaurano con il contesto;
- andranno contenuti il degrado ed il forte taglio dei boschi esistenti al fine di contenere il dissesto idrogeologico, favorendo il mantenimento delle specie arboree presenti.

Unità di Paesaggio dell'Oltrepò pavese n°8, declinata nella Sub Unità del medio Oltrepò pavese n°8b e nella Sub Unità dell'alto Oltrepò pavese n°8c:

- negli insediamenti di versante andranno evitati interventi edilizi finalizzati alla loro trasformazione in formazioni lineari o nucleiformi al fine di conservarne la originaria caratteristica puntiforme; i nuovi interventi dovranno preferibilmente riprendere la tipologia in linea compatibile con le pendenze prevalenti, evitando l'adozione e il riferimento a tipi urbani;
- le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologico-architettoniche degli edifici storici presenti;
- esclusione di tutti gli interventi edilizi che alterino la percezione visiva degli elementi fisici e naturali, come le edificazioni di crinale, e/o di sommità;
- nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata l'assonanza dell'opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante;
- negli interventi di recupero ambientale e/o negli ampliamenti di edifici esistenti andranno utilizzati materiali tipici della zona o comunque altri con essi compatibili;
- mitigazione degli impatti visivi delle nuove infrastrutture viarie, attraverso il rinverdimento delle scarpate e la creazione, lateralmente alle strade, di fasce di rispetto alberate con disposizione non geometrica e con essenze autoctone; sistemazione a verde degli svincoli e delle aree adiacenti;
- i muri di limitazione e/o di contenimento in pietra non squadrata posti lungo terrazzamenti, confini di proprietà e strade vicinali andranno salvaguardati nei loro caratteri, imponendo la manutenzione con materiali e tecniche tradizionali. Qualora fosse tecnicamente inevitabile il ricorso al cemento armato questo dovrà essere rivestito con la stessa pietra tipica dei luoghi.

Unità di Paesaggio dell'Alta collina n°9, declinata nella Sub Unità della collina del Tidone e del Luretta n°9°:

- in caso di previsione di nuovi interventi edilizi, ne andrà verificata la percettibilità sia da monte che da valle, controllando il grado di interferenza con il tessuto preesistente e con il linguaggio architettonico tradizionale;
- andranno evitati interventi edilizi finalizzati alla trasformazione degli insediamenti isolati di versante in formazioni lineari o nucleiformi, al fine di conservarne la originaria caratteristica puntiforme; i nuovi interventi dovranno preferibilmente riprendere la tipologia in linea compatibile con le pendenze prevalenti, evitando l'adozione e il riferimento a tipi urbani;
- le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologico-architettoniche degli edifici storici presenti;
- in prossimità delle linee di crinale non consolidate andranno evitate le nuove edificazioni che tendano ad alterare per altezza e rapporto con il sito, il profilo naturale;
- nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata l'assonanza dell'opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante;
- negli interventi di recupero ambientale e/o negli ampliamenti di edifici esistenti andranno utilizzati materiali tipici della zona o comunque altri con essi compatibili;
- andranno favorite la conservazione e la valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti esterni di pertinenza dei fabbricati tipici della zona, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature e recinzioni;

- i muri di limitazione e/o di contenimento in pietra non squadrata posti lungo terrazzamenti, confini di proprietà e strade vicinali andranno salvaguardati nei loro caratteri, imponendo la manutenzione con materiali e tecniche tradizionali. Qualora fosse tecnicamente inevitabile il ricorso al cemento armato questo dovrà essere rivestito con la stessa pietra tipica dei luoghi.
- andranno contenuti il degrado ed il forte taglio dei boschi esistenti, al fine di contenere il dissesto idrogeologico favorendo il mantenimento delle specie arboree presenti;
- salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali esistenti e potenziamento della loro naturalità tramite interventi mirati di rimboschimento e di riqualificazione ambientale;
- andrà evitato il rischio di dissesti idrogeologici diffusi e di fenomeni di erosione lungo carraie e sentieri, attraverso la manutenzione dei muri di contenimento originari.

Unità di Paesaggio della val Trebbia n°10, declinata nella Sub Unità di Pecorara e dell'alto Tidone n°10°:

- negli insediamenti di versante andranno evitati interventi edilizi finalizzati alla loro trasformazione in formazioni lineari o nucleiformi, al fine di conservarne la originaria caratteristica puntiforme; i nuovi interventi dovranno preferibilmente riprendere la tipologia in linea compatibile con le pendenze prevalenti, evitando l'adozione e il riferimento a tipi urbani;
- le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologico-architettoniche degli edifici storici presenti;
- andranno esclusi tutti gli interventi edilizi che alterino la percezione visiva degli elementi fisici e naturali, come le edificazioni di crinale, e/o di sommità;
- nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata l'assonanza dell'opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante;
- l'altezza massima delle eventuali edificazioni ammesse dovrà essere contenuta entro la soglia di percezione visuale dai percorsi circostanti e dagli spazi pubblici;
- negli interventi di recupero ambientale e/o negli ampliamenti di edifici esistenti andranno utilizzati materiali tipici della zona o comunque altri con essi compatibili;
- andranno favorite la conservazione e la valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti esterni di pertinenza dei fabbricati tipici della zona quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni;
- andrà attuata una forte limitazione alla installazione di elettrodotti e ripetitori radiotelevisivi. Particolare attenzione dovrà essere posta nella posa dei sostegni degli elettrodotti ed nella localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni, i quali dovranno essere realizzati con criteri di compatibilità paesaggistica senza alterare la morfologia dei luoghi ed il profilo dei rilievi;
- mitigazione degli impatti visivi delle nuove infrastrutture viarie attraverso il rinverdimento delle scarpate e la creazione, lateralmente alle strade, di fasce di rispetto alberate con disposizione non geometrica e con essenze autoctone; sistemazione a verde degli svincoli e delle aree adiacenti, con riqualificazione delle aree sottostanti i viadotti;
- i muri di limitazione e/o di contenimento in pietra non squadrata posti lungo terrazzamenti, confini di proprietà e strade vicinali andranno salvaguardati nei loro caratteri, imponendo la manutenzione con materiali e tecniche tradizionali. Qualora fosse tecnicamente inevitabile il ricorso al cemento armato questo dovrà essere rivestito con la stessa pietra tipica dei luoghi.
- limitazione delle trasformazioni edilizie e infrastrutturali lungo le sponde di bacini naturali ed artificiali, divieto di alterazione della morfologia di quelle non ancora interessate da modificazioni antropiche.

10.2 Il sistema delle risorse naturali e paesaggistiche

L'elaborato cartografico PSC3.6 "Condizionamenti della pianificazione sovraordinata - PTCP" evidenzia gli elementi condizionanti dal punto di vista naturale e paesaggistico, con specifico riferimento alle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. In relazione a questi aspetti, quindi,

vengono recepite totalmente le disposizioni del PTCP e la relativa disciplina normativa, che vengono integralmente riportati nelle pagine seguenti.

10.2.1 Sistema dei crinali e della collina (PTCP art.8)

1. Il sistema dei crinali ed il sistema collinare, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni determinate per zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e connotazione paesistico - ambientale degli ambiti interessati.

2. Ai fini della tutela del sistema dei crinali, vengono assunti i seguenti indirizzi:

- a. i Comuni in sede di formazione e adozione dei PSC, loro varianti generali e varianti di adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti;
- b. ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni insediative e di servizio, gli strumenti di pianificazione sub - provinciali dovranno individuare i medesimi all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di ambiti di potenziale localizzazione dell' espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente.

3. Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma ,fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle Norme del PTCP per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione na-zionali, regionali od infra-regionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti o dal presente Piano:

- a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
- d. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. impianti di risalita, piste sciistiche e strutture di servizio;
- f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

4. La subordinazione all'eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma precedente non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle Norme del PTCP per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal Piano Strutturale Comunale in conformità alla L.R. 20/2000;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;

- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interclassati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

6. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del comma 5 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10.2.2 Assetto vegetazionale (PTCP art.10)

1. Allo scopo di attuare la tutela del sistema vegetazionale, il PTCP è corredato dalla carta dell'assetto vegetazionale. Relativamente all'assetto vegetazionale esistente, nelle suddette tavole sono rappresentate, con appositi perimetri o demarcazioni, le seguenti aree e le relative formazioni estese e lineari:

- a. area forestale (boschi, boschetti, castagneti da frutto, formazioni di ripa, arbusteti, giovane impianto);
- b. area agricola (pioppeti, formazioni lineari a prevalenza di gelso, formazioni lineari di altre specie);
- c. area urbana (principali parchi e giardini).

10.2.3 Reticolo idrografico e modalità di tutela (PTCP art.13)

1. Il sistema idrografico, sottoposto a specifica tutela, è rappresentato dai corsi d'acqua individuati cartograficamente nelle tavole contrassegnate dalla lettera A1 .

2. Le fasce di tutela fluviale individuate dal PTCP costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione delle zone di tutela individuate dal PTPR, ai sensi degli articoli 17, 18 e 34 dello stesso PTPR ed in conformità ai contenuti del Piano Stralcio delle fasce fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po secondo la L.R. 6/95 (art.2, 3° comma).

3. Il PTCP definisce ed articola le fasce di tutela fluviale e norma gli usi del suolo e le trasformazioni del territorio, con attenzione:

- a. alla difesa dal rischio idraulico;
- b. alla salvaguardia della risorsa idrica;
- c. al mantenimento e al recupero dell'ambiente fluviale;
- d. alla conservazione dei valori paesaggistici, storici, artistici e culturali.

4. Ad eccezione delle disposizioni di cui al successivo articolo relativo alle Fasce A, in tutte le aree ricadenti nel P.S.F.F., sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art.4, comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493, e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del P.S.F.F. dell'Autorità di Bacino del fiume Po e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

10.2.4 Fascia A. invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP art.14)

1. La fascia A viene definita dall'alveo che è sede prevalente, del deflusso della corrente per la piena con tempo di ritorno di 20-30 anni, ovvero che è costituito dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. Convenzionalmente si assume come delimitazione della fascia, la porzione ove defluisce l'80% della portata con tempo di ritorno di 200 anni.

2. Nella fascia A è obiettivo prioritario perseguire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti.

3. Sulla base delle caratteristiche idrauliche, morfologiche, naturalistico – ambientali e storico-culturali, tale fascia risulta suddivisa in:

- a. Zona A1 o alveo inciso, cioè le aree interessate dal de-flusso delle acque in condizioni di morbida, generalmente incise rispetto alle zone golenali. In queste zone sono ricompresi i depositi sabbiosi e/o ghiaiosi in evoluzione;
- b. Zona A2 o alveo di piena, cioè le porzioni di alveo esterne all'alveo inciso, sede prevalente del deflusso della corrente durante la piena con ritorno di 200 anni, ovvero che è costituito dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- c. Zona A3 o alveo di piena con valenza naturalistica, cioè:
 - i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di natura ripariale e non;
 - i terreni interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, con particolare riferimento agli ecosistemi fluviali tipici;
 - i sistemi lanchivi relittuali con zone umide;
 - le principali isole fluviali.

4. Nella fascia A sono vietate:

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, escluse quelle elencate nei successivi commi del presente articolo;
- b. l'apertura di discariche pubbliche e private, di qualsiasi tipo, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di rottamazione e per lo smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere, con esclusione di quelli temporanei di inerti conseguenti ad attività estrattive autorizzate e da realizzare secondo modalità prescritte dalla convenzione;
- c. nell'alveo inciso e per una fascia di 10 m. dallo stesso, le coltivazioni erbacee non permanenti e le coltivazioni arboree, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione ripariale autoctona lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle stesse e di riduzione della velocità della corrente;
- d. nell'alveo inciso e per una fascia di 10 m dallo stesso, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo, l'impianto di arboricoltura da legno.

5. Nell'alveo inciso, zona A1, sono inoltre vietati:

- a. l'uso agricolo del suolo, le attività zootecniche ed il pascolo;
- b. le coltivazioni a pioppeto;

- c. le estrazioni di materiale litoide, salvo che non derivino da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla regimazione delle acque ed alla rinaturalizzazione del corso d'acqua. Tali interventi dovranno comunque essere individuati dai Piani di Bacino e dai relativi Programmi di intervento ed essere subordinati ad autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.
6. Nella zona A1, è ammesso il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso se approvate alla data di adozione del PTPR.
7. Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, sono ammesse opere e progetti volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione di fattori incompatibili di interferenza antropica e in particolare:
- a. interventi finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica purché conformi ai criteri di rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali;
 - b. interventi di manutenzione idraulica, se previsti, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, dall'Autorità di bacino del fiume Po, nei Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183. Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D.25 luglio 1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale. Gli interventi di manutenzione idraulica devono mantenere le caratteristiche naturali dell'alveo e salvaguardare la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie, tenendo conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all'art. 3, comma 3, della L. 16 dicembre 1991, n.394: "Legge quadro sulle aree protette". Devono inoltre essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l'asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, come Allegato n. 4 alle Norme di attuazione del primo "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali";
 - c. opere di regimazione e di difesa idraulica e interventi di sistemazione idraulica quali argini e casse di espansione. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre. Qualora gli interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso;
 - d. interventi di rinaturazione finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio ai sensi della L.37/94, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea. Gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre. L'Autorità di bacino del fiume Po approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali;
 - e. parchi, riserve e/o aree di valorizzazione dell'ambiente fluviale, di carattere regionale, provinciale o comunale, prevedendo anche attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero purché in condizioni di sicurezza idraulica;

f. infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di gestione delle stesse.

Gli interventi di cui alle lettere a., b., c., ed f., dovranno attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con del. n. 3939 del 6.09.1994.

8. Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, sono ammesse occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell'alveo e organizzate in modo da non arrecare danno o risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena e in particolare:

- a. attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idrochimiche del corso d'acqua;
- b. infrastrutture e attrezzature per eventuali attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico, se previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e/o provinciali, previa verifica di impatto ambientale;
- c. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca o il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché mobili e realizzate con materiali tradizionali;
- d. piste e guadi, della larghezza massima 4,0 m., di collegamento fra le cave ubicate in golena e l'impianto di trasformazione (frantoio), nonché impianti ed attrezzature per il trasporto dei materiali estratti, purché vengano previste dagli strumenti di pianificazione di settore e sottoposti a studio di compatibilità ambientale e ripristinate le aree al termine dell'attività estrattiva;
- e. la realizzazione di canali di accesso per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché previste nei Piani di settore;
- f. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui;
- g. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, esclusivamente dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale legati al fiume.

9. Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, se previste negli strumenti di pianificazione regionali e/o provinciali e comunque corredate da una verifica di fattibilità tecnica ed economica e di compatibilità ambientale e previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, è ammessa la realizzazione di opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di seguito elencate:

- a. linee di comunicazioni viarie e ferroviarie;
- b. impianti per l'approvvigionamento idrico e reti per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- c. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o semilavorati;
- d. approdi e porti per la navigazione interna.

Le strade, gli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, gli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, sono ammessi se previsti dalla pianificazione comunale e previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. I progetti devono essere corredati da uno studio che documenti la compatibilità ambientale ed idraulica. Gli interventi e gli studi sono sottoposti all'Autorità Idraulica competente ai fini dell'espressione di parere di compatibilità rispetto al Piano di Bacino o ai suoi stralci. Le opere devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino del fiume Po.

10. Nell'alveo di piena, zona A2, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente è ammessa la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali e degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico, oltre agli interventi ammessi in zona A1 ed A3, purché non pregiudichino la naturalità dell'ambiente fluviale e a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso ed inoltre:

- a. impianti per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, impianti a rete e puntuali per le comunicazioni;
- b. opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- c. variazione degli usi esistenti finalizzata alla realizzazione di attività compatibili e pienamente integrate con le caratteristiche del contesto ambientale e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento;
- d. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-ambientale;
- e. le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale e torrentizio ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano a ridurre ed eliminare i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinary di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in regione Emilia-Romagna;
- f. le attività silvicolture che dovranno realizzarsi attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale, con esclusione dei tratti a rischio idraulico ed in particolare delle specifiche aree individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po negli stralci del Piano di bacino;
- g. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;
- h. la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 m, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;
- i. la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché mobili e/o realizzati con materiali tradizionali;
- j. impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti di gestione pubblica o privata purché connessi con l'ambiente fluviale, potranno potenziare le loro attrezzature solo se realizzate nel rispetto ed armonia con il sistema ambientale ed a condizione che le superfici abitabili o agibili siano a quote compatibili con la piena di riferimento;
- k. il restauro e la ristrutturazione di rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connessi alla conduzione agricola del fondo ed alle esigenze dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali. L'autorizzazione per gli interventi edilizi dovrà essere subordinata ad un'attenta valutazione del livello di sicurezza delle popolazioni, attraverso previsioni e prevenzioni che considerino le ipotesi di rischio idraulico;
- l. le estrazioni di materiali litoidi, se il fabbisogno non risulta altrimenti soddisfacibile e se previste dal Piano infraregionale delle attività estrattive;
- m. gli impianti di trattamento dei materiali litoidi estratti, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa;
- n. punti di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi.

11. Ai terreni demaniali si applicano le disposizioni della zona A1. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed

il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione, devono essere riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, del Piano Assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del f. Po e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti (U.E.) 2078/92 e 2080/92 e successive modificazioni.

12. Le zone A3 sono individuate con la finalità di conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi.

13. Nelle zone A3, oltre a quanto vietato per le zone A1, non può in alcun caso essere consentita l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. E' inoltre vietata l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione.

14. Sono ammessi gli interventi rivolti alla mitigazione del rischio idraulico ed alla riqualificazione di aree naturali degradate, se progettati nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica emanati dall'Autorità di Bacino del Fiume Po.

15. I Comuni, singoli o riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi PSC o dei Piani particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti non compatibili, siti nelle Fasce A e B. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili purché gli stessi non siano censiti o individuati di valore storico, artistico e testimoniale.

10.2.5 Fascia B. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (PTCP art.15)

1. La fascia B rappresenta la porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni; il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena indicata, ovvero fino alle opere idrauliche di contenimento esistenti. La fascia B delimitata su base idraulica è stata integrata considerando anche:

- a. le aree sedi di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili, cioè ancora correlate dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico ed ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate;
- b. le aree di elevato pregio naturalistico - ambientale e quelle di interesse storico, artistico, culturale, strettamente collegate all'ambito fluviale.

2. Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale. Il Piano assume quindi l'obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano:

- a. la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi naturali;
- b. il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di ripristinare, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;
- c. il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo.

3. I Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici, devono rispettare i seguenti indirizzi:

- a. contenere la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
- b. favorire l'integrazione nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
- c. favorire la destinazione prevalente ad aree a primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e ambientale.

4. Sulla base dell'effettivo uso del suolo, i Comuni provvedono, in sede di adeguamento al presente Piano, ad articolare la fascia B in tre zone omogenee per finalità e prescrizioni. Individuano quindi:

la zona B1 di conservazione del sistema fluviale, così come perimetrata dal presente Piano;
la zona B2 di recupero ambientale del sistema fluviale e la zona B3 ad elevato grado di antropizzazione, avvalendosi eventualmente degli elaborati di analisi in allegato al presente Piano ("Carta dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua della provincia" e "Carta della destinazione del suolo e della tutela culturale - ambientale dei corsi d'acqua della provincia").

5. Le zone B1, B2 e B3 saranno disciplinate come indicato ai successivi articoli. In pendenza di tale adempimento da parte dei Comuni, l'intera fascia B, come delimitata dalle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera A1, è sottoposta alle disposizioni del presente articolo.

6. Nelle zone B1, B2 e B3 sono vietati:

- a. interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari e contestuale aumento delle capacità di vaso in aree idraulicamente equivalenti, nel contesto di influenza, di pari o migliore funzionalità;
- b. l'installazione di impianti di smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di rottamazione e di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori;
- c. interventi e strutture, in presenza di argini, che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini stessi.

7. Gli interventi ammessi devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

8. Non sono soggette alle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, ancorché ricadenti nella fascia B, le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato in fascia B3 come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si

applicano i disposti di cui al comma quinto eseguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;

- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del PTPR o del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per le parti in ampliamento rispetto a quelle previste nel Piano regionale vigente;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- f. le aree ricadenti in piani attuativi di iniziativa privata, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

All'interno dei centri edificati, così come definiti ai punti precedenti, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'Autorità di bacino, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. L'edificazione di tali aree è comunque ammessa solo se verranno previsti, a carico dell'operatore con apposita convenzione, la realizzazione di tutte le opere di difesa idraulica necessarie a porre in sicurezza il nuovo insediamento. Il progetto esecutivo dovrà essere approvato dall'Autorità idraulica competente, e le opere dovranno essere realizzate contestualmente all'edificazione.

9. Per gli insediamenti compresi nel perimetro del territorio urbanizzato di cui alla fascia B1 e B2, la pianificazione comunale deve dettare norme ed indirizzi finalizzati al contenimento di nuovi insediamenti, in particolare:

- a. andranno esclusi nuovi insediamenti di tipo produttivo; l'ampliamento di quelli esistenti andrà comunque effettuato salvaguardando il più possibile la permeabilità dei suoli e favorendo la previsione nel lotto di aree verdi opportunamente piantumate;
- b. gli edifici esistenti potranno ampliarsi una tantum del 20% della S.U. esistente alla data di adozione del presente piano. E' ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici non vincolati alla tutela da altre norme nazionali, regionali, provinciali, comunali nel rispetto del volume geometrico preesistente beneficiando inoltre della quota di ampliamento. Per la ricostruzione di edifici di origine rurale di tipo produttivo quali stalle, fienili, rustici e similari, almeno il 30 % del volume geometrico dovrà essere destinato a portici, androni, loggiati e comunque a volumi aperti su due lati;
- c. i lotti liberi esistenti alla data di adozione del presente Piano aventi superficie fondiaria non superiore a 700 m², che non siano risultato di un frazionamento di aree più ampie, se previsti dalla zonizzazione del PRG vigente, potranno essere edificati con un indice fondiario non superiore a 0.80 m³/m² e destinati all'uso residenziale terziario. Le caratteristiche degli altri parametri edilizi quali il rapporto di copertura, l'altezza dei fabbricati saranno ridefiniti dalla pianificazione comunale in rapporto alle caratteristiche del contesto edificato.

Le aree libere di dimensioni maggiori saranno di norma destinate prevalentemente al verde privato e/o ai servizi pubblici. La pianificazione comunale potrà prevedere l'edificazione di tali aree a scopo residenziale solo se verranno previsti, a carico dell'operatore privato con apposita convenzione, la realizzazione di tutte le opere di difesa idraulica necessarie a porre in sicurezza il nuovo insediamento. Il progetto esecutivo dovrà essere approvato dall'Autorità idraulica competente, e le opere dovranno essere realizzate contestualmente all'edificazione.

10.2.6 Zona B2. Recupero ambientale del sistema fluviale (PTCP art.15.2)

1. Sono definite come zone B2 di recupero ambientale del sistema fluviale le aree in cui è previsto un ripristino, più o meno graduale, di condizioni di degrado, al fine di mantenere e/o ampliare la fascia di protezione fluviale interessata da esondazioni, attraverso la creazione, la riattivazione, la ricostituzione o l'ampliamento di ambienti umidi e a vegetazione spontanea. In tale contesto rientrano inoltre le aree caratterizzate da un uso del suolo non compatibile con l'ambiente fluviale, da rinaturalizzare attraverso progetti di tutela e valorizzazione, che valutino tutte le condizioni di fattibilità degli interventi previsti.

2. Sono delimitate come zone B2:

- a. le aree interessate dalle attività estrattive, attualmente non recuperate e/o ripristinate, o il cui recupero è stato attuato non compatibilmente all'ambiente fluviale;
- b. le aree interessate dagli impianti di trasformazione degli inerti e delle relative pertinenze;
- c. i terreni abbandonati dalle attività agricole e zootecniche;
- d. le aree esterne al territorio urbanizzato, attualmente in abbandono, aventi le caratteristiche delle zone D e delle zone F con specifica destinazione ad uso tecnologico e militare;
- e. le aree interessate da fenomeni di dissesto e di instabilità.

3. Nelle zone B2 sono ammessi:

- a. tutti gli interventi ammessi nelle zone A1, A2 e B1;
- b. interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, se definito ammissibile dal PSC ai sensi della L.R. 20/2000, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;
- c. interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, se definito ammissibile dal PSC, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- d. interventi di riqualificazione ambientale con finalità turistico - ricreative;
- e. gli impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
- f. gli impianti di trasformazione degli inerti se ritenuti compatibili ai sensi del comma 11 dell'art.14 del PTCP.

10.2.7 Particolari restrizioni relative agli impianti di trasformazione degli inerti siti nelle fasce A, B, C (PTCP art.16 bis)

1. La Provincia, in sede di Variante o di revisione del PIAE vigente, individua, all'interno delle fasce A, B, C, gli impianti per la trasformazione di inerti e le relative pertinenze e ne verifica il grado di compatibilità, in relazione alle caratteristiche paesistico - ambientali ed idrauliche dell'area in cui sono siti, nonché in relazione allo stato di efficienza dei medesimi, assicurando comunque che la loro presenza ed eventuale permanenza non contrasti con progetti di riqualificazione ambientale d'area vasta. Nella stessa sede la Provincia, di concerto con i Comuni, individua altresì aree idonee al trasferimento degli impianti ritenuti non compatibili e definisce un sistema di incentivi alla delocalizzazione, anche attraverso l'assegnazione di ulteriori quote estraibili, definendo esattamente previsioni e quantitativi interessati, fermo restando il rispetto del fabbisogno previsto dal PIAE.

2. Nei tempi di cui all'art.9 della L.R.17/91, i Comuni adeguano la propria strumentazione di settore al piano provinciale contenente la determinazione della compatibilità o meno degli impianti di trasformazione, specificando tempi e modalità operative per i trasferimenti degli impianti individuati come non compatibili, anche attraverso i disposti di cui al comma 16 dell'articolo 14 delle norme del PTCP.

3. La Provincia ed i Comuni perseguono l'obiettivo di incentivare la delocalizzazione degli impianti siti in fasce A, B e C, e prioritariamente di quelli ubicati in zone A1, A3, B1, B3 e C2, anche se ritenuti compatibili, prevedendone l'ubicazione in adeguate zone produttive extra alveo, così come definite dalla strumentazione urbanistica comunale, e di ripristinare le aree dismesse alla naturalità tipica delle zone fluviali, sulla base di appositi progetti. Ove ammesso il trasporto fluviale, sarà possibile prevedere la dislocazione di impianti anche in zona C1, mantenendo all'interno degli argini maestri solo gli attracchi o le attrezzature per il trasporto, ferme restando le verifiche di cui ai successivi commi ed escludendo comunque l'accumulo di materiale all'interno dei predetti argini.

4. Entro due anni dall'approvazione del PAE in adeguamento al PIAE contenente la determinazione della compatibilità o meno degli impianti di trasformazione, per ogni impianto ritenuto compatibile nelle fasce A, B e C dovrà essere predisposto, a cura dell'esercente ed approvato dal Comune, un Progetto di qualificazione ambientale mirato ad individuare gli impatti indotti e le relative misure di mitigazione nell'area interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo. Nel Progetto dovranno altresì essere indicati gli eventuali interventi di manutenzione, ammodernamento, ampliamento e/o riassetto funzionale ed adeguamento igienico, sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché l'installazione di strutture ed impianti tecnologici non fissi, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente e della sicurezza, con conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia. Il Progetto dovrà inoltre essere corredato, per gli impianti siti in fascia A, da una verifica di compatibilità idraulica tesa a dimostrare l'intatta capacità di portata dell'alveo; le opere dovranno comunque essere realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena. Il Progetto dovrà altresì contenere l'indicazione dei tempi di attuazione; la sua mancata presentazione all'approvazione comunale nei tempi previsti comporta il diniego di eventuali autorizzazioni e/o concessioni per gli interventi di cui al presente comma, fatti salvi gli interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.

5. Nelle more della loro delocalizzazione, gli impianti ritenuti non compatibili non potranno essere assoggettati ad aggiornamenti tecnologici, se non relativi alla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge, ferma restando comunque la predisposizione, a cura dell'esercente ed approvata dal Comune, di un Programma che dovrà definire i tempi di cessazione delle stesse attività in essere e le relative modalità. Il Programma dovrà inoltre indicare l'assetto finale e gli interventi per la riqualificazione delle aree al termine dell'attività dell'impianto.

10.2.8 Fascia di integrazione dell'ambito fluviale (PTCP art.17)

1. Per i corsi d'acqua individuati nelle tavole contrassegnate dalla lettera A1 e compresi nell'elenco di cui all'allegato N3 di cui all'articolo 3 comma 3, le cui fasce A - B - C non risultino delimitate cartograficamente, è prescritta una specifica fascia di integrazione dell'ambito fluviale ricomprensiva della porzione di territorio adiacente all'alveo attivo del corso d'acqua e caratterizzato da elementi naturali, seminaturali e antropici direttamente o indirettamente connessi al reticolofluviale.

2. La pianificazione urbanistica comunale, in sede di adeguamento al P.T.C.P., dovrà provvedere, individuando l'alveo inciso come definito dalla circolare 780 del 1907 del Ministero dei lavori pubblici, alla perimetrazione di tale fascia di integrazione articolandone l'ampiezza mediamente pari a 25 m dall'alveo stesso ed alla stesura di una normativa finalizzata alla sua gestione, anche attraverso la predisposizione di interventi di valorizzazione e di riqualificazione. In attesa di tale adempimento, nella fascia di integrazione si applicano le norme di cui all'art.15.2.3 del PTCP. Al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, ad una distanza inferiore a 10 m dagli alvei incisi, ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica vigente, sono vietati:

- a. la nuova edificazione di manufatti edilizi di qualsiasi tipo;
- b. l'utilizzazione agricola del suolo;
- c. i rimboschimenti a scopo produttivo;
- d. gli impianti per l'arboricoltura da legno.

4. Nella fascia di integrazione sono ammesse tutte le attività compatibili con un razionale uso del suolo, che non comportino alterazioni dell'equilibrio idraulico, idrogeologico, geomorfologico e vegetazionale dei luoghi.

10.2.9 Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (PTCP art.18)

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale, delimitate nelle tavole del presente piano contrassegnate dalla lettera A1, comprendono gli ambiti di accertato valore paesaggistico ambientale che sono caratterizzati da rilevanti componenti vegetazionali, geologiche, storico-antropiche, percettive ecc., e le zone che svolgono un ruolo di connessione di emergenze naturalistiche esistenti.

2. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del P.T.P.R., in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G, e/o in zone F;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;
- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;
- f. le aree ricadenti in piani attuativi di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.P.R.

3. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, valgono le prescrizioni dettate dai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e gli indirizzi del comma 12 del presente articolo.

4. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- d. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano.

5. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al precedente comma 4 non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. Compete agli strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:

- a. attrezzature culturali e scientifiche, attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b. rifugi e posti di ristoro;
- c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
- d. progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle ti-pologie ambientali di particolare rilevanza.

7. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del precedente comma 6, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali possono prevedere l'edificazione di nuovi manufatti, quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni nelle vicinanze di altre preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

8. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PTCP, può definire in tali aree interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

9. In tali aree, fermo restando quanto specificato ai precedenti commi 4, 5, 6 e 8, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal PSC;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R. o previste dal PTCP;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, ricorrendo ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con delibera n. 3939 del 06.09.1994;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

10. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del precedente nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al precedente ottavo comma, oltre alle aree di cui al precedente comma 2, solamente ove si dimostri:

- a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;
- b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;
- c. che le previsioni siano localizzate in contiguità dell'edificazione esistente, servite dalla rete infrastrutturale presente e realizzate in armonia con gli indirizzi e le raccomandazioni formulate per l'Unità di paesaggio di appartenenza.

12. Gli ambiti coltivati ricadenti nelle zone di cui al precedente comma, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti e finanziamenti comunitari in aiuto ed a favore:

- a. dell'agricoltura ambientale, se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purché queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici;
- b. della utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco dei seminativi ritirati dalla coltivazione, del miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate ritirate dalla coltivazione;
- c. dell'impianto di colture a prato pascolo o di rotazionicolture e del ripristino o formazioni di zone umide.

10.2.10 Zone di valenza ambientale locale (PTCP art.19)

1. All'interno del suddetto ambito sono comprese le zone di valenza ambientale locale, originariamente classificate dal P.T.P.R. come zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, per le quali non sussistono le condizioni per una diretta riconferma del vincolo.

2. Spetta alle Amministrazioni Comunali in sede di revisione dei PSC, approfondire lo studio di tali zone sulla base anche degli elaborati di analisi allegati alla relazione del PTCP, individuandone le parti da assoggettare a prescrizioni di tutela riguardanti il patrimonio naturale ed antropico esistente nel rispetto degli indirizzi formulati per ciascuna Unità di paesaggio, e quelle all'interno delle quali sono ammesse eventuali trasformazioni urbanistiche che comunque andranno rapportate, per dimensione dell'insediamento, per caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato, per l'impatto visivo da luoghi di frequentazione facilmente accessibili, alle caratteristiche del contesto ambientale. In tali zone le attività estrattive sono comunque localizzate previa verifica della non esistenza di possibili localizzazioni alternative in zone non sottoposte ad alcuna tutela.

3. In attesa che i Comuni predispongano gli approfondimenti di cui al precedente comma, che non producono variante al PTCP, tali zone sono assimilate a quelle di cui all'art.18 del PTCP.

10.2.11 Zone calanchive (PTCP art.21)

1. I calanchi rappresentano individualmente morfostrutture di significativo interesse paesistico nonché nicchie ecologiche di rilevante importanza ambientale, diffuse sul territorio appenninico provinciale, e

costituiscono nel loro insieme un complesso fortemente caratterizzante un'ampia porzione del paesaggio collinare e montano. Esse costituiscono altresì zone di dissesto idrogeologico attivo, eventualmente circoscritte da terreni predisposti al dissesto.

2. Sulle tavole contrassegnate dalla lettera A1 del PTCP sono individuate e perimetrare le zone calanchive. Tale individuazione costituisce documentazione di riferimento che i Comuni, in sede di variante generale al P.R.G. o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, dovranno verificare al fine di articolare, in funzione della loro diversa rilevanza paesaggistico - ambientale, naturalistica e geomorfologica, un'eventuale classificazione in:

- a. calanchi peculiari, segnalati per la straordinaria valenza paesistica intrinseca;
- b. calanchi tipici, rappresentanti la generalità delle formazioni calanchive con un grado diffuso di valenza paesistica.

3. Nell'ambito dei calanchi "peculiari", sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano significativamente alterare o compromettere, direttamente od indirettamente, lo stato dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli elementi individuati e la loro percezione paesistica d'insieme. In particolare sono vietati: interventi di nuova edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni saldi, l'asportazione di materiali terrosi o lapidei. Gli interventi di stabilizzazione dell'assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in quanto resi necessari da dimostrate ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture e manufatti antropici esistenti all'intorno, e purché siano comunque adottate tecniche appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone e la loro evoluzione. Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche culturali già eventualmente in essere, purché svolte con tecniche idonee e compatibili con l'attuale stato di equilibrio dei suoli.

4. Nell'ambito dei calanchi "tipici" individuati dalla pianificazione comunale come meritevoli di tutela, ed in corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di apposite analisi documentali, potranno prevedere interventi edilizi di modesto ampliamento degli edifici esistenti preferibilmente in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature.

5. La classificazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di pianificazione comunale e alle condizioni di cui ai commi precedenti costituisce adempimento di cui all'articolo 20 comma 3 del P.T.P.R. a livello comunale e come tale non costituisce variante grafica al presente Piano. In attesa di tali adempimenti sui calanchi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.

10.2.12 Crinali spartiacque principali e crinali minori (PTCP art.22)

1. I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica. Nelle tavole contrassegnate dalla lettera A1 del PTCP sono individuati i crinali spartiacque principali, ovvero gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale ed i crinali minori che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.

2. L'individuazione cartografica dei crinali minori costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di Variante generale o di adeguamento alle disposizioni del PTCP dovranno verificare, al fine di definire in funzione della più o meno marcata rilevanza paesaggistica di tali

componenti, su quali dei restanti crinali minori applicare le disposizioni di cui al presente articolo allo scopo di salvaguardarne il profilo, i coni visuali ed i punti di vista.

3. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti ed alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'articolo 9 comma 1 del P.T.P.R. e come tale non costituisce, anche nel caso di localizzazioni difformi da quelle individuate nel presente Piano, purché basate su adeguate motivazioni di ordine paesaggistico e morfologico, variante grafica al Piano stesso.

4. Nei crinali principali di cui al comma 1 del presente articolo e nei crinali minori ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela di cui al medesimo comma, la pianificazione comunale orienterà le proprie previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

- a. lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi nonché aree a destinazione extra agricola andranno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate nel rispetto degli indirizzi e delle raccomandazioni formulate per l'Unità di paesaggio di appartenenza;
- b. lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:
 - eventuali nuove previsioni andranno localizzate nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico - costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, ecc.);
 - nell'ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi e in particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, andranno preferibilmente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale adozione di adeguate opere di mitigazione;
 - andranno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; in tale ambito andrà inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrorodotti, linee telefoniche aeree e di telecomunicazione) fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.

5. Lungo i crinali è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e fatte salve le disposizioni maggiormente limitative di altre zone del PTCP, quali:

- a. linee di comunicazione viaria;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.

6. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e sub provinciali vigenti alla data di adozione del PTCP e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento e di valutazione paesistico - ambientale e positivamente licenziati.

7. Nelle more degli adempimenti comunali previsti dal presente articolo, esclusivamente lungo i crinali principali e minori esistenti individuati dalla "Carta del dissesto" allegata al P.T.P.R. si applicano le norme di cui al precedente comma 4 lettera b.

10.2.13 Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico (PTCP art.23)

1. Fermo restando che qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia allegata, è comunque disciplinato dal DLgs 42/2004, le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.

2. I siti di cui al comma 1 sono individuati sulle tavole del PTCP contrassegnate dalla lettera A1, secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:

a. "complessi archeologici", cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;

b1. "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;

b2. "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico.

I Comuni in sede di formazione e adozione dei PSC e loro varianti, dovranno assumere le predette localizzazioni e le relative disposizioni di tutela, fermo restando ulteriori prescrizioni o indirizzi di intervento e valutando eventuali inserimenti cartografici, a partire dalle proposte contenute nell'allegato N2 di cui al precedente articolo 3 comma 3 del PTCP, in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica.

3. Le aree di cui alle lettere "a" e "b1" sono soggette a "Vincolo archeologico di tutela" consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza Archeologica, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione o sistemazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati. Sul patrimonio edilizio esistente, negli ambiti di cui alle lettere a, b1, b2 del precedente comma 2, sono ammesse esclusivamente, previa comunicazione alla Soprintendenza Competente, con riferimento alla classificazione degli interventi di cui alla LR 47/78 e s.m., le seguenti trasformazioni edilizie:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- restauro scientifico
- restauro e risanamento conservativo
- demolizione senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

Le zone classificate "b1" possono essere destinate, dagli strumenti urbanistici comunali, a verde pubblico o essere comprese entro perimetri di comparti di nuova edificazione assegnando ad esse una destinazione a verde pubblico con vincolo di inedificabilità assoluta, con assoggettamento delle previsioni, anche per l'impianto di eventuali essenze arboree ed arbustive, alla preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica. Nelle zone classificate "b1." sono ammesse tutte le opere necessarie alla conduzione agraria, le quali, se mutano radicalmente l'assetto dei terreni con scavi in profondità, spianamenti o disboscamenti, devono essere autorizzate dalla competente Soprintendenza Archeologica.

4. Le aree di cui alla lettera "b2" sono assoggettate a "Controllo archeologico preventivo"; le trasformazioni urbanistiche e edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi

comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale.

10.2.14 Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane (PTCP art.25)

1. Le località indicate con appositi simboli nelle tavole contrassegnate dalla lettera A1 del PTCP ed elencate nell'allegato N5 di cui all'articolo 3 comma 3, costituiscono un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del territorio provinciale. Tali insediamenti sono classificati in relazione alla loro struttura morfologica, alla loro dimensione ed al loro valore storico - architettonico ed ambientale in:

- a. Tessuti agglomerati principali
- b. Tessuti agglomerati
- c. Tessuti non agglomerati
- d. Nuclei principali
- e. Nuclei secondari

Il PTCP valuta, inoltre, lo stato di alterazione dei tessuti storici esistenti al fine di formulare indirizzi differenziati per le azioni di tutela degli enti locali. Per tali località valgono gli indirizzi di cui al successivo comma 2, le prescrizioni di cui ai successivi comma 2 e 3, le direttive di cui al successivo comma 4.

2. I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio delimitando, ove non già effettuato, i perimetri delle zone omogenee A, tenendo come riferimento a tale scopo gli elementi riportati nella cartografia allegata al PTCP contrassegnata con la lettera A1, al fine di predisporre la disciplina particolareggiata. All'interno dei tessuti agglomerati e non, che risulteranno totalmente o parzialmente alterati, la pianificazione comunale potrà rivedere la delimitazione della zona omogenea "A" escludendo dai suoi perimetri le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, mentre indicherà riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione dei tessuti alterati ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua. Il Comune potrà proporre, in modo motivato e documentato, l'esclusione totale o parziale dalla zona omogenea A, dei nuclei secondari di cui alla lettera e. del primo comma del pre-sente articolo, attuando una tutela limitata o mirata a singole unità edilizie di valore storico ed architettonico; tale adempimento dovrà essere compiuto in coerenza con gli indirizzi contenuti nell'elaborato di cui al successivo comma 3.

3. Le Amministrazioni Comunali, ove non già effettuato, provvedono ad individuare gli insediamenti storici minori secondo le indicazioni contenute nella Relazione Generale ed a verificarne la qualità storica ed architettonica, assegnando alle unità edilizie meritevoli di tutela una specifica categoria di intervento, scelta fra quelle definite dalla disciplina particolareggiata di cui al precedente comma, anche alla luce dell'eventuale loro appartenenza agli elementi di cui all'articolo 27 comma 1 del PTCP. Gli interventi sulle rimanenti unità edilizie saranno disciplinati dal PSC con lo scopo di perseguirne la compatibilità degli elementi e delle finiture architettoniche con il tessuto edilizio circostante o caratterizzante l'ambito interessato, tenendo conto degli indirizzi e delle raccomandazioni contenute nell'elaborato in allegato N4 di cui all'articolo 3 comma 3, relativo alla specifica Unità di paesaggio di appartenenza.

4. I Comuni provvedono, inoltre, ad approfondire lo studio del proprio territorio, al fine di verificare anche la presenza delle strutture insediative storiche non urbane. Dopo aver proceduto coerentemente

a dette verifiche ed alla conseguente perimetrazione delle strutture storiche non urbane meritevoli di salvaguardia, dettano per le unità edilizie in esse ricadenti, la relativa disciplina particolareggiata.

5. I medesimi Comuni, ove non siano dotati di piano regolatore generale entrato in vigore in data successiva al 26 dicembre 1978, e comunque con riferimento agli insediamenti urbani storici e/o alle strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrare a norma del precedente comma per le quali non sia già vigente la disciplina particolareggiata, provvedono a dettare, esclusivamente attraverso il proprio piano regolatore generale od attraverso variante generale dello stesso, la predetta disciplina particolareggiata. Tali interventi possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.

6. I provvedimenti di definizione delle perimetrazioni richiesti dal comma 2 del presente articolo, costituendo varianti al PSC, sono approvati ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m..

7. Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal terzo comma del presente articolo, nelle località di cui al primo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti. Successivamente all'approvazione della perimetrazione le medesime limitazioni valgono all'interno della stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al comma 2 del presente articolo.

8. La Provincia provvederà ad approfondire il sistema insediativo storico attraverso analisi e indirizzi per la pianificazione comunale di tipo metodologico e operativo finalizzati a:

- determinare le principali componenti delle strutture insediative storiche - testimoniali non urbane;
- indicare le principali fonti e le specifiche di riferimento cartografico per il riscontro delle delimitazioni delle zone A;
- definire le varie tipologie dell'insediamento storico di tipo urbano e non presenti nell'ambito del territorio provinciale alle quali far corrispondere precisi orientamenti di tutela e recupero;
- classificare secondo opportune schedature le caratteristiche del patrimonio storico anche di tipo rurale in attuazione all'art.17 della LR 6/95.

10.2.15 Zone ed elementi di interesse storico – architettonico e testimoniale (PTCP art.27)

1. E' fatto obbligo ai Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, di individuare nel proprio territorio, ove rivestano interesse storico testimoniale, eventuali strutture articolate in:

- architettura religiosa ed assistenziale (chiese, oratori, santuari, monasteri, conventi, ospedali);
- architettura votiva e funeraria (edicole, pievi, cappelle, cimiteri);
- architettura fortificata e militare (castelli, rocche, torri, case torri);
- architettura civile (palazzi, ville, tipologie urbane speciali);
- architettura rurale (residenze coloniche ed annessi agricoli, tipologie dei vari ambienti antropici);
- architettura paleoindustriale (fornaci, mulini, ponti, miniere, pozzi, caseifici, manufatti idraulici ed opifici diversi);
- architettura vegetale (parchi, giardini, orti);
- architettura ambientale o di relazione (verde consolidato, fruizione dei corsi d'acqua, luoghi di pertinenza, sistemazioni d'accesso).

2. I Comuni, per le strutture di cui al precedente comma articoleranno discipline conformi agli articoli 36 e 40 della L.R. 47/78 e s.m e articolo 17 della L.R. 6/95, procedendo ad una puntuale ricognizione delle

caratteristiche architettonico - decorative e morfologico - strutturali del patrimonio edilizio esistente in riferimento anche al modello di schedatura informatizzata così come descritta nella Relazione Generale del presente PTCP.

3. La Provincia, d'intesa con i Comuni, può attivare programmi di ricerca finalizzati ad approfondire il censimento dei beni, lo stato di conservazione e uso degli stessi, in particolare per quei beni di maggior valore o a rischio, promuovendo azioni di recupero e valorizzazione complessiva.

10.2.16 Viabilità storica (PTCP art.29)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a fornire indirizzi per la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio. Le tavole del PTCP contrassegnate dalla lettera A1, riportano gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica extraurbana, suddivisi nelle seguenti categorie:

- a. percorsi consolidati;
- b. tracce di percorsi;
- c. elementi nodali di mobilità storica (ponti, guadi o attraversamenti, passi o valichi).

2. I Comuni in sede di variante generale o di variante di adeguamento alle disposizioni del PTCP, devono provvedere all'individuazione dei percorsi di cui al precedente comma lettera a. ed alla verifica ed integrazione delle tracce dei percorsi extraurbani di cui al precedente comma lettera b., sulla base di motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale ovvero della cartografia IGM di primo impianto e sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale, devono individuare i tratti di viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze.

3. I Comuni provvedono inoltre ad assegnare ai singoli tracciati opportune discipline formulate con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo, in relazione alla loro importanza storica e alle caratteristiche e funzioni da esse svolte nell'attuale sistema della viabilità.

4. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al precedente comma 2 costituisce adempimento di cui all'articolo 24 comma 1 del P.T.P.R. e come tale non comporta variante grafica al PTCP.

5. I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

- a. provvedono alla individuazione ed integrazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana di cui al precedente comma 1 lettera c. ed alla formulazione della relativa disciplina d'intervento anche con riferimento agli eventuali elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, gallerie, pilastri e edicole devozionali, fontane, pietre miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere;
- b. consentono interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari;
- c. qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, garantiscono, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato livello di manutenzione, nel caso che gli stessi assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico.

6. I Comuni attraverso i propri atti amministrativi regolamentari:

- a. dispongono che lungo la viabilità storica, quali mulattiere, sentieri, strade poderali ed interpoderali, nei tratti con pavimentazioni originali o particolarmente significative, sia limitato il transito dei mezzi

motorizzati ai soli mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento o la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili;

b. salvaguardano e/o ripristinano i toponimi originari significativi.

7. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:

a. interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, lievi modificazioni di tracciati originari;

b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei percorsi storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo o pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.

10.2.17 Viabilità panoramica (PTCP art.30)

1. Le tavole del PTCP contrassegnate dalla lettera A1, riportano i tratti censiti come facenti parte della viabilità panoramica ed elencati nell'allegato N6 di cui all'articolo 3 comma 3 del PTCP. Tale individuazione costituisce documentazione di riferimento che i Comuni, in sede di variante generale o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, dovranno verificare in modo documentato, al fine di decidere, in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, su quale di questi tratti articolare opportune discipline in base agli indirizzi di cui al presente articolo.

2. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente, costituisce adempimento di cui all'articolo 24 comma 2 del P.T.P.R. e come tale non ne costituisce variante grafica. Nelle more di tali adempimenti valgono gli indirizzi di cui ai successivi commi 3 e 4.

3. Nella edificazione al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato individuato dai Comuni:

a. vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va esclusa l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica, sul lato a favore di veduta o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;

b. le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici significativi, non possono essere sopresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;

c. vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico - turistico e paesaggistico ambientale.

4. Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature informative o di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

10.2.18 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (PTCP art.35)

1. Tali zone si identificano nella fascia di territorio situata lungo il margine pedecollinare e comprendente parte dell'alta pianura, caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, che presentano in profondità le falde idriche dalle quali attingono i principali acquedotti per usi idropotabili; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione verticale degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico - insediativo, definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico - ambientali strutturanti il territorio provinciale.

2. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei ricomprese nei perimetri definiti nelle tavole del PTCP contrassegnate dalle lettere A1 e A4, od in tale perimetro intercluse, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sono vietati:

- a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei contenuti dello specifico piano di settore, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
- b. lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici con la sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; questi ultimi non possono essere comunque ubicati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- c. la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D.11 dicembre 1933, n. 1775;
- d. la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.C.I. 27 luglio 1984, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
- e. l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile;
- f. lo stoccaggio, anche provvisorio, di rifiuti tossico - nocivi;
- g. pozzi neri di tipo assorbente.

3. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei valgono inoltre le seguenti direttive:

- a. devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata a orientare le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto e altri nutrienti;
- b. lo smaltimento di liquami zootecnici deve essere limitato in linea con quanto previsto dal Piano Stralcio Settore Zootecnico del Piano di Risanamento delle Acque Regionale e dallo specifico Piano di Settore Infraregionale;
- c. le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/94);
- d. le fognature e le altre reti tecnologiche devono essere a tenuta e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica verifica;
- e. devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;
- f. gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;
- g. i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

4. All'interno delle zone di tutela di corpi idrici superficiali e sotterranei, ove ricorrono zone ad elevata o estremamente elevata vulnerabilità, come individuate nelle tavole del PTCP contrassegnate con la lettera A4, è inoltre vietata la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza.

5. Gli strumenti di pianificazione comunali potranno elaborare ulteriori specificazioni di zona e di norma, se più restrittive, qualora risultino da studi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei di maggiore dettaglio.

10.2.19 Risorgive e sorgenti (PTCP art.36)

1. Gli strumenti di pianificazione comunali individuano le zone interessate da risorgive e sorgenti naturali di valenza naturalistica e dettano le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza e di alimentazione.

2. I Comuni di Alseno, Besenzone, Cadeo, Carpaneto P.no, Castelsangiovanni, Fiorenzuola d'Arda e S.Giorgio P.no sono tenuti a perimetrare in dettaglio le zone e i rispetti interessanti sorgenti naturali di pianura, fontanili o risorgive ed a dettare le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità delle valenze ambientali in base alle schede di analisi allegate alla relazione ed alle individuazioni sulle tavole del PTCP contrassegnate dalle lettere A1e A4, con particolare riferimento ai seguenti parametri:

- a. dati geografici e geoambientali;
- b. dati e caratteristiche idrografiche locali, acque superficiali e sotterranee;
- c. dati morfometrici generali, del fondo, della testa, del cavo e delle polle presenti;
- d. dati chimico - fisici, di temperatura, portata e stato di degrado;
- e. dati idrobiologici e di popolamento per fauna e vegetazione idrofita o riparia.

3. Nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti interventi e/o immissioni suscettibili di danneggiare l'assetto idrogeologico locale né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali e vegetali spontanee non autoctone. Sono comunque da escludere l'installazione di sostegni per infrastrutture ed impianti tecnologici non amovibili.

4. Le zone coltivate ricadenti negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti e finanziamenti comunitari in favore dell'agricoltura ambientale, se a ridotto impatto nelle tecniche agricole utilizzate. Considerata la vulnerabilità delle acque sorgive, tali zone sono da intendersi quali ambiti di riqualificazione ecologica e pertanto non viene consentito, in un intorno di almeno m. 10 dalla risorgiva, l'utilizzazione di fertilizzanti, fitofarmaci ed altri presidi chimici.

5. Vanno favorite operazioni di prelievo guidate e manutenzione conservativa non meccanizzata tese alla salvaguardia dell'emergenza d'acqua, allo spurgo periodico del fondo dell'invaso ed alla tutela delle biodiversità presenti, anche attraverso incremento della vegetazione igrofila spondale o di formazioni siepate più esterne, con funzione di schermatura perimetrale.

6. Il PTCP nelle tavole contrassegnate dalla lettera A1 individua le sorgenti per uso idropotabile. I Comuni in sede di pianificazione devono determinare le relative fasce di protezione ai sensi della L.236/88.

10.2.20 Progetti di tutela recupero e valorizzazione (PTCP art.39)

1. La Provincia ed i Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di attuazione della pianificazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza, agli ambiti territoriali perimetrati nelle tavole del PTCP contrassegnate dalla lettera A1 ed in genere a: parchi naturalistici; sistemi dei paleovalvei fluviali; parchi - museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi - museo dell'energia o didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; ambiti caratterizzati dalla presenza significativa di risorgive; aree militari dismesse, ambiti rurali marginali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; il recupero di strutture insediative storiche non urbane.

2. I progetti relativi agli ambiti di cui al comma precedente mirano a specificare le disposizioni dettate dal PTCP, per le zone o gli elementi ricompresi, e possono eventualmente prevedere motivate rettifiche degli stessi, senza che ciò ne costituisca variante.

3. Nelle tavole del PTCP contrassegnate dalla lettera A1 sono altresì individuate le aree di riequilibrio ecologico di cui all'art.28 della L.R. 11/88 e s.m..

4. Le Amministrazioni comunali sono tenute ad attivare analisi specifiche delle aree di riequilibrio ecologico allo scopo di individuare l'effettiva potenzialità progettuale in termini di ricostruzione di ambienti naturali rappresentativi di una significativa diversità biologica. Le analisi e le prescrizioni coordinate di progetto riguarderanno in particolare:

- a. geomorfologia del territorio ed idrologia del reticolo idrografico presente;
- b. descrizione della qualità ambientale e ecosistemica in atto;
- c. repertorio delle criticità e le opere eseguite;
- d. assetto finale e recupero ambientale del contesto previsto;
- e. ogni altra analisi utile a supportare le scelte progettuali.

5. Sulla base dei risultati analitici delle verifiche di cui al comma precedente, i Comuni possono apportare modifiche ai perimetri delle aree, senza che ciò costituisca variante al PTCP, individuando altresì, in accordo con l'Amministrazione Provinciale, norme e modalità di gestione delle aree stesse.

10.3 Il sistema della rete ecologica

Il PSC individua con uno specifico elaborato le rete ecologica di progetto (PSC3.5 "Rete ecologica").

Tale elaborato, che è caratterizzato da un'impostazione squisitamente programmatica e gestionale (non a caso è privo di base aerofotogrammetria), intende restituire un'impostazione strutturale degli elementi costitutivi e dei reciproci rapporti e connessioni, e dovrà configurarsi quale guida e indirizzo per le fasi attuative e gestionali del piano, con particolare riferimento ai Piani Operativi Comunali (POC), nonché per la progettazione e attuazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento alle indicazioni di natura gestionale contenute nella tavola.

Gli elementi che compongono la rete ecologica sono i seguenti:

- rete ecologica primaria:
 - *nodi ecologici complessi*: unità areali o semi-areali di specifica valenza ecologica con funzioni di capisaldi della rete ecologica, coincidenti con aree protette di livello comunale e sovra comunale; nel caso specifico della Comunità Montana il nodo ecologico complesso individuato corrisponde al confine dell'area studio della Rocca d'Olgisio per la quale si propone un vincolo di tutela e valorizzazione, con l'obiettivo di riqualificare e valorizzare in modo unitario il patrimonio naturale, paesaggistico e storico del territorio compreso nel suo perimetro; tale riqualificazione/valorizzazione, finalizzata al perpetuarsi delle condizioni che hanno consentito la formazione di tale patrimonio, prevede azioni mirate al potenziamento di eventuali componenti strutturali mancanti o sottodimensionate nell'unità ecosistema boscata, che possono includere il possibile incremento del numero delle specie vegetali presenti, sempre sottoposte a preliminare valutazione e riduzione dei possibili disturbi che tali interventi potrebbero determinare nei confronti delle unità ecologiche presenti;
 - *nodi ecologici di particolare interesse paesaggistico e naturalistico*: porzioni del territorio collinare - montano che rientrano nei perimetri di aree studio ritenute meritevoli di approfondita valutazione in relazione a progetti di valorizzazione che, pertanto, presentano caratteristiche sia naturalistiche che paesaggistiche di maggiore valore rispetto al resto del territorio, per la cui conservazione devono essere previste forme di gestione tesi a sviluppare gli aspetti utili alla diversificazione ecologica e biologica dei boschi esistenti attraverso il potenziamento delle eventuali componenti strutturali mancanti o sottodimensionate;
 - *nodi ecologici locali*: individuano l'insieme delle aree boscate del territorio collinare - montano all'interno delle quali, soprattutto attraverso interventi gestionali, dovrà essere garantita la tutela ed il completamento di corridoi ecologici individuati lungo le direttrici e sulle aree dei nodi ecologici di particolare interesse naturalistico e paesaggistico. Risulta infatti costituito dall'insieme delle aree boscate (boschi di latifoglie, boschi di conifere, boschi misti e castagneti) che caratterizzano la parte meridionale del territorio della Comunità Montana esterni ai confini

di aree studio ritenute meritevoli di approfondita valutazione in relazione a progetti di valorizzazione; ai fini della conservazione di tali aree devono essere previste forme di gestione tese a sviluppare gli aspetti utili alla diversificazione biologica ed ecologica dei boschi esistenti attraverso il potenziamento delle eventuali componenti strutturali mancanti o sottodimensionate;

- *ambiti agricoli di rilevanza provinciale*: insieme delle aree aventi destinazione agricola (prevalentemente mono - colturali a vigneto) localizzate nella porzione nord-orientale del territorio della Comunità Montana, caratterizzate da una capillare interconnessione dovuta alla significativa presenza di elementi di connessione lineare (reticolo idrografico secondario e filari di alberature esistenti) negli spazi interstiziali; negli ambiti agricoli dovranno essere incentivati gli interventi finalizzati all'accrescimento delle risorse forestali al fine di contribuire al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale ed in generale dello spazio rurale per quanto riguarda gli effetti positivi che si possono produrre sulla qualità dell'atmosfera, sulle risorse idriche e per la difesa del suolo;
 - *sistema idrografico principale*: "corridoi di connessione" costituiti da elementi ecologici lineari, naturali e seminaturali, con andamento ed ampiezza variabili, che conservano caratteristiche di naturalità e seminaturalità non completamente compromesse, in grado di svolgere, con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra nodi ecologici primari, garantendo la continuità della rete ecologica di area vasta mediante sistemi lineari terrestri ed acquatici; i corridoi esistenti corrispondono ai principali corsi d'acqua superficiali (Tidone, Tidoncello etc.) e con le relative fasce di tutela e pertinenza;
- rete ecologica secondaria:
 - *ecosistema connettivo boscato*: unità areali o semi-areali che, anche se di valenza ecologica riconosciuta, sono caratterizzati da minore complessità, dimensioni ridotte e da isolamento rispetto ad altri elementi simili; è costituito da piccoli sistemi boschivi con funzione di connettivo dei nodi ecologici locali per il quale si prevedono azioni mirate alla conservazione ed al miglioramento attraverso interventi di valorizzazione della diversità ecologica e biologica;
 - *ecosistema connettivo prativo*: unità areali o semi-areali che, anche se di valenza ecologica riconosciuta, sono caratterizzati da minore complessità, dimensioni ridotte e da isolamento rispetto ad altri elementi simili; è costituito dall'insieme delle aree a prati stabili con funzione di connettivo dei nodi ecologici locali, che rappresenta un habitat semi-naturale la cui esistenza è dovuta ad attività umane che determinano l'allontanamento della parte aerea della vegetazione ed il blocco dell'evoluzione spontanea del prato verso l'arbusteto ed il bosco;
 - *direzioni di collegamento ecologico alla scala locale*: rappresentano l'indicazione della necessità di individuare fasce di territorio da rinaturalizzare con funzioni di corridoio ecologico; nel caso specifico il progetto riguarda l'ambito coincidente con l'alveo del Torrente Tidone all'altezza del restringimento tra i centri di Trevozzo (Comune di Nibbiano) e Pianello val Tidone e si affianca alla proposta di variante viabilistica alla ex SS "Val Tidone" che, pertanto, dovrà essere realizzata con le caratteristiche di corridoio infrastrutturale verde, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione caratterizzate da ampiezza adeguata, continuità e ricchezza biologica. Il Piano Strutturale prevede un progetto di riorganizzazione e rinaturalizzazione da attuare a carico dei quattro Comuni della Comunità Montana;
 - *reticolo idrografico secondario*: costituito dall'insieme degli alvei attivi, destinati al libero deflusso delle acque e delle opere di regimazione idraulica; è strettamente connesso con il sistema degli specchi d'acqua esistenti;
 - *filari di alberature esistenti*: unità lineari, prevalentemente naturali, con andamento ed ampiezza variabili, che possono svolgere la funzione di collegamento biologico, garantendo la continuità della rete ecologica;
 - *percorsi e sentieri di valenza ecologico - paesaggistica*: itinerari paesaggistici da conservare e valorizzare;

- indicazione di natura gestionale:
 - *direzioni di collegamento ecologico:* rappresentano l'indicazione della necessità di individuare fasce di territorio da tutelare con funzioni di corridoio ecologico;
 - *possibili interferenze tra rete ecologica e assetto insediativo:* aree nelle quali si registrano delle possibili interferenze tra rete ecologica e assetto insediativo, con particolare riferimento ad insediamenti di natura produttiva; tali incompatibilità si registrano, soprattutto, in corrispondenza di aree produttive con forte impermeabilizzazione dei suoli o aree per attività estrattive di dimensioni consistenti situate in prossimità del reticolo idrografico principale. Per gli ambiti individuati si propongono interventi specifici di mitigazione degli impatti e di riqualificazione indirizzata al miglioramento ambientale.

POLITICHE ED INDIRIZZI ATTUATIVI DEL SISTEMA:

La costituzione della rete ecologica della Comunità Montana val Tidone, ha la finalità primaria di tutelare e potenziare la biodiversità vegetazionale e faunistica e di migliorare la qualità paesaggistica del territorio. Queste finalità sono perseguibili garantendo un'efficace continuità e interconnessione fra gli spazi naturali e seminaturali presenti nel territorio, o in esso ricreabili con appositi interventi. L'attuazione del disegno delle reti ecologiche avviene tramite "progetti di intervento di valorizzazione ambientale" sia pubblici che privati, che dovranno rendere esplicite le scelte progettuali.

Il PSC, definendo gli indirizzi necessari a promuovere lo sviluppo della rete ecologica, ne declina le seguenti indicazioni:

- a) favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi naturali che interessano il territorio, salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali o semi-naturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa;
- b) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;
- c) rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno delle quali deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;
- d) promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico - ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la viabilità dotandole di adeguate fasce di ambientazione;
- e) associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza, della corretta fruizione del territorio e della percezione del paesaggio;
- f) promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;
- g) promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica.

10.4 Il sistema geologico e sismico

Lo Studio specialistico (cartografie e relazioni), redatto nell'ambito della predisposizione del PSC (Relazione geologica, a cura della dott.ssa L. Parmigiani) relativo agli aspetti geologici, idrogeologici e sismici del territorio, rappresenta il riferimento primario per l'attuazione degli interventi e delle politiche di tutela e per le condizioni tecniche da porre nelle specifiche trasformazioni territoriali.

I contenuti dello Studio sono sinteticamente e indicativamente ma non esaustivamente ripresi nelle tavole di sintesi del Quadro Conoscitivo.

Lo Studio rappresenta inoltre il riferimento gestionale per tutti gli interventi ordinari di manutenzione e riqualificazione territoriale ed ambientale.

Il RUE dovrà contenere una specifica normativa relativa al Sistema geologico, idrogeologico e sismico, che risulti indicativamente articolata come segue:

- *disciplina dei caratteri geologici*, indirizzando i livelli di gestione e operatività della prevenzione, la criticità di versante, la gestione dei dissesti di versante, le politiche di prevenzione del dissesto, le modalità di gestione dei dissesti;
- *disciplina dei caratteri idrogeologici*, guidando la tutela qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee, con particolare riferimento agli ambiti ad elevata vulnerabilità degli acquiferi;
- *disciplina sismica*, che contenga le specifiche prescrizioni progettuali.

10.4.1 Proposta di Indirizzi di prevenzione del dissesto

L'analisi condotta per la comunità montana ha evidenziato la presenza, anche diffusa, di condizioni geologiche locali di inedificabilità, quali la presenza per oltre il 40% di territorio di dissesti.

Solitamente, infatti, il riscontro di condizioni geologiche di inedificabilità in collina è, in genere, strettamente legato alla presenza di forme di dissesto, anche se le moderne tecniche costruzioni delle fondazioni e delle opere di risanamento idrogeologico, rendono sempre più rare le situazioni di reale inedificabilità connesse alle particolarità litologiche locali.

Le analisi geologiche, dunque, sono rivolte a stabilire le condizioni di edificabilità, in riferimento all'interazione struttura-substrato, al tipo ed al grado di pericolosità idrogeologica locale, quindi a fornire ai progettisti gli elementi necessari a realizzare opere dotate di "accettabile" grado di sicurezza.

Il problema dell'edificabilità, nelle diverse condizioni locali, è quindi riconducibile, nella grande maggioranza dei casi, ad un problema di costi della sicurezza "accettabile" per edifici ed opere con diversa destinazione d'uso.

Si sottolinea comunque che il PSC non prevede nuovi insediamenti nell'area collinare e montana coinvolto in dissesti idrogeologici. Tuttavia il PSC deve occuparsi anche dell'esistente, e, come strumento di pianificazione territoriale di tutto l'esistente, pubblico (proprietà comunali, provinciali, statali demaniali, ecc.) e privato: la sicurezza deve essere riferita e pensata indipendentemente dalla proprietà.

In questa ottica che si inserisce il quadro del dissesto che offre lo stato delle conoscenze relative al dissesto ed allo stato attuale per fornire all'Amministrazione un primo archivio dello stato del territorio interattivo, un primo esempio di monitoraggio delle "dinamiche morfologiche" rilevate, facilmente aggiornabile.

Tutto ciò premesso il PSC recepisce le norme degli strumenti di pianificazione sovraordinati, quali il PAI ed il PTCP in merito alle disposizioni di integrità fisica del territorio.

Il PSC ha così individuato gli assetti geomorfologici e di dissesto idrogeologico del territorio ed al fine di semplificarne la lettura normativa le zone interessate dai fenomeni di dissesto sono state classificate e riunite in categorie omogenee di pericolosità idrogeologica

frana attiva – depositi alluvionali in evoluzione – conoide alluvionale di corso d'acqua minore attiva – aree calanchive: zone a pericolosità elevata nelle quali sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale ed alle di attività socio-economiche. L'utilizzo di queste aree sarà generalmente preclusa.

frane quiescenti – conoide alluvionale di corso d'acqua minore inattiva: zona a pericolosità media, per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l'interruzione delle attività socio - economiche, danni al patrimonio culturale.

L'utilizzo di queste aree sarà generalmente sconsigliata o subordinata alla esecuzione di interventi precauzionali aventi lo scopo di impedire l'eventuale riattivarsi dei dissesti franosi. Queste aree potranno essere recuperate ai fini edilizi a condizione che vengano eseguite opportune opere di difesa

idrogeologica estese anche alle aree circostanti l'intervento, volte alla messa in sicurezza sia dell'area specifica che delle zone circostanti. In particolare, dopo un'attenta campagna di indagini geognostiche di dettaglio, dovrà essere dimostrato che l'intervento non incide in modo negativo sul corpo di frana, ma grazie alle opere di risanamento idrogeologico adottate ne consegue un generale risanamento idrogeologico e quindi un miglioramento delle condizioni di stabilità. In queste aree sarà dovranno comunque prevedere: sbancamenti ridotti; regolamentazione del deflusso delle acque superficiali e sotterranee, modesti indici volumetrici; idonee opere di fondazione spinte ad un'idonea profondità dall'attuale piani di campagna, spinte ad un'idonea profondità dall'attuale piani di campagna.

Frane stabilizzata antica – copertura detritica: zona a pericolosità moderata per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali. Aree mediamente stabili, si tratta di zone caratterizzate dalla presenza di una coltre di copertura detritica relativamente potente (2-4m), presenza di una falda freatica (anche saltuaria), scarso drenaggio idrico. Queste aree sono potenzialmente utilizzabili ai fini edificatori con la raccomandazione adottare specifici accorgimenti tecnici mirati ad un generale miglioramento delle condizioni di stabilità, quali: modesti indici volumetrici; sbancamenti ridotti; idonee opere di fondazione.

Fasce di rispetto alle aree di dissesto: zona a pericolosità moderata per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali legati al possibile ampliarsi delle aree dissestate. Sono le aree poste in vicinanza laterale a movimenti franosi ed ai dissesti in genere elencati nei tre commi precedenti allo scopo di prevenire ed evitare l'eventuale innesco e/o ampliamenti dei dissesti esistenti, a tal fine si istituiscono fasce di limitazione d'uso del territorio limitrofo al dissesto di estensione variabile da 50 a 300 m.

Entro questa fascia di rispetto gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio geologico-tecnico di dettaglio, redatto con le modalità e i contenuti conformemente alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti, tale relazione dovrà inoltre definire i possibili effetti dell'evoluzione del dissesto interessante l'"Area instabile", individuando con precisione le aree di possibile evoluzione del dissesto, le aree cioè che possono essere interessate dall'estendersi del dissesto stesso, le aree di possibile influenza del dissesto che non incidono sulla dinamica del dissesto, ma che possono subirne comunque gli effetti, le eventuali modalità tecniche d'intervento per la mitigazione del rischio.

10.4.2 Proposta di indirizzi normativi per la sismica

Il PSC recepisce la nuova classificazione e le norme nazionali relative alla sismica, precisamente in data 24 ottobre è entrato in vigore il DM 14/09/2005 "Norme Tecniche per le Costruzioni" G.U. del 22/09/2005, suppl. ord. N.159.

Il recente D.M. 159/2005, si propone come strumento normativo nazionale per giungere alla corretta definizione dell'azione sismica di progetto, attraverso uno studio specifico di "risposta sismica locale". In assenza di questi studi, il D.M. 159 prescrive la necessità di classificare i terreni secondo "categorie di suolo di fondazione" fondate sulla media delle Vs (quando note), oppure sui parametri geomeccanici di un intervallo di sedimenti compresi tra il piano di imposta delle fondazioni ed il substrato rigido di riferimento sismico ($V_s = 800$ m/s). In assenza di substrato di riferimento, l'indagine deve essere spinta almeno fino a 30 metri sotto il piano di incastro della struttura di fondazione dell'opera.

Tale decreto suddivide il territorio nazionale in zone sismiche, ciascuna contrassegnata da un diverso parametro a_g = accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di categoria A; i quattro comuni in esame risultano così classificati:

Zona	Valore di ag	comuni
1	0,35	
2	0,25	
3	0,15	Pecorara
4	0,05	Pianello V. T., Nibbiano, Caminata

Il PSC individua le nuove espansioni insediative per le quali le relazioni geologiche e geologico-tecniche dovranno avere lo scopo di stabilire la modellazione geologica finalizzata alla definizione dell'azione sismica locale secondo quanto prescritto nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14/09/2005 "norme tecniche per le costruzioni".

Le relazioni geologiche avranno il compito di accertare, oltre l'edificabilità del sito, la stima della possibile amplificazione stratigrafica attraverso la definizione dei parametri litostratigrafici per tutti i terreni che presentano una coltre di copertura alluvionale e/o colluviale di potenza superiore a 5 metri. Le norme che si propongono, sono dunque rivolte essenzialmente alle fasi di indagine geologica che dovranno precedere e accompagnare le fasi preliminari e di massima della progettazione.

10.5 Il sistema delle tutele storiche e paesaggistiche, antropiche e infrastrutturali

10.5.1 Tutele storiche e paesaggistiche

Le tutele storiche e paesaggistiche sono individuate nell'elaborato cartografico denominato PSC 3.3 "vincoli storici ed ambientali" come di seguito sintetizzate a semplice fine esemplificativo.

Tutele storiche:

- *centri storici dei capoluoghi e dei nuclei frazionali maggiori:* centri storici di Caminata, Nibbiano, Trebecco (Comune di Nibbiano), Trezzo (Comune di Nibbiano), Pecorara, Cicogni (Comune di Pecorara), Costalta (Comune di Pecorara) e Pianello val Tidone; individuati in base al corredo analitico della strumentazione urbanistica vigente dei quattro Comuni e rivista in seguito a rilievi approfonditi, costituiscono il tessuto urbanistico di maggiore interesse storico, costituito da tipologie edilizie significative e da valori morfologici riconosciuti.

TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: entro gli ambiti perimetrati dei centri storici dei capoluoghi e dei nuclei frazionali maggiori:

- è vietato modificare i caratteri architettonici ed ambientali, nonché i manufatti anche isolati, che costituiscono testimonianza storica o culturale;
- sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
- non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi liberi destinati ad usi urbani e collettivi, nonché quelle di pertinenza dei complessi insediativi storici.

Il RUE, nel pieno rispetto delle indicazioni sopracitate, disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento, riprendendo, con alcune modifiche ed integrazioni, le prescrizioni della strumentazione urbanistica vigente;

- *centri storici dei nuclei frazionali periferici:* centri storici delle frazioni minori, caratterizzati da tipologie edilizie di origine rurale, il cui valore storico è da individuare, prevalentemente, nella morfologia di insieme originale.

TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: entro gli ambiti perimetrati dei centri storici dei nuclei frazionali periferici, il cui valore è riconducibile alla morfologia di insieme (salvo alcune limitate eccezioni riconducibili a singoli manufatti vincolati ai sensi del DLgs 42/2004):

è vietato alterare la struttura morfologica di insieme (con specifico riferimento all'impronta degli edifici sul suolo, alle altezze ed alle distanze reciproche esistenti);
è vietato modificare i caratteri architettonici ed ambientali dei manufatti che costituiscono testimonianza storica e culturale;
non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti;
non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi liberi destinati ad usi urbani e collettivi nonché quelle di pertinenza dei complessi insediativi storici;
sono edificabili le aree libere, prive dei caratteri sopracitati.
Il RUE, nel pieno rispetto delle indicazioni sopracitate, disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento, riprendendo, con alcune modifiche ed integrazioni, le prescrizioni della strumentazione urbanistica vigente.

- *beni monumentali* (DLgs 42/2004, art. 10): manufatti di interesse storico-architettonico vincolati con appositi Decreti Ministeriali, le cui trasformazioni risultano condizionate da specifiche autorizzazioni della Soprintendenza ai Beni Architettonici. I manufatti sottoposti a tale vincolo non possono essere demoliti, rimossi, modificati o restaurati senza l'autorizzazione dell'Ente competente
TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: su tali edifici vanno attivate le politiche di conservazione e valorizzazione definite dalla normativa vigente. Gli interventi edilizi su tali beni sono subordinati ad autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi degli Artt. 20, 21 e 22 del Dlgs 42/2004..
Il RUE disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento.
- *beni pubblici vincolati* (DLgs 42/2004, art. 10): edifici e strutture di proprietà pubblica con un'età maggiore di cinquant'anni che costituiscono elementi di pregio storico o testimoniale. Eventuali progetti che li riguardino devono essere concordati con la Soprintendenza ai Beni Architettonici.
TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: su tali edifici vanno attivate le politiche di conservazione e valorizzazione definite dalla normativa vigente. Gli interventi edilizi su tali beni sono subordinati ad autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi degli Artt. 20, 21 e 22 del Dlgs 42/2004.
Il RUE disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento.
- *beni testimoniali*: edifici e manufatti isolati o all'interno di insediamenti rurali che rivestono interesse storico – testimoniale; Il RUE disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento.
TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: spetterà al RUE individuare nel dettaglio le modalità operative per favorire il recupero funzionale, la valorizzazione architettonica ed ambientale di tale patrimonio edilizio individuato sia sulla base della strumentazione urbanistica vigente che a seguito del censimento del territorio rurale.
Il RUE disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento.
- *beni archeologici* (DLgs 42/2004 art.10, commi 1, 3 - aggiornamento aprile 2007): siti archeologici oggetto di specifico decreto.
TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: su tali aree vanno attivate le politiche dalla normativa vigente. Tutti gli interventi sono subordinati ad autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi del Dlgs 42/2004.
- *viabilità storica e relativi elementi nodali* (art.29 NTA del PTCP): ricomprendono le infrastrutture viarie di impianto storico, individuati dal Quadro Conoscitivo sulla base delle indicazioni del PTCP, per le quali il PSC propone le condizioni di tutela e disciplina contenute nell'art.8.5 comma 3 delle norme di Piano provinciale.
TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: gli interventi sulla viabilità individuata come "storica" dovranno assicurare la conservazione sia del tracciato e dell'ampiezza della sede, sia dei manufatti costitutivi quali ponti, muri di contenimento e parapetti realizzati con materiali e forme tradizionali, sia delle opere laterali quali fossi e tabernacoli votivi. Sono comunque ammissibili interventi di ampliamento della sede e miglioramento delle strade. Ai sensi dei presenti indirizzi costituiscono modifiche ammissibili le opere di sistemazione e rifacimento, secondo criteri di maggiore sicurezza ed efficienza, delle intersezioni stradali.

Tutele paesaggistiche:

- *territori contermini ai laghi* (DLgs 42/2004 art.142, comma 1 lettera b): territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 300 mt dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi. Sono compresi nella nozione di lago gli specchi d'acqua aventi una loro individualità geografica: sono compresi quindi gli invasi individuati tramite un toponimo e anche i laghi artificiali o semiartificiali, mentre sono esclusi i laghetti artificiali costruiti a scopo di irrigazione e le vasche di raccolta delle acque piovane o superficiali.
TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: su tali aree vanno attivate le politiche definite dalla normativa vigente. Tutti gli interventi sono subordinati ad "Autorizzazione", ai sensi dell'art.146 del Dlgs 42/2004.
- *fiumi, torrenti, corsi d'acqua pubblici e relative sponde* (DLgs 42/2004 art.142, comma 1 lettera c): individuano, per una fascia di 150 metri dalle sponde dell'alveo attivo.
TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: su tali aree vanno attivate le politiche dalla normativa vigente. Tutti gli interventi sono subordinati ad "Autorizzazione", ai sensi dell'art.146 del Dlgs 42/2004.
- *zone boscate* (DLgs 42/2004 art.142, comma 1 lettera g): si considerano bosco (DLgs 227/2001) i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno. Le suddette formazioni vegetali ed i terreni su cui esse sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 mq e larghezza media non inferiore a 20 m e copertura non inferiore al 20%.
TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: su tali aree vanno attivate le politiche dalla normativa vigente. Tutti gli interventi sono subordinati ad "Autorizzazione", ai sensi dell'art.146 del Dlgs 42/2004.
- *aree non soggette a vincolo* (DLgs 42/2004 art.142, comma 2 lettera a, b, c): aree che alla data del 6/9/1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici vigenti come zone A e B. A queste zone non si applicano le disposizioni previste dall'art.142 del DLgs 42/2004;
TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: su tali aree vanno attivate le politiche dalla normativa vigente.
- *immobili ed aree di notevole interesse pubblico* (D.M. 1/8/85 "decreto Galassino" e s.m.): aree e beni sottoposti alle disposizioni di tutela dell'art. 142, DLgs 42/2004 parte III "beni paesaggistici" ed alle procedure autorizzative di cui all'art. 159 ("procedimento di autorizzazione in via transitoria") dello stesso decreto.

10.5.2 Tutele antropiche e infrastrutturali

Le tutele antropiche e infrastrutturali sono individuate nell'elaborato cartografico denominato PSC3.4 "vincoli antropici ed infrastrutturali" come di seguito sintetizzate a semplice fine esemplificativo.

RETI ELETTRICHE - Normativa di riferimento:

- Legge Regionale 31 ottobre 2000 n. 30, "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico";
- DM 29 maggio 2008 (Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica);
- DM 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti);
- delibera di Giunta Regionale 21 luglio 2008 n° 1138 (Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001 n° 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000 n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico).

Alla luce dell'emanazione dei decreti ministeriali del 29 maggio 2008, della delibera di Giunta Regionale 21 luglio 2008 n° 1138, ed in considerazione del fatto che la disciplina statale in materia di elettromagnetismo può considerarsi completata, cessa di trovare applicazione la disciplina regionale antecedente, e pertanto la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche, alle cabine elettriche e alle stazioni primarie, deve essere compiuta sulla base della

metodologia definita dal DM 29 maggio 2008, e quindi secondo l'ampiezza delle fasce che deve essere comunicata alle autorità competenti dal proprietario/gestore, ai sensi del DPCM 8 luglio 2003.

In riferimento a quanto indicato, le fasce di rispetto, pur se individuate nella citata Tav. PSC3.4 "vincoli antropici ed infrastrutturali" del PSC in relazione alle tipologie standard di impianti, sono soggette a puntuale determinazione da parte del proprietario/gestore; il soggetto attuatore, nella documentazione a corredo della richiesta del titolo abilitativo, deve presentare il rilievo dell'esatta posizione delle linee elettriche o cabine e l'individuazione delle relative fasce di rispetto, stabilita dal gestore, determinata con la metodologia di cui al DM 29 maggio 2008.

Per ogni richiesta di titolo abilitativo relativa per interventi su edifici ricadenti in tutto o in parte all'interno delle fasce di rispetto, determinate secondo le metodologie di cui al citato DM 29/5/2008, l'avente titolo deve attestare il rispetto delle norme di tutela di cui alla L.R. 30/2000 e direttiva regionale 21/7/2008 n° 1138.

TIPICI DI INTERVENTO CONSENTITI: gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto delle reti elettriche o delle cabine elettriche possono essere soggetti ad interventi di manutenzione (come definiti nel RUE) e nel rispetto degli obiettivi di qualità. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione.

ELEMENTI PRESENTI:

- *reti elettriche a media tensione* (tensione pari o inferiore a 35 kV) e *relative fasce di rispetto*: reti a media tensione, per le quali, ai sensi della L.R. 30/2000 e della relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001, ai fini di garantire il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla di induzione magnetica, viene prevista una fascia laterale di rispetto di 20 metri nel caso di linea aerea in conduttori nudi (tratto a media tensione non agganciato), di 3 metri nel caso di cavo aereo o cavo interrato. Le ampiezze di tali fasce devono essere calcolate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea e risultano complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa;
- *reti elettriche ad alta tensione* (tensione superiore a 35 kV) e *relative fasce di rispetto*: reti ad alta tensione, per le quali, ai sensi della L.R. 30/2000 e della relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001, ai fini di garantire il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 microTesla di induzione magnetica, viene prevista una fascia laterale di rispetto di 100 metri nel caso di linea aerea a 380 kV. Le ampiezze di tali fasce devono essere calcolate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea e risultano complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa;

IMPIANTI PER L'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA E STAZIONI RADIOBASE PER TELEFONIA MOBILE - Normativa di riferimento:

- L.N. 30/2000 e artt. 3-6 della relativa direttiva di applicazione D.G.R. 197/2001.

La fascia di rispetto prevista per tali impianti corrisponde all'area compresa entro una distanza non inferiore a 300 metri dal perimetro del centro abitato definito ai sensi del comma 6 dell'art. A-5 della L.R. 20/2000, ovvero dal perimetro del territorio urbanizzato individuato dallo strumento urbanistico vigente definito ai sensi dell'art.13 della L.R. 47/1978.

TIPICI DI INTERVENTO CONSENTITI: all'interno della fascia di rispetto sono consentite localizzazioni di impianti ad eccezione dei ponti-radio, nonché di quelle previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Sono inoltre vietate le installazioni su edifici scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale, nonché su edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico-architettonico e monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale.

ELEMENTI PRESENTI:

- *impianti per l'emittenza radiotelevisiva e relative fasce di rispetto* (L.N. 30/2000 e artt. 3-6 della relativa direttiva di applicazione D.G.R. 197/2001): la localizzazione degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva è vincolata attraverso il Piano Provinciale di Localizzazione, approvato con procedure previste dall'art.27 della L.R. 30/2000, la cui realizzazione deve essere coerente al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva. In considerazione del fatto che tale Piano nazionale non ha ancora trovato concreta attuazione, il Piano provinciale di Localizzazione può

prevedere, motivatamente e temporaneamente, la permanenza di impianti nelle aree previste dal comma 1 dell'art.4, fermo restando il rispetto dei valori fissati dal D.M. 381/1998 ed evitando per quanto possibile la presenza di impianti nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche. La fascia di rispetto prevista per tali impianti corrisponde all'area compresa entro una distanza non inferiore a 300 metri dal perimetro del centro abitato definito ai sensi del comma 6 dell'art. A-5 della L.R. 20/2000, ovvero dal perimetro del territorio urbanizzato individuato dallo strumento urbanistico vigente definito ai sensi dell'art.13 della L.R. 47/1978. Entro tale fascia non sono consentite localizzazioni di impianti ad eccezione dei ponti-radio, nonchè di quelle previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Sono inoltre vietate le installazioni su edifici scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale, nonchè su edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico-architettonico e monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale;

- *localizzazione delle stazioni radio-base per telefonia mobile* (L.R. 30/2000): la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile è vincolata dall'art.8 della direttiva di applicazione DGR 197/2001 della L.R. 30/2000, che stabilisce l'obbligo di autorizzazione del Programma annuale delle Installazioni fisse da realizzare, nel quale viene indicata la localizzazione degli impianti in siti puntuali in aree circoscritte;

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE - Normativa di riferimento:

- Regio decreto n. 1265 del 1934, come modificato dall'Art. 28, "Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali" della L. 1 agosto 2002 n. 166;
- Art.338 del T.U.LL.SS., di cui al R.D. 1265/34, come modificato dall'art.28 della Legge 1/8/02 n.166, Legge regionale 29 luglio 2004 n. 19, "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" e Circolare degli Assessori Regionali alla Sanità e alla Programmazione territoriale Politiche abitative Riqualficazione urbana RER, prot. AMP/DPA/1493 del 21/1/05.

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune. Il consiglio comunale può approvare, previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purchè non oltre il limite di 50 metri, quando ricorra una o entrambe le seguenti condizioni:

- risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o impianti ferroviari.

Il consiglio comunale, per dare attuazione ad un'opera pubblica o ad un intervento urbanistico, può consentire, previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale, la riduzione della fascia di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. Tale riduzione si applica, con procedura identica, anche per la realizzazione di parchi, giardini ed annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: all'interno della fascia di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia – art.31 Legge 5/8/78 n.457)

ELEMENTI PRESENTI:

- *fasce di rispetto cimiteriale*: zone attorno ai cimiteri, all'interno delle quali non è consentita alcuna trasformazione eccetto gli interventi di manutenzione. Per i cimiteri esistenti la fascia di rispetto è di 200 metri, ridotta con parere favorevole AUSL; per eventuali riduzioni tale ampiezza non può essere inferiore a 50 metri dai centri abitati.

POZZI COMUNALI - Normativa di riferimento:

DLgs 258/2000 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Per i pozzi comunali la fascia di rispetto è di 100 metri.

TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto cimiteriali possono essere soggetti ad interventi di manutenzione (come definiti nel RUE). Non sono consentiti interventi di nuova edificazione.

ELEMENTI PRESENTI:

- *pozzi comunali e relativa fascia di rispetto* (DLgs 258/2000): aree attorno ai pozzi, per una ampiezza di 100 metri all'interno delle quali non sono consentite trasformazioni insediative, eccetto gli interventi di manutenzione;

DEPURATORI - Normativa di riferimento:

- Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento, Allegato 4, "Norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione".

L'ambito di rispetto dei depuratori comprende una fascia di 100 metri, computata dal limite dell'area di pertinenza dell'impianto. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi, quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi, comunque sempre in accordo con l'ARPA e l'Azienda USL.

TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto cimiteriali possono essere soggetti ad interventi di manutenzione (come definiti nel RUE). Non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ad eccezione di manufatti funzionali all'impianto di depurazione.

ELEMENTI PRESENTI:

- *depuratori*: impianto di trattamento primario delle acque e relative fasce di rispetto;

VIABILITA' - Normativa di riferimento:

- DPR 610/1996, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada;
- D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, e sue mod. ed int. "Nuovo codice della strada";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e sue mod. ed int. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- Art. 9 della L. 24 luglio 1961 n. 729, e sue mod. ed int. "Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali";
- D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 e sue mod. ed int. "Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della L. 6 agosto 1967, n. 765".

Le fasce di rispetto stradale prevedono un'ampiezza variabile tra i 30 ed i 10 metri, in funzione delle tipologie di tracciati individuati all'interno del territorio della Comunità Montana val Tidone.

TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: gli edifici esistenti compresi nelle fasce di rispetto stradali possono essere soggetti ad interventi di manutenzione (come definiti nel RUE). Non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ad eccezione di quelli previsti nel RUE.

ELEMENTI PRESENTI:

- *viabilità secondaria e relativa fascia di rispetto* (DPR 610/1996): strade extraurbane secondarie (strade di tipo C) con fascia di rispetto di 30 metri;
- *viabilità territoriale di progetto e relativa fascia di rispetto* (DPR 610/1996);
- *viabilità locale e relativa fascia di rispetto* (DPR 610/1996): strade locali (strade di tipo F) con fascia di rispetto di 20 metri, ad eccezione delle strade vicinali, per le quali è di 10 metri.

11. SISTEMI STRUTTURANTI

11.1 Sistema insediativo

11.1.1 Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale

Ai sensi dell'art.28 della LR 20/2000, il PSC classifica il territorio comunale in:

- *territorio urbanizzato*, da sottoporre alla disciplina del Regolamento Urbanistico edilizio (RUE);
- *territorio urbanizzabile*, articolato dal PSC in *Ambiti per i nuovi insediamenti* (art. A-12, LR 20/2000) e *Ambiti specializzati per nuove attività produttive* (art. A-13, LR 20/2000), da sottoporre alla disciplina del Piano Operativo Comunale (POC);
- *territorio rurale*, da sottoporre alla disciplina del Regolamento Urbanistico edilizio (RUE).

Le perimetrazioni del territorio urbanizzato e le localizzazioni esemplificative ed emblematiche degli "Ambiti" individuate dal PSC sono elementi di riferimento per la definizione degli interventi di attuazione (POC e RUE).

Non sono da considerarsi variante al PSC modeste rettifiche dei perimetri del territorio urbanizzato (da sottoporre a RUE) e delle localizzazioni del territorio urbanizzabile (da disciplinare con i POC), effettuate con i successivi strumenti attuativi, motivate e argomentate sulla base di valutazioni dettagliate delle condizioni morfologiche, fisico – ambientali del suolo, nonché sulla base delle proprietà catastali e dei reali confini di proprietà rilevabili sul posto.

Tale discostamento non potrà in ogni caso essere superiore (in eccesso) al 5% del Territorio urbanizzato per gli interventi disciplinati dal RUE e alla Superficie territoriale massima indicata per le singole Aree di trasformazione per gli interventi regolati dai POC.

11.1.2 Perequazione urbanistica

Il PSC, in applicazione dell'Art 7 della L.R. 20/2000, persegue la perequazione urbanistica, ossia l'equa distribuzione, fra i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni urbane, dei vantaggi delle trasformazioni stesse in forma di diritti edificatori, e degli oneri correlati derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città e delle relative dotazioni territoriali.

Sempre in base alla legislazione regionale vigente, il PSC non assegna diritti edificatori, ma si limita a definire potenzialità massime di edificabilità. I diritti edificatori sono assegnati dal POC nella fase attuativa delle trasformazioni e sulla base della effettiva fattibilità degli interventi, in cambio della cessione gratuita delle aree di uso pubblico.

I diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali verranno assegnati in misura proporzionale alle proprietà immobiliari interessate, sulla base dei parametri dimensionali e dei criteri urbanistici, funzionali ed ambientali definiti in termini generali dal PSC e dettagliati dai POC.

11.1.3 Sistema insediativo storico

Il PSC definisce proprie politiche di tutela del patrimonio storico – culturale attraverso indicazioni proprie che dovranno essere sviluppate ed integrate dal RUE e dai POC.

In base al corredo analitico di riferimento che costituisce parte integrante del Quadro Conoscitivo, relativo al sistema insediativo nelle sue componenti storico – culturali, il PSC individua in prima battuta le modalità di intervento ammesse sugli edifici, compatibili con le caratteristiche tipologiche degli edifici, da dettagliare nel RUE.

Compiti assegnati dal PSC al RUE

Il sistema insediativo storico della Comunità Montana valle del Tidone è diviso in tre parti, coerentemente con le indicazioni della LR 20/2000; in particolare si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

sistema insediativo storico urbano e rurale (art. A-7 LR 20/2000)

- *centri storici* (perimetrazione amministrativa): costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica. Sono compresi i centri storici di Caminata, Nibbiano, Trebecco (Comune di Nibbiano), Trevozzo (Comune di Nibbiano), Pecorara, Cicogni (Comune di Pecorara), Costalta (Comune di Pecorara) e Pianello val Tidone per quanto riguarda i Capoluoghi ed i centri frazionali maggiori; sono inoltre evidenziati i perimetri dei centri storici di Arcello, Bazzari, Bilegno, Busseto, Ca' dei Fracchioni, Caprile, Casanova, Case Gazzoli, Case Piscine, Case Pradaglia, Case Rebuffi, Castellaro, Chiarone, Cicogni, Corneto di Sotto, Corneto di Sopra, Gabbiano Poggiolo, Genepreto, Marzonago, Masarola, Monte, Morago, Morasco, Poggio Moresco, Praticchia, Rocca d'Olgisio, Roncaglie di Sotto, Roncaglie di Sopra, Sala Mandelli, Santa Giustina, Seguzzone, Sevizzano Stadera, Tassara, Torre Gandini e Vallerenzo per quanto riguarda i centri frazionali minori. Individuati in base al corredo analitico della strumentazione urbanistica vigente dei quattro Comuni e rivisti in seguito nello specifico allegato "Analisi tipologica degli edifici dei tessuti storici, Capoluoghi e centri frazionali principali e secondari", costituiscono il tessuto urbanistico di maggiore interesse storico, costituito da tipologie edilizie significative e da valori morfologici riconosciuti.

POLITICHE ED INDIRIZZI ATTUATIVI:

All'interno di tali perimetri (ai sensi dell'art. A-7 della LR 20/2000):

- è vietato modificare i caratteri architettonici ed ambientali, nonché i manufatti anche isolati, che costituiscono testimonianza storica o culturale;
- sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
- non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi liberi destinati ad usi urbani e collettivi, nonché quelle di pertinenza dei complessi insediativi storici.

Il RUE, nel pieno rispetto delle indicazioni sopracitate, disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento, riprendendo, con alcune modifiche ed integrazioni, le prescrizioni della strumentazione urbanistica vigente;

edifici di interesse storico - architettonico (art. A-9 LR 20/2000)

- *beni monumentali* (vincolati ai sensi del DLgs 42/2004, art. 10): manufatti di interesse storico-architettonico vincolati con appositi Decreti Ministeriali, le cui trasformazioni o eventuali progetti di restauro risultano condizionate da specifiche autorizzazioni della Soprintendenza ai Beni Architettonici. I manufatti sottoposti a tale vincolo, per i quali viene suggerita una normativa di restauro scientifico, non possono essere demoliti, rimossi, modificati o restaurati senza l'autorizzazione dell'Ente competente. TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: su tali edifici vanno attivate le politiche di conservazione e valorizzazione definite dalla normativa vigente. Gli interventi edilizi su tali beni sono subordinati ad autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi degli Artt. 20, 21 e 22 del DLgs 42/2004..
- *beni pubblici vincolati* (DLgs 42/2004, art. 10): edifici e strutture di proprietà pubblica con un'età maggiore di cinquant'anni che costituiscono elementi di pregio storico o testimoniale per i quali viene suggerita una normativa di restauro conservativo dei valori architettonici e storici rilevati. Eventuali progetti che li riguardino devono essere concordati con la Soprintendenza ai Beni Architettonici.

TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: su tali edifici vanno attivate le politiche di conservazione e valorizzazione definite dalla normativa vigente. Gli interventi edilizi su tali beni sono subordinati ad autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi degli Artt. 20, 21 e 22 del Dlgs 42/2004..

- *elementi di interesse testimoniale*: edifici e manufatti isolati o all'interno di insediamenti rurali che rivestono interesse storico - testimoniale, per i quali viene suggerita una normativa di ristrutturazione edilizia vincolata.

TIPI DI INTERVENTO CONSENTITI: spetterà al RUE individuare nel dettaglio le modalità operative per favorire il recupero funzionale, la valorizzazione architettonica ed ambientale di tale patrimonio edilizio individuato sia sulla base della strumentazione urbanistica vigente che a seguito del censimento del territorio rurale.

11.1.4 Ambiti urbani consolidati.

Sono quelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione. L'adeguato livello di qualità è riferito alle caratteristiche dell'impianto urbanistico e del tessuto edilizio, ma soprattutto a valutazioni quantitative e qualitative delle dotazioni territoriali di cui ciascuna zona dispone: reti di urbanizzazione, aree per attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ambientali. Le perimetrazioni degli ambiti consolidati riportate includono la quasi totalità del tessuto urbano non storico presente nei centri abitati principali e destinato a funzioni prevalentemente residenziali, a servizi pubblici e privati, attività terziarie e direzionali con alcuni episodi di attività produttive di servizio compatibili con le funzioni prevalenti.

In questi ambiti, appunto in quanto "consolidati" nel loro assetto urbanistico, non si reputano necessarie operazioni di profonda trasformazione o di esteso reimpianto, mentre si ritengono in generale possibili ed opportuni interventi diffusi sulle singole unità edilizie: sia interventi di tipo conservativo per l'ammodernamento ed il rinnovo tecnologico in funzione del risparmio energetico, sia interventi sostitutivi (demolizione e ricostruzione) con esclusione, ovviamente, del patrimonio edilizio tutelato a vario titolo.

Il PSC perimetra gli ambiti urbani consolidati, articolati per tessuti urbanistici, in base ai criteri di cui all'art.A-10 della LR 20/2000. Una loro prima individuazione è contenuta nella tav. PSC3.2.1 "Tessuti urbani – indirizzi per il RUE".

Entro tali ambiti il PSC persegue obiettivi di qualificazione dei tessuti, di incremento della qualità insediativa, di articolazione delle funzioni compatibili, di miglioramento delle dotazioni territoriali.

POLITICHE ED INDIRIZZI ATTUATIVI:

Il PSC definisce nell'*Allegato 3* ai presenti indirizzi normativi, per ogni ambito individuato, gli obiettivi e le finalità da verificare nell'attuazione degli interventi. Si tratta di indirizzi e suggerimenti che dovranno essere articolati, precisati e dettagliati nella predisposizione e nell'attuazione del RUE.

Spetta infatti al RUE la definizione più puntuale ed articolata dei tessuti urbanistici caratterizzati da specifiche condizioni morfologiche, tipologiche e ambientali, disciplinando gli interventi edilizi e gli usi ammessi.

11.1.5 Ambiti di potenziale trasformazione

Il PSC individua gli Ambiti per i nuovi insediamenti (art. A-12 LR 20/2000) e gli Ambiti specializzati per nuove attività produttive (art. A-13 LR 20/2000), destinati a nuovi insediamenti (residenziali e produttivi), soggetti a pianificazione attuativa attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA), previo loro inserimento nel POC, sempre che quest'ultimo non assuma i caratteri di piano attuativo (come consentito dalla LR 20/2000).

Si evidenzia, inoltre, che per quanto riguarda le trasformazioni previste dalle strumentazioni urbanistiche vigenti dei quattro Comuni della Comunità Montana, attualmente in corso di attuazione, il PSC rimanda integralmente agli aspetti convenzionali di riferimento.

Ambiti per i nuovi insediamenti:

- *ambiti di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali a gestione comunale:* ambiti caratterizzati dalla previsione potenziale di nuove quote di insediamenti di tipo urbano (prevalentemente per funzioni residenziali e per servizi), localizzati prevalentemente in aree limitrofe all'area urbanizzata dei nuclei urbani principali, prive di vincoli di natura sovraordinata, geomorfologica ed ambientale. I nuovi insediamenti saranno individuati e selezionati dal Piano Operativo Comunale (POC) all'interno di tali ambiti e sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad esse connesse; tali ambiti sono così ubicati:
 - tre nel Comune di Pianello V.T. (per una superficie totale di circa 20 ha), dei quali il più ampio localizzato nel margine meridionale del Capoluogo, dove riprende ed amplia sensibilmente le previsioni di insediamenti residenziali residue definite dal PRG vigente, il secondo localizzato in prossimità della propaggine meridionale del centro abitato ed il terzo in un'area libera in posizione nord – occidentale, a ridosso della sponda sinistra del torrente Tidone;
 - cinque nel Comune di Nibbiano (per una superficie totale di circa 24 ha), dei quali uno a Nord del Capoluogo, uno a Sud di Trebecco, due nel centro abitato di Trevozzo ed uno ad Est del nucleo di Strà;
 - due nel Comune di Pecorara (per una superficie totale di circa 4 ha), dei quali uno nel Capoluogo (Pecorara Vecchia) ed uno a Nord del centro abitato di Costalta;
- *ambiti di potenziale localizzazione dell'espansione turistico - ricettiva a gestione intercomunale:* ambiti caratterizzati dalla previsione potenziale di nuove quote di insediamenti per funzioni prevalentemente turistico – ricettive (per una Superficie Territoriale di circa 9 ha), localizzati nel territorio comunale di Pecorara. I nuovi insediamenti saranno individuati e selezionati dal Piano Operativo Intercomunale all'interno di tali ambiti e sottoposti a progettazione unitaria, al fine di assicurare la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connesse. Tali ambiti, entrambi ubicati nel territorio comunale di Pecorara, saranno così localizzati:
 - uno nella estrema propaggine meridionale del territorio Comunale, ad Est del centro frazionale di Praticchia;
 - uno in area centrale, a ridosso dei centri frazionali di Caprile e Busseto.

Ambiti specializzati per nuove attività produttive:

- *ambito di potenziale localizzazione dell'espansione degli insediamenti produttivi a gestione comunale:* ambiti caratterizzati dalla previsione potenziale di nuovi insediamenti per attività artigianali/produttive, localizzati in aree limitrofe alla zona produttiva di rilievo esistente in prossimità del centro frazionale di Strà. I nuovi insediamenti saranno individuati e selezionati dal Piano Operativo Comunale (POC) all'interno di tali ambiti e sottoposti a progettazione unitaria, al fine di assicurare la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connesse.
- *ambito di potenziale localizzazione dell'espansione artigianale/produttiva a gestione intercomunale:* ambiti caratterizzati dalla previsione potenziale di insediamenti di tipo urbano (prevalentemente per funzioni artigianali/produttive), localizzato ad Est del centro abitato di Pianello val Tidone, ad integrazione della zona artigianale esistente. I nuovi insediamenti saranno individuati e selezionati dal Piano Operativo Intercomunale all'interno di tali ambiti e sottoposti a progettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi connesse.

POLITICHE ED INDIRIZZI ATTUATIVI:

Il PSC definisce nell'*Allegato 1* e nell'*Allegato 2* ai presenti indirizzi normativi, per ogni ambito individuato, gli obiettivi e le finalità, le regole urbanistiche e ambientali (indici massimi, funzioni, permeabilità, dotazioni ecologico – ambientali e prescrizioni specifiche per l'attuazione), da verificare nell'attuazione degli interventi. Si tratta di indirizzi e suggerimenti che dovranno essere articolati, precisati e dettagliati nella predisposizione e nell'attuazione dei singoli POC.

In sede di POC, la progettazione degli ambiti di trasformazione dovrà, in particolare, approfondire lo studio delle tipologie edilizie ed urbanistiche, non limitandosi a soluzioni mono - bifamiliari al centro del lotto, ma ricercando soluzioni articolate e differenziate sia per quanto attiene alla possibilità di aggregazione dei moduli abitativi, sia per quanto riguarda la composizione degli spazi aperti e delle urbanizzazioni.

11.2. Sistema del territorio rurale

11.2.1 Definizione ed obiettivi generali

Il territorio rurale si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti politiche di salvaguardia dei valori naturali, ambientali e paesaggistici extraurbani, con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili.

Conseguentemente, per il territorio rurale della Comunità Montana valle del Tidone, il PSC propone in modo integrato obiettivi di tutela degli aspetti paesaggistici e ambientali, di valorizzazione degli aspetti produttivi, di incremento della qualità ecologica e ambientale, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale, perseguendo obiettivi generali quali:

- la difesa del suolo e degli aspetti idrogeologici, geologici ed idraulici;
- la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e struttura tradizionale;
- la tutela dei suoli ad elevata vocazione agricola, promuovendo lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e multifunzionale;
- la costituzione di una rete paesaggistica ed ambientale di scala locale, interconnessa alla rete di scala provinciale.

11.2.2 Articolazione degli ambiti

Il PSC articola gli ambiti del territorio rurale, in base alle caratteristiche fisico – ambientali ed alle esigenze di corretto utilizzo delle potenzialità agricole, individuando specifici tessuti paesaggistici, ambientali e produttivi, in base ai criteri di cui all'art.A-17, A-18, A-19 della LR 20/2000, nonché delle indicazioni e dell'articolazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Una prima individuazione e articolazione del territorio rurale, contenuta nella tav. PSC3.2.2 "Territorio rurale - indirizzi per il RUE", articola il territorio rurale secondo i seguenti ambiti:

- *ambiti di valore naturale e ambientale* (art. A-17 LR 20/2000).
- *ambiti agricoli di rilievo paesaggistico* (art. A-18 LR 20/2000);
- *ambiti a vocazione produttiva agricola* (art. A-19 LR 20/2000);

Spetta al RUE la definizione più puntuale ed articolata dei tessuti extraurbani caratterizzati da specifiche condizioni morfologiche, produttive ed ambientali, disciplinando gli interventi e gli usi ammessi.

Il PSC individua inoltre un Corridoio di collegamento ecologico, relativo alla necessità di individuare un corridoio ecologico ambientale est – ovest, coincidente con l'alveo del torrente Tidone all'altezza del restringimento tra i centri di Trezzo e Pianello val Tidone, finalizzato alla riorganizzazione e rinaturalizzazione dell'ambito stesso ed alla mitigazione degli impatti eventuali derivanti dalla proposta di variante viabilistica della ex SS 412.

11.2.3 Disciplina

Come detto, spetterà al RUE definire e puntualizzare la disciplina del territorio rurale.

Il PSC individua in ogni caso alcuni indirizzi ed elementi di riferimento per la redazione del RUE.

Compiti assegnati dal PSC al RUE

Ambiti di valore naturale e ambientale (art. A-17 LR 20/2000): sono le aree da sottoporre ad una speciale disciplina di tutela e a locali progetti di valorizzazione, promuovendo la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici, salvaguardando la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali presenti.

E' demandata al RUE la disciplina degli interventi ammessi, nel rispetto dei seguenti obiettivi, indicati dal PSC:

- recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie;
- realizzazione di infrastrutture pubbliche e di reti energetiche - tecnologiche solo nel caso in cui non sussistano alternative localizzative;
- realizzazione dei soli manufatti tecnologici e di servizio compatibili e connessi con la disciplina di tutela e valorizzazione.

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18 LR20/2000): aree che presentano caratteristiche di qualità ed integrità nel rapporto fra ambiente naturale – paesaggistico ed attività antropiche.

La disciplina degli interventi ammessi, nel rispetto delle politiche attuative specificate dal PSC, è interamente demandata al RUE.

POLITICHE ED INDIRIZZI ATTUATIVI:

- condizionare e limitare gli eventuali interventi ammessi alle esigenze di rispetto ambientale e paesaggistico, incentivando il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico – architettonico, considerare lo stato dell'offerta agrituristica, del turismo rurale e delle attività complementari e/o connesse all'agricoltura;
- promuovere prioritariamente interventi di conservazione e valorizzazione degli assetti morfologici e botanico vegetazionali esistenti;
- condizionare e limitare gli interventi ammessi alle esigenze di rispetto ambientale e paesaggistico locale, incentivando il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico – architettonico, ai fini dell'offerta agrituristica, del turismo rurale e delle attività complementari e/o connesse all'agricoltura, sulla base delle indicazioni di cui all'art.11.6 delle norme del PTCP;
- consentire, oltre all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, attività agricole integrate con funzioni di miglioramento del paesaggio e dell'ambiente, fruizione di percorsi agro – naturalistici, agricoltura biologica, agriturismo e turismo rurale; conseguentemente, dovranno prioritariamente essere promossi interventi di conservazione e valorizzazione degli assetti morfologici e botanico vegetazionali esistenti;
- ammettere, inoltre, attività sportive - ricreative (laghetti da pesca, attività hobbistiche, maneggio sportivo, golf, ecc.).

DISCIPLINA INSEDIATIVA DELL'AMBITO:

Oltre all'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, sono consentite attività agricole integrate con funzioni di miglioramento del paesaggio e dell'ambiente, fruizione di percorsi agro – naturalistici, agricoltura biologica, agriturismo e turismo rurale; conseguentemente, dovranno prioritariamente essere promossi interventi di conservazione e valorizzazione degli assetti morfologici e botanico vegetazionali esistenti.

Sono inoltre ammesse attività sportive - ricreative (laghetti da pesca, attività hobbistiche, maneggio sportivo, golf, ecc.).

Tutte le modalità attuative ed i rispettivi indici urbanistico – ecologico sono riportati nel RUE.

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. A-19 LR20/2000): ambiti che presentano elevate caratteristiche pedologiche ed agronomico – produttive, con particolare riferimento alle zone tipiche di produzione. Sono caratterizzati da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonei, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione.

La disciplina degli interventi ammessi, nel rispetto delle politiche attuative specificate dal PSC, è interamente demandata al RUE.

POLITICHE ED INDIRIZZI ATTUATIVI:

Le politiche da applicare a questo ambito avranno come obiettivo primario l'aumento della competitività, la crescita della dimensione delle imprese, l'incremento della capacità di innovazione dei prodotti e della riconversione delle colture dove necessario. In questo ambito, la pianificazione territoriale ed urbanistica e la programmazione di settore favoriscono la diffusione e il potenziamento dell'azienda produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti.

Si individuano i seguenti obiettivi prioritari:

- recupero, riqualificazione e ampliamento degli edifici aziendali esistenti;
- trasformazione del suolo e nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione dovranno essere ammessi solo in ragione di specifici piani e programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (Piani di sviluppo aziendali, Psa), o da programmi di settore predisposti in attuazione della normativa comunitaria, e qualora non si possano soddisfare le nuove esigenze connesse alle attività aziendali, attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente; per usufruire di questa possibilità, allo scopo di disincentivare eventuali attuazioni di carattere speculativo, sarà necessario mettere formalmente in relazione la nuova edificazione alla consistenza catastale dell'azienda, dalla quale il nuovo edificio non potrà essere disgiunto, pena il decadimento del diritto edificatorio maturato;
- nuovi edifici ad uso residenziale (per una superficie utile massima di 280 mq) dovranno essere ammessi in ragione di specifici Piani di sviluppo aziendali (Psa) e qualora non si possano soddisfare le nuove esigenze abitative, connesse alle attività aziendali, attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente; per usufruire di questa possibilità, allo scopo di disincentivare eventuali attuazioni di carattere speculativo, sarà necessario mettere formalmente in relazione la nuova edificazione alla consistenza catastale dell'azienda, dalla quale il nuovo edificio non potrà essere disgiunto, pena il decadimento del diritto edificatorio maturato;
- recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie.

DISCIPLINA INSEDIATIVA DELL'AMBITO:

Le nuove costruzioni sono ammesse esclusivamente nel caso di abitazioni, impianti, infrastrutture e attrezzature necessarie alle attività collegate alla produzione agricola e precisamente, secondo gli indici urbanistico – ecologici riportati nel RUE:

- *abitazioni* in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali e culturali dei soggetti aventi titolo. E' consentita la realizzazione di impianti sportivi scoperti ad uso privato.
- *allevamenti aziendali ed interaziendali* comprensivi di stalle e porcilaie, fabbricati e strutture di servizio dell'azienda agricola e strettamente integrati all'attività dell'azienda stessa, ovvero funzionali all'attività di più aziende agricole, quali fienili, depositi, sili, serbatoi idrici, magazzini per i prodotti del suolo, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;
- *impianti produttivi agro – alimentari*, ovvero strutture adibite alla prima trasformazione, alla manipolazione ed alla conservazione e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, in prevalenza dei prodotti delle aziende agricole, singole o associate, quali caseifici, impianti molitori, cantine, frigoriferi, serre,

nonché le relative strutture complementari comprese le abitazioni per il personale necessario per la sorveglianza di detti impianti. Non sono comprese le strutture aventi carattere meramente industriale che rientrano negli usi produttivi.

- *impianti zootecnici intensivi*, riferiti a quegli allevamenti aventi carattere intensivo, cioè con alimentazione del bestiame effettuata mediante razioni alimentari non riproducibili dall'azienda (o riproducibili in misura inferiore al 25% del totale in unità foraggiere). I fabbricati di servizio di questo tipo di impianti intensivi sono da considerarsi parte integrante del medesimo uso.

11.2.4 Riuso del patrimonio edilizio per funzioni non connesse con l'attività agricola

Gli insediamenti ricompresi nel presente articolo sono quelli oggi presenti sul territorio extraurbano, destinati o utilizzati per funzioni non connesse con l'attività agricola. Per tali insediamenti vengono fissati criteri ed indirizzi al fine di attivare la loro riqualificazione, demolizione o consolidamento.

Il RUE definirà, per questi insediamenti, le modalità di intervento, le funzioni ammesse e gli indici urbanistico – ecologico.

POLITICHE ED INDIRIZZI ATTUATIVI:

- favorire la conservazione ed il riuso degli edifici di interesse storico – architettonico, e testimoniale: *edifici di interesse storico – architettonico*, da disciplinare con la modalità di intervento del restauro scientifico; *edifici di interesse testimoniale*, da disciplinare con la modalità di intervento della ristrutturazione edilizia vincolata;
- evitare in ogni caso che il riuso degli edifici di interesse storico – architettonico e testimoniale comporti lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale e paesaggistico rurale;
- la progettazione degli interventi dovrà per tutte e due le categorie di edifici essere integrata da un'analisi dell'edificio che ne individui la genesi storica, le parti incongrue, gli elementi di pregio, anche in rapporto al contesto di riferimento;
- definire *limitazioni al numero delle unità immobiliari* ricavabili da ciascun edificio in relazione alla tipologia edilizia: il PSC suggerisce di tenere come riferimento la seguente normativa: max 2 alloggi recuperabili per edificio, per un massimo di 6 unità immobiliari per corte. Nel caso in cui la tipologia lo consenta, potranno essere previste 3 unità immobiliari per edificio, comunque per un massimo di 6 unità immobiliare per corte;
- individuare condizioni minime relative alle infrastrutture ed ai requisiti della rete stradale e delle infrastrutture a rete;
- consentire adeguamenti funzionali (max 20% della Sc) per gli edifici residenziali accatastati al NCEU che non presentino valore storico – architettonico e testimoniale.

11.3. Sistema delle dotazioni territoriali

11.3.1 Mobilità

E' compito del POC dare attuazione all'assetto delle infrastrutture della mobilità individuato dal PSC, sia attraverso interventi inseriti nel Programma comunale delle opere pubbliche, sia attraverso il concorso delle opere inserite all'interno degli Ambiti di trasformazione, verificando che esse corrispondano per caratteristiche, funzionalità e prestazioni alle indicazioni del PSC.

Il RUE potrà eventualmente specificare e dettagliare le caratteristiche tecniche delle infrastrutture.

Il PSC individua in particolare:

- *la variante viabilistica alla ex SS412 "val Tidone"*

Variante viabilistica, previsione residua del Piano Regolatore Vigente del Comune di Nibbiano fatta propria dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e riproposta, a seguito di una ulteriore verifica di fattibilità attuativa e ambientale, dal PSC. Si dirama, con una nuova rotatoria, dalla ex-SS412 "Val Tidone", all'altezza dell'incrocio con il ponte sul Tidone per Pianello val Tidone, corre, parallelamente, a Sud del centro abitato di Trevozzo, ricollegandosi alla ex SS412 con una seconda rotatoria, al limite occidentale di Trevozzo. Rappresenta un'ipotesi progettuale che il PSC consegna alle strategie di livello provinciale, per consentire, nel tempo, la fattibilità di una variante funzionale, in grado di restituire la viabilità attuale al traffico locale. L'ipotesi, infatti, prevede la realizzazione di un nuovo asse viabilistico di scorrimento che, oltre a by-passare completamente il centro di Trevozzo, con conseguente decongestione del traffico veicolare pesante di attraversamento, e risoluzione delle problematiche di sicurezza per i pedoni legate al restringimento della carreggiata in centro abitato, consenta di raccogliere l'aumento di mezzi pesanti conseguente alle nuove previsioni potenziali di ampliamento della zona artigianale di Pianello val Tidone.

Le indicazioni grafiche del PSC relative ai tracciati hanno quindi valore indicativo per quanto riguarda lo sviluppo e la localizzazione di massima del tracciato, la posizione dei nodi e la conseguente gerarchia stradale che comportano, fino alla redazione esecutiva dei singoli progetti esecutivi infrastrutturali. Nel caso in cui il tracciato, nella sua versione progettuale definitiva, uscisse dall'impronta infrastrutturale individuata, dovrà essere predisposta una specifica variante.

- *l'ambito di protezione ambientale del corridoio infrastrutturale*

Al fine della qualificazione del paesaggio, dell'abbattimento dell'inquinamento acustico, nonché per ridurre l'eccessiva prossimità delle fonti d'inquinamento chimico conseguente al traffico motorizzato, lungo il tracciato della variante viabilistica è individuato uno specifico corridoio di salvaguardia, una fascia di ambientazione stradale di ampiezza variabile definita "ambito di protezione ambientale del corridoio infrastrutturale", compresa o meno all'interno delle fasce di rispetto, destinata ad accogliere gli interventi di ambientazione, nonché alla realizzazione di eventuali piste ciclabili.

Le tipologie di ambientazione comprendono:

- il mantenimento delle alberature esistenti comprensivo degli eventuali interventi di manutenzione e di sostituzione delle stesse alberature;
- la messa a dimora di nuovi filari d'alberi, utilizzando prevalentemente le essenze appartenenti alla vegetazione tipica della zona;
- la realizzazione di fasce alberate che dovranno indicativamente essere realizzate con essenze appartenenti alla vegetazione tipica della zona e con analoghe essenze arbustive;
- la realizzazione di dune alberate, consistenti indicativamente in movimenti di terra di altezza non inferiore a m. 3 dal piano stradale, opportunamente sistemati per il deflusso e l'assorbimento delle acque piovane da attrezzare con essenze appartenenti alla vegetazione tipica della zona e con analoghe essenze arbustive;
- l'installazione di barriere antirumore artificiali, utilizzando preferibilmente quelle realizzate in legno e comunque integrate da sistemazioni a verde;

- *la viabilità locale di progetto a servizio dei nuovi insediamenti potenziali*
 Ipotesi progettuale di viabilità locale legata alla necessità di ovviare alle potenziali difficoltà di natura viabilistica derivanti dalle trasformazioni a carattere prevalentemente residenziale e prevalentemente artigianale/produttivo previste dal PSC a Pianello val Tidone. L'ipotesi progettuale prevede la costituzione di due strade di gronda a Sud ed a Est del centro abitato che, una volta ultimate, dovrebbero, in primo luogo, garantire la necessaria urbanizzazione viabilistica dei nuovi insediamenti potenziali, in secondo luogo, costituire una sorta di circonvallazione di Pianello val Tidone (con conseguente razionalizzazione del sistema viabilistico locale) e, al contempo, rappresentare una barriera fisica ad eventuali spinte di crescita incontrollate.
 Le indicazioni grafiche del PSC relative ai tracciati hanno quindi valore indicativo per quanto riguarda lo sviluppo e la localizzazione di massima del tracciato, la posizione dei nodi e la conseguente gerarchia stradale che comportano, fino alla redazione esecutiva dei singoli progetti esecutivi infrastrutturali. Nel caso in cui il tracciato, nella sua versione progettuale definitiva, uscisse dall'impronta infrastrutturale individuata, dovrà essere predisposta una specifica variante.
 Il PSC individua inoltre il sistema della viabilità classificato sulla base del Nuovo codice della strada, con le relative fasce di rispetto.

11.3.2 Infrastrutture per l'urbanizzazione

Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti, definite sulla base della legislazione regionale di riferimento.

Tali dotazioni, indispensabili per ogni trasformazione territoriale (promossa sia attraverso intervento urbanistico diretto che attraverso strumento urbanistico preventivo), possono essere attuate:

- direttamente dall'Amministrazione comunale, attraverso la programmazione delle proprie opere pubbliche;
- attraverso il POC, all'interno degli Ambiti di trasformazione e gli Ambiti di riqualificazione, secondo modalità procedurali, tecniche ed economiche definite dal POC;
- attraverso il POC, all'interno degli ambiti consolidati, qualora si ritenga in quella sede di promuovere (entro il termine di validità del POC), interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti.

11.3.3 Attrezzature e spazi collettivi

La dotazione di attrezzature e spazi collettivi è articolata dal PSC su due livelli:

- servizi urbani e tecnologici
 - *zone per attrezzature cimiteriali*: strutture ed impianti per l'inumazione, tumulazione e culto dei defunti e relativi edifici di servizio;
 - *zone per attrezzature tecnologiche*: attrezzature tecnologiche pubbliche e/o di interesse pubblico;
- servizi di quartiere
 - *zone per attrezzature scolastiche*: istruzione prescolastica e scolastica dell'obbligo, nonché attrezzature culturali, ricreative, sportive e di servizio connesse alle attrezzature scolastiche;
 - *zone per attrezzature sociali e di interesse comune*: sedi di servizi pubblici, amministrativi, sociali, assistenziali e di interesse collettivo;
 - *zone per attrezzature religiose*: generalità delle attrezzature religiose e dei servizi religiosi promossi da Enti religiosi, aventi oltre che fini di culto anche finalità ricreative, culturali, assistenziali, etc.;
 - *zone per il verde attrezzato e parchi pubblici*: zone destinate a giardini pubblici attrezzati e a parchi pubblici;
 - *zone per parcheggi attrezzati*: zone destinate a parcheggi pubblici e/o di uso pubblico.

Spetterà al RUE meglio articolare e dettagliare le previsioni del PSC, con particolare riferimento alle tipologie dei servizi.

Le dotazioni previste dal PSC possono essere attuate:

- direttamente dall'Amministrazione comunale, attraverso la programmazione delle proprie opere pubbliche, previa acquisizione delle aree necessarie attraverso proprie fonti di finanziamento o previo accordo con i privati interessati alla realizzazione e alla futura gestione degli interventi e dei relativi servizi;
- attraverso il POC, all'interno degli Ambiti di trasformazione e di riqualificazione, sulla base delle indicazioni del PSC, secondo modalità procedurali, tecniche ed economiche definite dal POC;
- attraverso il POC, all'interno degli ambiti consolidati, qualora si ritenga in quella sede di promuovere (entro il termine di validità del POC), sia direttamente sia attraverso Accordi con i privati, interventi di adeguamento delle dotazioni esistenti.

PSC, Indirizzi normativi

Allegato 1

AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI (art. A-12 LR 20/2000)

- Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali - PR1
 - Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali - PR2
 - Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali - PR3
 - Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali - NR1
 - Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali - NR2
 - Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali - NR3
 - Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali - NR4
 - Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali - NR5
 - Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali - PeR1
-
- Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione turistico/ricettiva - PeT1
 - Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione turistico/ricettiva - PeT2
 - Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione turistico/ricettiva - PeT3
 - Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione turistico/ricettiva - PeT4

Premessa

Vengono di seguito delineati gli indirizzi urbanistici e ambientali di cui i Piani Operativi Comunali (POC), come definiti dalla LR 20/2000, dovranno tenere conto dell'attuazione degli ambiti di potenziale trasformazione previsti dal PSC.

Si tratta di regole e indirizzi che dovranno essere articolati, precisati e dettagliati con l'attuazione dei singoli Piani Operativi Comunali.

In sede di POC, la progettazione degli Ambiti di potenziale trasformazione dovrà in particolare approfondire lo studio delle tipologie edilizie ed urbanistiche, non limitandosi a soluzioni mono - bifamiliari al centro del lotto, ma ricercando soluzioni articolate e differenziate sia per quanto attiene alla possibilità di aggregazione dei moduli abitativi, sia per quanto riguarda la composizione degli spazi aperti e delle urbanizzazioni.

Viene, di seguito, proposto un breve glossario delle regole urbanistiche e ambientali (indici massimi, funzioni, permeabilità, dotazioni ecologico – ambientali), da verificare nell'attuazione degli interventi.

DEFINIZIONI

- Parametri urbanistici:
 - *Superficie territoriale (St)*
Area sulla quale uno strumento urbanistico vigente è attuato per mezzo di intervento preventivo; è comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria.
 - *Indice di Utilizzazione territoriale (Ut)*
Esprime la superficie utile massima realizzabile per ogni mq di Superficie territoriale (St).

- Superfici:
 - *Superficie utile (Su)*
È costituita dalla superficie di pavimento, di alloggi o U.I., misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne la cui superficie va calcolata, in proiezione, una sola volta ed inserita nella Superficie non residenziale (Snr). Costituiscono Su i locali di servizio che, per le loro caratteristiche funzionali e strutturali, sono potenzialmente abitabili o utilizzabili per funzione principale.
 - *Superficie non residenziale (Snr)*
È costituita dalla somma delle superfici nette di pertinenza dell'U.I., quali logge e balconi, nonché di quelle di pertinenza dell'organismo edilizio, quali androni di ingresso, porticati liberi (esclusi quelli di uso pubblico), scale (per la loro proiezione a terra) e, quando ubicati in locali non potenzialmente abitabili o non destinabili a funzioni principali: rimesse o posti macchina coperti, cantine e soffitte, centrali termiche (anche singole). Tali superfici si intendono misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
 - *Superficie complessiva (Sc)*
Risulta dalla somma della Superficie utile (Su) ed il 60% della Superficie non residenziale (Snr), ovvero:
$$Sc = Su + 60\% Snr$$
 - *Superficie permeabile (Sp)*
Porzione di terreno libera da edificazioni, sovrastanti o sottostanti, e/o da altre opere impermeabili, che consente alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente gli strati inferiori del suolo.

Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali PR1



Obiettivi e finalità

Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti di tipo urbano, prevalentemente residenziali e per servizi. In considerazione del carattere urbano di tale ambito, e conseguentemente alla necessità di garantire una compresenza di funzioni (mix funzionale) si prevedono quote minoritarie per servizi alla residenza, attrezzature di interesse collettivo e funzioni di tipo commerciale (prevalentemente al dettaglio) a servizio dei nuovi abitanti.

I nuovi insediamenti si dovranno caratterizzare per un elevato livello di qualità degli spazi urbani interni agli ambiti, sia pubblici che privati, da conseguire non solo attraverso criteri di sostenibilità ambientale, architettonica ed edilizia, ma anche attraverso il meccanismo attuativo perequativo.

Si dovranno, inoltre, evitare fenomeni di dispersione insediativa, favorendo la compattezza dei sistemi urbani e contenendo il consumo di suolo.

Ambito di potenziale attuazione

Il POC interesserà un'area ricompresa tra la via S. L. e Faustina (ad Est), via E. Carelli (ad Ovest) ed il centro abitato del Capoluogo a Nord. Il margine meridionale dell'ambito di trasformazione dovrà essere definito tenendo conto dei segni territoriali esistenti, delle problematiche contingenti legate al dissesto e della necessità di armonizzarsi con il sistema insediativo circostante.

Regole urbanistiche e ambientali

St = max 22 ha

Ut = max 0,3 mq/mq

Sc = max 66.000 mq

Funzioni previste = residenza, servizi ed attrezzature collettive, ricettivo – alberghiero, terziario.

L'Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attentamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando ed massimizzando le funzioni residenziali e turistico – ricettive, anche per quanto riguarda l'impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, escludendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 70% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro

Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche

I nuovi manufatti dovranno come detto integrarsi organicamente e armoniosamente sia con il contesto insediativo presente sui tre margini costruiti (Nord, Est ed Ovest) sia con lo scenario ambientale presente a Sud dell'ambito di potenziale trasformazione. A tale scopo si dovrà prevedere la concentrazione della volumetria edificabile in prossimità dei bordi edificati ed evitare, conseguentemente, fenomeni di parcellizzazione delle aree in cessione.

Sarà, inoltre, necessario prevedere una fascia verde di ambientazione lungo il nuovo asse di collegamento viabilistico programmato a supporto delle nuove edificazioni, posto a Sud dell'intervento, attrezzata con pista ciclo – pedonale.


Per il dettaglio delle mitigazioni relative agli aspetti ambientali e territoriali si rimanda alle schede della Valsat relative all'azione di Piano 9.a.1. Di seguito, si riportano, comunque, le principali prescrizioni in campo ambientale.

- In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione (con particolare riferimento alle infrastrutture viarie esistenti e di progetto), preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente mascherate con essenze arboree ed arbustive. Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali misure correttive.
- Si dovrà prevedere la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognaria (rete acque nere).
- Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazioni alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione comunali, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa.
- Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l'impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.
- Per quanto riguarda l'aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l'applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione.
- Sono vietate nuove edificazioni residenziali nelle aree riconosciute come frana attiva o quiescente nella carta geologica allegata al PSC e nelle aree individuate come "Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)" nella cartografia relativa al dissesto - elaborati QC2.1.1a/b e QC2.1.6a/b. Ogni modifica inerente le tematiche relative al dissesto dovrà essere affrontata e valutata nell'ambito di un procedimento di variante.
- Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.
- Nel caso in cui i progetti determinino distruzioni o modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione dovrà essere eseguita la procedura necessaria per il

conseguimento dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 146 del DLgs 42/2004; a tal fine in fase di progettazione dovrà essere elaborato un documento specifico relativo all'inserimento paesaggistico dell'opera con l'individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione ("Relazione paesaggistico-ambientale" ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, ottobre 2003).

- Le formazioni arboree locali presenti lungo i corpi idrici secondari dovranno essere, per quanto possibile, tutelate in modo da garantire la continuità dei corridoi ecologici ivi presenti e, allo stesso modo, andranno protette le siepi presenti lungo i confini interpoderali.
- Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalla previsione di piano, si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive di essenze autoctone, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi e realizzate con sesto d'impianto non regolare e di spessore almeno pari a 5 m, in modo da limitare la visibilità delle nuove edificazioni ed il contrasto da esse generato sul contesto circostante.
- Dove possibile occorre prediligere il riuso di suolo già trasformato, avendo comunque cura di favorire una collocazione dei nuovi insediamenti in adiacenza a zone urbanizzate già esistenti, allo scopo di evitare un inutile consumo di territorio e la formazione di aree intercluse; tutte le nuove edificazioni dovranno essere progettate secondo criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell'occupazione dei suoli, limitando il più possibile l'impermeabilizzazione dei suoli stessi.
- Dovrà essere previsto l'interramento o lo spostamento della linea elettrica MT che interessa l'ambito in esame, nel caso in cui le fasce laterali di rispetto per l'obiettivo di 0,2 μ T interessino le nuove edificazioni; inoltre i progetti dovranno prevedere un azionamento interno ai comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto di 0,2 μ T della linea MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità di 0,2 μ T.
- Per quanto riguarda gli aspetti geologici e relativamente alla stabilità dei versanti si rimanda alla Relazione Geologica del PSC.
- La nuova area dovrà essere dotata di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, coerentemente con il sistema di raccolta previsto dal Gestore del servizio.
- Per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori dovranno essere impiegati, ove possibile, materiali di recupero.
- La progettazione dei nuovi edifici dovrà considerare la possibilità di applicare criteri di bioedilizia. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti si applicano le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/2008).

Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali
PR2



Obiettivi e finalità

Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti di tipo urbano, prevalentemente residenziali e per servizi. In considerazione del carattere urbano di tale ambito, e conseguentemente alla necessità di garantire una compresenza di funzioni (mix funzionale) si prevedono quote minoritarie per servizi alla residenza, attrezzature di interesse collettivo e funzioni di tipo commerciale (prevalentemente al dettaglio) a servizio dei nuovi abitanti.

I nuovi insediamenti si dovranno caratterizzare per un elevato livello di qualità degli spazi urbani interni agli ambiti, sia pubblici che privati, da conseguire non solo attraverso criteri di sostenibilità ambientale, architettonica ed edilizia, ma anche attraverso il meccanismo attuativo perequativo.

Si dovranno, inoltre, evitare fenomeni di dispersione insediativa, favorendo la compattezza dei sistemi urbani e contenendo il consumo di suolo.

Ambito di potenziale attuazione

Il POC interesserà un'area meridionale del centro abitato del Capoluogo, ricompresa tra la via S. L. e Faustina (ad Ovest) e via Agazzano (ad Est). Il margine meridionale dell'ambito di trasformazione dovrà essere definito tenendo conto dei segni territoriali esistenti, delle problematiche contingenti legate al dissesto e della necessità di armonizzarsi con il sistema insediativo circostante.

Regole urbanistiche e ambientali

St = max 2,2 ha

Ut = max 0,3 mq/mq

Sc = max 6.600 mq

Funzioni previste = residenza, servizi ed attrezzature collettive, ricettivo – alberghiero, terziario.

L'Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attentamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando ed massimizzando le funzioni residenziali e turistico – ricettive, anche per quanto riguarda l'impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, escludendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 70% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro

Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche

I nuovi manufatti dovranno come detto integrarsi organicamente e armoniosamente sia con il contesto insediativo presente sui tre margini costruiti (Nord, Est ed Ovest) sia con lo scenario ambientale presente a Sud dell'ambito di potenziale trasformazione. A tale scopo si dovrà prevedere la concentrazione della volumetria edificabile in prossimità dei bordi edificati ed evitare, conseguentemente, fenomeni di parcellizzazione delle aree in cessione.


Per il dettaglio delle mitigazioni relative agli aspetti ambientali e territoriali si rimanda alle schede della Valsat relative all'azione di Piano 9.a.1. Di seguito, si riportano, comunque, le principali prescrizioni in campo ambientale.

- In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione (con particolare riferimento alle infrastrutture viarie esistenti e di progetto), preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente mascherate con essenze arboree ed arbustive. Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali misure correttive.

- Si dovrà prevedere la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognaria (rete acque nere).
- Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazioni alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione comunali, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa.
- Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l'impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.
- Per quanto riguarda l'aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l'applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione.
- Sono vietate nuove edificazioni residenziali nelle aree riconosciute come frana attiva o quiescente nella carta geologica allegata al PSC e nelle aree individuate come "Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)" nella cartografia relativa al dissesto - elaborati QC2.1.1a/b e QC2.1.6a/b. Ogni modifica inerente le tematiche relative al dissesto dovrà essere affrontata e valutata nell'ambito di un procedimento di variante.
- Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.
- Nel caso in cui i progetti determinino distruzioni o modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione dovrà essere eseguita la procedura necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 146 del DLgs 42/2004; a tal fine in fase di progettazione dovrà essere elaborato un documento specifico relativo all'inserimento paesaggistico dell'opera con l'individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione ("Relazione paesaggistico-ambientale" ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, ottobre 2003).
- Le formazioni arboree locali presenti lungo i corpi idrici secondari dovranno essere, per quanto possibile, tutelate in modo da garantire la continuità dei corridoi ecologici ivi presenti e, allo stesso modo, andranno protette le siepi presenti lungo i confini interpoderali.
- Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalla previsione di piano, si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive di essenze autoctone, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi e realizzate con sesto d'impianto non regolare e di spessore almeno pari a 5 m, in modo da limitare la visibilità delle nuove edificazioni ed il contrasto da esse generato sul contesto circostante.
- Dove possibile occorre prediligere il riuso di suolo già trasformato, avendo comunque cura di favorire una collocazione dei nuovi insediamenti in adiacenza a zone urbanizzate già esistenti, allo scopo di evitare un inutile consumo di territorio e la formazione di aree intercluse; tutte le nuove edificazioni dovranno essere progettate secondo criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell'occupazione dei suoli, limitando il più possibile l'impermeabilizzazione dei suoli stessi.
- Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità di 0,2 μ T.
- Per quanto riguarda gli aspetti geologici e relativamente alla stabilità dei versanti si rimanda alla Relazione Geologica del PSC.

- La nuova area dovrà essere dotata di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, coerentemente con il sistema di raccolta previsto dal Gestore del servizio.
- Per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori dovranno essere impiegati, ove possibile, materiali di recupero.
- La progettazione dei nuovi edifici dovrà considerare la possibilità di applicare criteri di bioedilizia. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti si applicano le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/2008).

Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali
PR3



Obiettivi e finalità

Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti di tipo urbano, prevalentemente residenziali e per servizi. In considerazione della delicatezza della localizzazione, molto prossima alla sponda del torrente Tidone, i nuovi insediamenti programmati dovranno in prima istanza configurarsi come il completamento organico e qualitativo (per caratteristiche insediative, morfologiche e funzionali) del margine esistente, caratterizzato da tessuti prevalentemente residenziali e, secondariamente, attenersi alle indicazioni di natura gestionale espresse dalla "rete ecologica".

I nuovi insediamenti si dovranno caratterizzare per un elevato livello di qualità degli spazi urbani interni agli ambiti, sia pubblici che privati, da conseguire non solo attraverso criteri di sostenibilità ambientale, architettonica ed edilizia, ma anche attraverso il meccanismo attuativo perequativo.

Si dovranno, inoltre, evitare fenomeni di dispersione insediativa, favorendo la compattezza dei sistemi urbani e contenendo il consumo di suolo.

Ambito di potenziale attuazione

Il POC interesserà un'area nord - occidentale del centro abitato del Capoluogo, delimitata a Nord dal collegamento viabilistico di servizio al campeggio comunale, a Sud dai tessuti residenziali esistenti e, ad Est dalla via XXV aprile. Il margine occidentale dovrà essere valutato in funzione di una consistente fascia di separazione dall'attività turistica esistente.

Regole urbanistiche e ambientali

St = max 1,5 ha

Ut = max 0,3 mq/mq

Sc = max 4.500 mq

Funzioni previste = residenza, servizi ed attrezzature collettive, ricettivo – alberghiero, terziario.

L'Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attentamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando ed massimizzando le funzioni residenziali e turistico – ricettive, anche per quanto riguarda l'impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, escludendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 70% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro

Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche

I nuovi manufatti dovranno come detto integrarsi organicamente e armoniosamente sia con il contesto insediativo presente sui due margini costruiti (Sud ed Est) sia con il sistema fluviale molto prossimo a Nord. A tale scopo si dovrà prevedere la concentrazione della volumetria edificabile in prossimità dei bordi edificati ed evitare, conseguentemente, fenomeni di parcellizzazione delle aree in cessione.

Dovranno inoltre essere previsti:

- una fascia "cuscinetto" di verde a Nord dell'intervento, a garanzia del necessario e graduale diradamento dei tessuti consolidati e di nuova costruzione a ridosso del sistema fluviale;
- in fase attuativa, obbligo di uno studio di carattere idrogeologico, a prevenzione di eventuali problematiche relative alla prossimità del sistema fluviale del torrente Tidone.

Per il dettaglio delle mitigazioni relative agli aspetti ambientali e territoriali si rimanda alle schede della Valsat relative all'azione di Piano 9.a.1. Di seguito, si riportano, comunque, le principali prescrizioni in campo ambientale.

- In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed


eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione (con particolare riferimento alle infrastrutture viarie esistenti e di progetto), preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente mascherate con essenze arboree ed arbustive. Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali misure correttive.

- Si dovrà prevedere la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognaria (rete acque nere).
- Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazioni alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione comunali, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa.
- Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l'impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.
- Per quanto riguarda l'aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l'applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione.
- Sono vietate nuove edificazioni residenziali nelle aree riconosciute come frana attiva o quiescente nella carta geologica allegata al PSC e nelle aree individuate come "Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)" nella cartografia relativa al dissesto - elaborati QC2.1.1a/b e QC2.1.6a/b. Ogni modifica inerente le tematiche relative al dissesto dovrà essere affrontata e valutata nell'ambito di un procedimento di variante.
- Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.
- Nel caso in cui i progetti determinino distruzioni o modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione dovrà essere eseguita la procedura necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 146 del DLgs 42/2004; a tal fine in fase di progettazione dovrà essere elaborato un documento specifico relativo all'inserimento paesaggistico dell'opera con l'individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione ("Relazione paesaggistico-ambientale" ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, ottobre 2003).
- Le formazioni arboree locali presenti lungo i corpi idrici secondari dovranno essere, per quanto possibile, tutelate in modo da garantire la continuità dei corridoi ecologici ivi presenti e, allo stesso modo, andranno protette le siepi presenti lungo i confini interpoderali.
- Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalla previsione di piano, si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive di essenze autoctone, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi e realizzate con sesto d'impianto non regolare e di spessore almeno pari a 5 m, in modo da limitare la visibilità delle nuove edificazioni ed il contrasto da esse generato sul contesto circostante.
- Dove possibile occorre prediligere il riuso di suolo già trasformato, avendo comunque cura di favorire una collocazione dei nuovi insediamenti in adiacenza a zone urbanizzate già esistenti, allo scopo di evitare un inutile consumo di territorio e la formazione di aree intercluse; tutte le nuove edificazioni dovranno essere progettate secondo criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell'occupazione dei suoli, limitando il più possibile l'impermeabilizzazione dei suoli stessi.
- Dovrà essere previsto l'interramento o lo spostamento della linea elettrica MT che interessa marginalmente l'ambito in esame, nel caso in cui le fasce laterali di rispetto per l'obiettivo di 0,2 µT

interessino le nuove edificazioni; inoltre i progetti dovranno prevedere un azzonamento interno ai comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto di 0,2 μ T della linea MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità di 0,2 μ T.

- Per quanto riguarda gli aspetti geologici e relativamente alla stabilità dei versanti si rimanda alla Relazione Geologica del PSC.
- La nuova area dovrà essere dotata di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, coerentemente con il sistema di raccolta previsto dal Gestore del servizio.
- Per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori dovranno essere impiegati, ove possibile, materiali di recupero.
- La progettazione dei nuovi edifici dovrà considerare la possibilità di applicare criteri di bioedilizia. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti si applicano le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/2008).

Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali
NR1



Obiettivi e finalità

Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti di tipo urbano, prevalentemente residenziali e per servizi. In considerazione del carattere urbano di tale ambito, e conseguentemente alla necessità di garantire una compresenza di funzioni (mix funzionale) si prevedono quote minoritarie per servizi alla residenza, attrezzature di interesse collettivo e funzioni di tipo commerciale (prevalentemente al dettaglio) a servizio dei nuovi abitanti.

I nuovi insediamenti si dovranno caratterizzare per un elevato livello di qualità degli spazi urbani interni agli ambiti, sia pubblici che privati, da conseguire non solo attraverso criteri di sostenibilità ambientale, architettonica ed edilizia, ma anche attraverso il meccanismo attuativo perequativo.

Si dovranno, inoltre, evitare fenomeni di dispersione insediativa, favorendo la compattezza dei sistemi urbani e contenendo il consumo di suolo.

Ambito di potenziale attuazione

Il POC interesserà un'area a Nord del centro abitato del Capoluogo, delimitata a Sud in corrispondenza dell'asse di via Manara. Il limite Occidentale sarà rappresentato dall'asse della ex SS 412 mentre quello orientale coinciderà con la perimetrazione della fascia di rispetto del cimitero. Il margine settentrionale dell'ambito di trasformazione dovrà essere definito tenendo conto dei segni territoriali esistenti, delle problematiche contingenti legate al dissesto e della necessità di armonizzarsi con i valori ambientali e paesaggistici circostanti.

Regole urbanistiche e ambientali

St = max 3,6 ha

Ut = max 0,3 mq/mq

Sc = max 10.800 mq

Funzioni previste = residenza, servizi ed attrezzature collettive, ricettivo – alberghiero, terziario.

L'Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attentamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando ed massimizzando le funzioni residenziali e turistico – ricettive, anche per quanto riguarda l'impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, escludendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 70% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro

Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche

I nuovi manufatti dovranno come detto integrarsi organicamente e armoniosamente sia con il contesto insediativo presente a Sud sia con lo scenario ambientale presente a Nord dell'ambito di potenziale trasformazione. A tale scopo si dovrà prevedere la concentrazione della volumetria edificabile in prossimità dei bordi edificati ed evitare, conseguentemente, fenomeni di parcellizzazione delle aree in cessione.

Per il dettaglio delle mitigazioni relative agli aspetti ambientali e territoriali si rimanda alle schede della Valsat relative all'azione di Piano 9.a.2. Di seguito, si riportano, comunque, le principali prescrizioni in campo ambientale.

- In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione (con particolare riferimento alle infrastrutture viarie esistenti e di progetto), preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente mascherate con essenze arboree ed


arbustive. Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali misure correttive.

- Si dovrà prevedere la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognaria (rete acque nere).
- Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazioni alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione comunali, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa.
- Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l'impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.
- Per quanto riguarda l'aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l'applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione.
- Sono vietate nuove edificazioni residenziali nelle aree riconosciute come frana attiva o quiescente nella carta geologica allegata al PSC e nelle aree individuate come "Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)" nella cartografia relativa al dissesto - elaborati QC2.1.1a/b e QC2.1.6a/b. Ogni modifica inerente le tematiche relative al dissesto dovrà essere affrontata e valutata nell'ambito di un procedimento di variante.
- Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.
- Nel caso in cui i progetti determinino distruzioni o modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione dovrà essere eseguita la procedura necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 146 del DLgs 42/2004; a tal fine in fase di progettazione dovrà essere elaborato un documento specifico relativo all'inserimento paesaggistico dell'opera con l'individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione ("Relazione paesaggistico-ambientale" ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, ottobre 2003).
- Le formazioni locali presenti lungo i corpi idrici secondari dovranno essere, per quanto possibile, tutelate in modo da garantire la continuità dei corridoi ecologici ivi presenti e, allo stesso modo, andranno protette le siepi presenti lungo i confini interpoderali.
- Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalla previsione di piano, si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive di essenze autoctone, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi e realizzate con sesto d'impianto non regolare e di spessore almeno pari a 5 m, in modo da limitare la visibilità delle nuove edificazioni ed il contrasto da esse generato sul contesto circostante.
- Dove possibile occorre prediligere il riuso di suolo già trasformato, avendo comunque cura di favorire una collocazione dei nuovi insediamenti in adiacenza a zone urbanizzate già esistenti, allo scopo di evitare un inutile consumo di territorio e la formazione di aree intercluse; tutte le nuove edificazioni dovranno essere progettate secondo criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell'occupazione dei suoli, limitando il più possibile l'impermeabilizzazione dei suoli stessi.
- Dovrà essere previsto l'interramento o lo spostamento della linea elettrica MT che interessa l'ambito in esame, nel caso in cui le fasce laterali di rispetto per l'obiettivo di 0,2 μ T interessino le nuove edificazioni; inoltre i progetti dovranno prevedere un azionamento interno ai comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto di 0,2 μ T della linea MT. Qualora si renda necessaria la

realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità di 0,2 μ T.

- Per quanto riguarda gli aspetti geologici e relativamente alla stabilità dei versanti si rimanda alla Relazione Geologica del PSC.
- La nuova area dovrà essere dotata di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, coerentemente con il sistema di raccolta previsto dal Gestore del servizio.
- Per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori dovranno essere impiegati, ove possibile, materiali di recupero.
- La progettazione dei nuovi edifici dovrà considerare la possibilità di applicare criteri di bioedilizia. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti si applicano le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/2008).

**Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali
NR2**



Obiettivi e finalità

Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti di tipo urbano, prevalentemente residenziali e per servizi. In considerazione del carattere urbano di tale ambito, e conseguentemente alla necessità di garantire una compresenza di funzioni (mix funzionale) si prevedono quote minoritarie per servizi alla residenza, attrezzature di interesse collettivo e funzioni di tipo commerciale (prevalentemente al dettaglio) a servizio dei nuovi abitanti.

I nuovi insediamenti si dovranno caratterizzare per un elevato livello di qualità degli spazi urbani interni agli ambiti, sia pubblici che privati, da conseguire non solo attraverso criteri di sostenibilità ambientale, architettonica ed edilizia, ma anche attraverso il meccanismo attuativo perequativo.

Si dovranno, inoltre, evitare fenomeni di dispersione insediativa, favorendo la compattezza dei sistemi urbani e contenendo il consumo di suolo.

Ambito di potenziale attuazione

Il POC interesserà un'area occidentale del centro abitato di Trevozzo, compresa tra gli assi della ex SS 412 e la SP45.

Regole urbanistiche e ambientali

St = max 13 ha

Ut = max 0,3 mq/mq

Sc = max 39.000 mq

Funzioni previste = residenza, servizi ed attrezzature collettive, ricettivo – alberghiero, terziario.

L'Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attentamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando ed massimizzando le funzioni residenziali e turistico – ricettive, anche per quanto riguarda l'impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, escludendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 70% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro

Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche

I nuovi manufatti dovranno come detto integrarsi organicamente e armoniosamente sia con il contesto insediativo presente a Sud sia con lo scenario ambientale presente a Nord dell'ambito di potenziale trasformazione. A tale scopo si dovrà prevedere la concentrazione della volumetria edificabile in prossimità dei bordi edificati ed evitare, conseguentemente, fenomeni di parcellizzazione delle aree in cessione.


Per il dettaglio delle mitigazioni relative agli aspetti ambientali e territoriali si rimanda alle schede della Valsat relative all'azione di Piano 9.a.1. Di seguito, si riportano, comunque, le principali prescrizioni in campo ambientale.

- In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione (con particolare riferimento alle infrastrutture viarie esistenti e di progetto), preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente mascherate con essenze arboree ed arbustive. Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali misure correttive.
- Si dovrà prevedere la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognaria (rete acque nere).

- Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazioni alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione comunali, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa.
- Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l'impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.
- Per quanto riguarda l'aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l'applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione.
- Sono vietate nuove edificazioni residenziali nelle aree riconosciute come frana attiva o quiescente nella carta geologica allegata al PSC e nelle aree individuate come "Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)" nella cartografia relativa al dissesto - elaborati QC2.1.1a/b e QC2.1.6a/b. Ogni modifica inerente le tematiche relative al dissesto dovrà essere affrontata e valutata nell'ambito di un procedimento di variante.
- Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.
- Nel caso in cui i progetti determinino distruzioni o modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione dovrà essere eseguita la procedura necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 146 del DLgs 42/2004; a tal fine in fase di progettazione dovrà essere elaborato un documento specifico relativo all'inserimento paesaggistico dell'opera con l'individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione ("Relazione paesaggistico - ambientale" ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, ottobre 2003).
- Le formazioni arboree locali presenti lungo i corpi idrici secondari dovranno essere, per quanto possibile, tutelate in modo da garantire la continuità dei corridoi ecologici ivi presenti e, allo stesso modo, andranno protette le siepi presenti lungo i confini interpoderali.
- Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalla previsione di piano, si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo - arbustive di essenze autoctone, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi e realizzate con sesto d'impianto non regolare e di spessore almeno pari a 5 m, in modo da limitare la visibilità delle nuove edificazioni ed il contrasto da esse generato sul contesto circostante.
- Dove possibile occorre prediligere il riuso di suolo già trasformato, avendo comunque cura di favorire una collocazione dei nuovi insediamenti in adiacenza a zone urbanizzate già esistenti, allo scopo di evitare un inutile consumo di territorio e la formazione di aree intercluse; tutte le nuove edificazioni dovranno essere progettate secondo criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell'occupazione dei suoli, limitando il più possibile l'impermeabilizzazione dei suoli stessi.
- Dovrà essere previsto l'interramento o lo spostamento della linea elettrica MT che interessa l'ambito in esame, nel caso in cui le fasce laterali di rispetto per l'obiettivo di 0,2 μ T interessino le nuove edificazioni; inoltre i progetti dovranno prevedere un azionamento interno ai comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto di 0,2 μ T della linea MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità di 0,2 μ T.

- Per quanto riguarda gli aspetti geologici e relativamente alla stabilità dei versanti si rimanda alla Relazione Geologica del PSC.
- La nuova area dovrà essere dotata di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, coerentemente con il sistema di raccolta previsto dal Gestore del servizio.
- Per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori dovranno essere impiegati, ove possibile, materiali di recupero.
- La progettazione dei nuovi edifici dovrà considerare la possibilità di applicare criteri di bioedilizia. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti si applicano le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/2008).

Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali
NR3



Obiettivi e finalità

Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti di tipo urbano, prevalentemente residenziali e per servizi, finalizzato alla regolarizzazione del margine urbano che, in questo punto, presenta una evidente discontinuità.

I nuovi insediamenti si dovranno caratterizzare per un elevato livello di qualità degli spazi urbani interni agli ambiti, sia pubblici che privati, da conseguire non solo attraverso criteri di sostenibilità ambientale, architettonica ed edilizia, ma anche attraverso il meccanismo attuativo perequativo.

Si dovranno, inoltre, evitare fenomeni di dispersione insediativa, favorendo la compattezza dei sistemi urbani e contenendo il consumo di suolo.

Ambito di potenziale attuazione

Il POC interesserà un'area compresa tra due ambiti consolidati prevalentemente residenziali, localizzata a Nord del centro abitato di Trevozzo, il cui margine meridionale è rappresentato dall'asse di via D. Alighieri.

Regole urbanistiche e ambientali

St = max 2 ha

Ut = max 0,3 mq/mq

Sc = max 6.000 mq

Funzioni previste = residenza, servizi ed attrezzature collettive, ricettivo – alberghiero, terziario.

L'Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attentamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando ed massimizzando le funzioni residenziali e turistico – ricettive, anche per quanto riguarda l'impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, escludendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 70% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro

Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche

I nuovi manufatti dovranno come detto integrarsi organicamente e armoniosamente sia con il contesto insediativo presente a Sud sia con lo scenario ambientale presente a Nord dell'ambito di potenziale trasformazione. In funzione, inoltre, dell'incremento dell'acclività verso Nord e della contemporanea presenza di una piccola porzione in dissesto attivo, si consiglia la concentrazione delle volumetrie edificabili nella porzione più prossima all'asse di via D. Alighieri e delle relative pertinenze a verde privato ecologico a monte.


Per il dettaglio delle mitigazioni relative agli aspetti ambientali e territoriali si rimanda alle schede della Valsat relative all'azione di Piano 9.a.1. Di seguito, si riportano, comunque, le principali prescrizioni in campo ambientale.

- In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione (con particolare riferimento alle infrastrutture viarie esistenti e di progetto), preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente mascherate con essenze arboree ed arbustive. Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali misure correttive.
- Si dovrà prevedere la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognaria (rete acque nere).

- Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazioni alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione comunali, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa.
- Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l'impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.
- Per quanto riguarda l'aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l'applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione.
- Sono vietate nuove edificazioni residenziali nelle aree riconosciute come frana attiva o quiescente nella carta geologica allegata al PSC e nelle aree individuate come "Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)" nella cartografia relativa al dissesto - elaborati QC2.1.1a/b e QC2.1.6a/b. Ogni modifica inerente le tematiche relative al dissesto dovrà essere affrontata e valutata nell'ambito di un procedimento di variante.
- Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.
- Nel caso in cui i progetti determinino distruzioni o modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione dovrà essere eseguita la procedura necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 146 del DLgs 42/2004; a tal fine in fase di progettazione dovrà essere elaborato un documento specifico relativo all'inserimento paesaggistico dell'opera con l'individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione ("Relazione paesaggistico-ambientale" ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, ottobre 2003).
- Le formazioni arboree locali presenti lungo i corpi idrici secondari dovranno essere, per quanto possibile, tutelate in modo da garantire la continuità dei corridoi ecologici ivi presenti e, allo stesso modo, andranno protette le siepi presenti lungo i confini interpoderali.
- Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalla previsione di piano, si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive di essenze autoctone, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi e realizzate con sesto d'impianto non regolare e di spessore almeno pari a 5 m, in modo da limitare la visibilità delle nuove edificazioni ed il contrasto da esse generato sul contesto circostante.
- Dove possibile occorre prediligere il riuso di suolo già trasformato, avendo comunque cura di favorire una collocazione dei nuovi insediamenti in adiacenza a zone urbanizzate già esistenti, allo scopo di evitare un inutile consumo di territorio e la formazione di aree intercluse; tutte le nuove edificazioni dovranno essere progettate secondo criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell'occupazione dei suoli, limitando il più possibile l'impermeabilizzazione dei suoli stessi.
- Dovrà essere previsto l'interramento o lo spostamento della linea elettrica MT che interessa l'ambito in esame, nel caso in cui le fasce laterali di rispetto per l'obiettivo di 0,2 μ T interessino le nuove edificazioni; inoltre i progetti dovranno prevedere un azionamento interno ai comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto di 0,2 μ T della linea MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità di 0,2 μ T.

- Per quanto riguarda gli aspetti geologici e relativamente alla stabilità dei versanti si rimanda alla Relazione Geologica del PSC.
- La nuova area dovrà essere dotata di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, coerentemente con il sistema di raccolta previsto dal Gestore del servizio.
- Per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori dovranno essere impiegati, ove possibile, materiali di recupero.
- La progettazione dei nuovi edifici dovrà considerare la possibilità di applicare criteri di bioedilizia. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti si applicano le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/2008).

Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali
NR4



Obiettivi e finalità

Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti di tipo periferico, prevalentemente residenziali e per servizi.

I nuovi insediamenti si dovranno caratterizzare per un elevato livello di qualità degli spazi urbani interni agli ambiti, sia pubblici che privati, da conseguire non solo attraverso criteri di sostenibilità ambientale, architettonica ed edilizia, ma anche attraverso il meccanismo attuativo perequativo.

Si dovranno, inoltre, evitare fenomeni di dispersione insediativa, favorendo la compattezza dei sistemi urbani e contenendo il consumo di suolo.

Ambito di potenziale attuazione

Il POC interesserà un'area a Sud del centro abitato di Trebecco (Comune di Nibbiano) in aderenza ai tessuti residenziali esistenti. Il margine meridionale sarà rappresentato da un asse di viabilità esistente.

Regole urbanistiche e ambientali

St = max 1,8 ha

Ut = max 0,3 mq/mq

Sc = max 5.400 mq

Funzioni previste = residenza, servizi e ricettivo – alberghiero.

L'Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attentamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando ed massimizzando le funzioni residenziali e turistico – ricettive, anche per quanto riguarda l'impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, escludendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 70% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro

Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche

I nuovi manufatti dovranno come detto integrarsi organicamente e armoniosamente sia con il contesto insediativo presente a Nord sia con lo scenario ambientale presente a Sud dell'ambito di potenziale trasformazione.

Per il dettaglio delle mitigazioni relative agli aspetti ambientali e territoriali si rimanda alle schede della Valsat relative all'azione di Piano 9.a.2. Di seguito, si riportano, comunque, le principali prescrizioni in campo ambientale.


- In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione (con particolare riferimento alle infrastrutture viarie esistenti e di progetto), preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente mascherate con essenze arboree ed arbustive. Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali misure correttive.
- Si dovrà prevedere la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognaria (rete acque nere).
- Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazioni alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione comunali, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Nel caso in cui gli

interventi previsti ricadano in zone non servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa.

- Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l'impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.
- Per quanto riguarda l'aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l'applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione.
- Sono vietate nuove edificazioni residenziali nelle aree riconosciute come frana attiva o quiescente nella carta geologica allegata al PSC e nelle aree individuate come "Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)" nella cartografia relativa al dissesto - elaborati QC2.1.1a/b e QC2.1.6a/b. Ogni modifica inerente le tematiche relative al dissesto dovrà essere affrontata e valutata nell'ambito di un procedimento di variante.
- Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.
- Nel caso in cui i progetti determinino distruzioni o modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione dovrà essere eseguita la procedura necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 146 del DLgs 42/2004; a tal fine in fase di progettazione dovrà essere elaborato un documento specifico relativo all'inserimento paesaggistico dell'opera con l'individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione ("Relazione paesaggistico-ambientale" ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, ottobre 2003).
- Le formazioni locali presenti lungo i corpi idrici secondari dovranno essere, per quanto possibile, tutelate in modo da garantire la continuità dei corridoi ecologici ivi presenti e, allo stesso modo, andranno protette le siepi presenti lungo i confini interpoderali.
- Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalla previsione di piano, si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive di essenze autoctone, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi e realizzate con sesto d'impianto non regolare e di spessore almeno pari a 5 m, in modo da limitare la visibilità delle nuove edificazioni ed il contrasto da esse generato sul contesto circostante.
- Dove possibile occorre prediligere il riuso di suolo già trasformato, avendo comunque cura di favorire una collocazione dei nuovi insediamenti in adiacenza a zone urbanizzate già esistenti, allo scopo di evitare un inutile consumo di territorio e la formazione di aree intercluse; tutte le nuove edificazioni dovranno essere progettate secondo criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell'occupazione dei suoli, limitando il più possibile l'impermeabilizzazione dei suoli stessi.
- Dovrà essere previsto l'interramento o lo spostamento della linea elettrica MT che interessa l'ambito in esame, nel caso in cui le fasce laterali di rispetto per l'obiettivo di 0,2 μ T interessino le nuove edificazioni; inoltre i progetti dovranno prevedere un azionamento interno ai comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto di 0,2 μ T della linea MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità di 0,2 μ T.
- Per quanto riguarda gli aspetti geologici e relativamente alla stabilità dei versanti si rimanda alla Relazione Geologica del PSC.
- La nuova area dovrà essere dotata di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, coerentemente con il sistema di raccolta previsto dal Gestore del servizio.

- Per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori dovranno essere impiegati, ove possibile, materiali di recupero.
- La progettazione dei nuovi edifici dovrà considerare la possibilità di applicare criteri di bioedilizia. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti si applicano le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/2008).

Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali
NR5



Obiettivi e finalità

Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti di tipo periferico, prevalentemente residenziali e per servizi.

I nuovi insediamenti si dovranno caratterizzare per un elevato livello di qualità degli spazi urbani interni agli ambiti, sia pubblici che privati, da conseguire non solo attraverso criteri di sostenibilità ambientale, architettonica ed edilizia, ma anche attraverso il meccanismo attuativo perequativo.

Si dovranno, inoltre, evitare fenomeni di dispersione insediativa, favorendo la compattezza dei sistemi urbani e contenendo il consumo di suolo.

Ambito di potenziale attuazione

Il POC interesserà un'area prossima al centro abitato di Strà (Comune di Nibbiano) in aderenza ai tessuti residenziali esistenti, delimitato a Nord dal tracciato della ex SS 412, ad Est dalla viabilità di collegamento al nucleo frazionale di Case Roveda e, ad Ovest, dai tessuti residenziali consolidati. Il margine meridionale sarà rappresentato dal sistema dei vincoli del sistema fluviale del torrente Tidone.

Regole urbanistiche e ambientali

St = max 1,5 ha

Ut = max 0,3 mq/mq

Sc = max 4.500 mq

Funzioni previste = residenza, servizi e ricettivo – alberghiero.

L'Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attentamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando ed massimizzando le funzioni residenziali e turistico – ricettive, anche per quanto riguarda l'impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, escludendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 70% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro

Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche

I nuovi manufatti dovranno come detto integrarsi organicamente e armoniosamente sia con il contesto insediativo presente a Nord sia con lo scenario ambientale presente a Sud dell'ambito di potenziale trasformazione.

Per il dettaglio delle mitigazioni relative agli aspetti ambientali e territoriali si rimanda alle schede della Valsat relative all'azione di Piano 9.a.2. Di seguito, si riportano, comunque, le principali prescrizioni in campo ambientale.


- In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione (con particolare riferimento alle infrastrutture viarie esistenti e di progetto), preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente mascherate con essenze arboree ed arbustive. Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali misure correttive.
- Si dovrà prevedere la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognaria (rete acque nere).
- Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazioni alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione comunali, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere

opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa.

- Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l'impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.
- Per quanto riguarda l'aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l'applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione.
- Sono vietate nuove edificazioni residenziali nelle aree riconosciute come frana attiva o quiescente nella carta geologica allegata al PSC e nelle aree individuate come "Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)" nella cartografia relativa al dissesto - elaborati QC2.1.1a/b e QC2.1.6a/b. Ogni modifica inerente le tematiche relative al dissesto dovrà essere affrontata e valutata nell'ambito di un procedimento di variante.
- Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.
- Nel caso in cui i progetti determinino distruzioni o modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione dovrà essere eseguita la procedura necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 146 del DLgs 42/2004; a tal fine in fase di progettazione dovrà essere elaborato un documento specifico relativo all'inserimento paesaggistico dell'opera con l'individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione ("Relazione paesaggistico-ambientale" ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, ottobre 2003).
- Le formazioni locali presenti lungo i corpi idrici secondari dovranno essere, per quanto possibile, tutelate in modo da garantire la continuità dei corridoi ecologici ivi presenti e, allo stesso modo, andranno protette le siepi presenti lungo i confini interpoderali.
- Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalla previsione di piano, si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive di essenze autoctone, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi e realizzate con sesto d'impianto non regolare e di spessore almeno pari a 5 m, in modo da limitare la visibilità delle nuove edificazioni ed il contrasto da esse generato sul contesto circostante.
- Dove possibile occorre prediligere il riuso di suolo già trasformato, avendo comunque cura di favorire una collocazione dei nuovi insediamenti in adiacenza a zone urbanizzate già esistenti, allo scopo di evitare un inutile consumo di territorio e la formazione di aree intercluse; tutte le nuove edificazioni dovranno essere progettate secondo criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell'occupazione dei suoli, limitando il più possibile l'impermeabilizzazione dei suoli stessi.
- Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità di 0,2 μ T.
- Per quanto riguarda gli aspetti geologici e relativamente alla stabilità dei versanti si rimanda alla Relazione Geologica del PSC.
- La nuova area dovrà essere dotata di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, coerentemente con il sistema di raccolta previsto dal Gestore del servizio.
- Per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori dovranno essere impiegati, ove possibile, materiali di recupero.

- La progettazione dei nuovi edifici dovrà considerare la possibilità di applicare criteri di bioedilizia. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti si applicano le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/2008).

Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione dei nuclei urbani principali
PeR1



Obiettivi e finalità

Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti di tipo urbano, prevalentemente residenziali e per servizi.

I nuovi insediamenti si dovranno caratterizzare per un elevato livello di qualità degli spazi urbani interni agli ambiti, sia pubblici che privati, da conseguire non solo attraverso criteri di sostenibilità ambientale, architettonica ed edilizia, ma anche attraverso il meccanismo attuativo perequativo.

Si dovranno, inoltre, evitare fenomeni di dispersione insediativa, favorendo la compattezza dei sistemi urbani e contenendo il consumo di suolo.

Ambito di potenziale attuazione

Il POC interesserà un'area prossima al centro abitato di Pecorara, più precisamente al nucleo di Pecorara Vecchia, delimitata a Sud dai tessuti consolidati.

Regole urbanistiche e ambientali

St = max 1,5 ha

Ut = max 0,3 mq/mq

Sc = max 4.500 mq

Funzioni previste = residenza, servizi e ricettivo – alberghiero.

L'Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attentamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando ed massimizzando le funzioni residenziali e turistico – ricettive, anche per quanto riguarda l'impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, escludendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 70% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro

Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche

I nuovi manufatti dovranno come detto integrarsi organicamente e armoniosamente sia con il contesto insediativo presente a Sud sia con lo scenario ambientale presente a Nord dell'ambito di potenziale trasformazione. In considerazione, inoltre, della forte acclività del terreno e delle difficoltà legate al dissesto, in fase attuativa sarà obbligatorio uno studio di carattere geomorfologico, a prevenzione di eventuali problematiche derivanti dalle trasformazioni previste.

Per il dettaglio delle mitigazioni relative agli aspetti ambientali e territoriali si rimanda alle schede della Valsat relative all'azione di Piano 9.a.2. Di seguito, si riportano, comunque, le principali prescrizioni in campo ambientale.

- In fase di progettazione dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di clima acustico ad opera di un tecnico competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione (con particolare riferimento alle infrastrutture viarie esistenti e di progetto), preferenzialmente realizzate con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente mascherate con essenze arboree ed arbustive. Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali misure correttive.
- Si dovrà prevedere la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognaria (rete acque nere).
- Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazioni alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione comunali, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere

opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa.


- Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l'impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.
- Per quanto riguarda l'aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l'applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione.
- Sono vietate nuove edificazioni residenziali nelle aree riconosciute come frana attiva o quiescente nella carta geologica allegata al PSC e nelle aree individuate come "Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)" nella cartografia relativa al dissesto - elaborati QC2.1.1a/b e QC2.1.6a/b. Ogni modifica inerente le tematiche relative al dissesto dovrà essere affrontata e valutata nell'ambito di un procedimento di variante.
- Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.
- Nel caso in cui i progetti determinino distruzioni o modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione dovrà essere eseguita la procedura necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 146 del DLgs 42/2004; a tal fine in fase di progettazione dovrà essere elaborato un documento specifico relativo all'inserimento paesaggistico dell'opera con l'individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione ("Relazione paesaggistico-ambientale" ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, ottobre 2003).
- Le formazioni locali presenti lungo i corpi idrici secondari dovranno essere, per quanto possibile, tutelate in modo da garantire la continuità dei corridoi ecologici ivi presenti e, allo stesso modo, andranno protette le siepi presenti lungo i confini interpoderali.
- Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalla previsione di piano, si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboreo-arbustive di essenze autoctone, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi e realizzate con sesto d'impianto non regolare e di spessore almeno pari a 5 m, in modo da limitare la visibilità delle nuove edificazioni ed il contrasto da esse generato sul contesto circostante.
- Dove possibile occorre prediligere il riuso di suolo già trasformato, avendo comunque cura di favorire una collocazione dei nuovi insediamenti in adiacenza a zone urbanizzate già esistenti, allo scopo di evitare un inutile consumo di territorio e la formazione di aree intercluse; tutte le nuove edificazioni dovranno essere progettate secondo criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell'occupazione dei suoli, limitando il più possibile l'impermeabilizzazione dei suoli stessi.
- Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità di 0,2 μ T.
- Per quanto riguarda gli aspetti geologici e relativamente alla stabilità dei versanti si rimanda alla Relazione Geologica del PSC.
- La nuova area dovrà essere dotata di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, coerentemente con il sistema di raccolta previsto dal Gestore del servizio.
- Per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori dovranno essere impiegati, ove possibile, materiali di recupero.

- La progettazione dei nuovi edifici dovrà considerare la possibilità di applicare criteri di bioedilizia. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti si applicano le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/2008).

DIMENSIONAMENTO POTENZIALE MASSIMO DEGLI AMBITI DI LOCALIZZAZIONE DELL'ESPANSIONE DEI NUCLEI URBANI PRINCIPALI

COMUNE	AMBITO	St max (ha)	It max (mq/ha)	Sc max (mq)	Cessioni max (ha)
PIANELLO VAL TIDONE	PR1	22	3.000	66.000	11
	PR2	2,2	3.000	6.600	1,1
	PR3	1,5	3.000	4.500	0,75
	totale	25,7		77.100	12,85
NIBBIANO	NR1	3,6	3.000	10.800	1,8
	NR2	13	3.000	39.000	6,5
	NR3	2	3.000	6.000	1
	NR4	1,8	3.000	5.400	0,9
	NR5	1,5	3.000	4.500	0,75
	totale	21,9		65.700	10,95
PECORARA	PeR1	1,5	3.000	4.500	0,75
	totale	1,5		4.500	0,75
TOTALE		49,1	3.000	147.300	24,55

**Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione turistico - ricettiva
PeT1**



Obiettivi e finalità

Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti per funzioni prevalentemente turistico – ricettive (e relativi servizi); una quota minoritaria sarà dedicata alle funzioni residenziali connesse all'attività ricettiva.

In considerazione delle peculiarità dei luoghi, si prevedono assetti insediativi compatibili ed appropriati alle caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche, con particolare riferimento agli aspetti fruitivi dei luoghi, favorendo il concorso delle nuove attività ad operazioni di mantenimento del territorio ed a prestazioni di tipo ambientale, da definire in sede progettuale, secondo le problematiche rilevate nell'ambito.

Ambito di potenziale attuazione

Il POC interesserà un'area libera all'estremo Sud del territorio Comunale di Pecorara, all'altezza del centro frazionale di Praticchia (Comune di Pecorara).

Regole urbanistiche e ambientali

St = max 4 ha

Ut = max 0,05 mq/mq

Sc = max 2.000 mq

Funzioni previste = Ricettivo – alberghiero, servizi e residenza connessi all'attività ricettiva.

L'Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attentamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando e massimizzando le funzioni turistico - ricettive e residenziali, anche per quanto riguarda l'impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, escludendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 80% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro

Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche

I nuovi insediamenti dovranno, come detto, prevedere assetti insediativi compatibili ed appropriati alle caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche.

Saranno necessariamente perseguite modalità progettuali e di impianto atte a favorire, in primo luogo, un particolare rispetto al contesto ambientale e dei manufatti (attraverso il rispetto di schemi morfologici tipici), secondariamente una mitigazione degli effetti dell'inserimento di nuovi volumi nel paesaggio sia evitando altezze eccessive e cromatismi stridenti ed esasperati sia prevedendo politiche di rimboscimento dimensionate in relazione all'entità dell'intervento realizzato e, infine, un drastico contenimento del consumo di risorse ambientali non rinnovabili.

Per il dettaglio delle mitigazioni relative agli aspetti ambientali e territoriali si rimanda alle schede della Valsat relative all'azione di Piano 10.a.1. Di seguito, si riportano, comunque, le principali prescrizioni in campo ambientale.


- In fase di progettazione dovrà essere predisposta specifica Relazione Idraulica che garantisca la fattibilità della previsione di Piano e che indichi, se necessario, le misure e gli accorgimenti tecnici da porre a protezione dei rischi riscontrati per la popolazione.
- Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l'impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.
- Per quanto riguarda l'aumento delle superfici impermeabilizzate, la Relazione Idraulica di cui sopra dovrà verificare l'officiosità idraulica del corso d'acqua ricevente, prevedendo eventualmente

l'applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione.

- Relativamente allo smaltimento delle acque di scarico a livello di ciascun insediamento, si dovrà prevedere la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognaria (rete acque nere).
- Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazioni alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione comunali, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa.
- In merito alle acque potabili, se non fosse possibile allacciarsi alla rete acquedottistica comunale, dovrà essere realizzato un sistema di adduzione privato delle acque sotterranee.
- Sono vietate nuove edificazioni residenziali nelle aree riconosciute come frana attiva o quiescente nella carta geologica allegata al PSC e nelle aree individuate come "Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)" nella cartografia relativa al dissesto - elaborati QC2.1.1a/b e QC2.1.6a/b. Ogni modifica inerente le tematiche relative al dissesto dovrà essere affrontata e valutata nell'ambito di un procedimento di variante.
- Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.
- Nel caso in cui i progetti determinino distruzioni o modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione dovrà essere eseguita la procedura necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 146 del DLgs 42/2004; a tal fine in fase di progettazione dovrà essere elaborato un documento specifico relativo all'inserimento paesaggistico dell'opera con l'individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione ("Relazione paesaggistico - ambientale" ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, ottobre 2003).
- Le formazioni arboree presenti nelle aree interessate dalla previsione in esame dovranno essere, per quanto possibile, tutelate in modo da mantenere intatta la struttura dei nodi ecologici che caratterizzano le aree in oggetto.
- Inoltre, in fase di progettazione, dovrà essere redatta una Relazione paesaggistico - ambientale (ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia Romagna, ottobre 2003), al fine di valutare puntualmente la compatibilità paesaggistica del progetto, evidenziando gli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione.
- Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità di 0,2 μ T.
- Per quanto riguarda gli aspetti geologici e relativamente alla stabilità dei versanti si rimanda alla Relazione Geologica del PSC.
- La nuova area dovrà essere dotata di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, coerentemente con il sistema di raccolta previsto dal Gestore del servizio.
- Per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori dovranno essere impiegati, ove possibile, materiali di recupero.
- La progettazione dei nuovi edifici dovrà considerare la possibilità di applicare criteri di bioedilizia. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli

edifici e degli impianti si applicano le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/2008).

**Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione turistico - ricettiva
PeT2**



Obiettivi e finalità

Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti per funzioni prevalentemente turistico – ricettive (e relativi servizi); una quota minoritaria sarà dedicata alle funzioni residenziali connesse all'attività ricettiva.

In considerazione delle peculiarità dei luoghi, si prevedono assetti insediativi compatibili ed appropriati alle caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche, con particolare riferimento agli aspetti fruitivi dei luoghi, favorendo il concorso delle nuove attività ad operazioni di mantenimento del territorio ed a prestazioni di tipo ambientale, da definire in sede progettuale, secondo le problematiche rilevate nell'ambito.

Ambito di potenziale attuazione

Il POC interesserà un'area libera in prossimità del centro frazionale di Caprile, a Sud del Capoluogo (Comune di Pecorara).

Regole urbanistiche e ambientali

St = max 5 ha

Ut = max 0,05 mq/mq

Sc = max 2.500 mq

Funzioni previste = Ricettivo – alberghiero, servizi e residenza connessi all'attività ricettiva.

L'Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attentamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando e massimizzando le funzioni turistico - ricettive e residenziali, anche per quanto riguarda l'impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, escludendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 80% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro

Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche

I nuovi insediamenti dovranno, come detto, prevedere assetti insediativi compatibili ed appropriati alle caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche.

Saranno necessariamente perseguite modalità progettuali e di impianto atte a favorire, in primo luogo, un particolare rispetto al contesto ambientale e dei manufatti (attraverso il rispetto di schemi morfologici tipici), secondariamente una mitigazione degli effetti dell'inserimento di nuovi volumi nel paesaggio sia evitando altezze eccessive e cromatismi stridenti ed esasperati sia prevedendo politiche di rimboscimento dimensionate in relazione all'entità dell'intervento realizzato e, infine, un drastico contenimento del consumo di risorse ambientali non rinnovabili.

Per il dettaglio delle mitigazioni relative agli aspetti ambientali e territoriali si rimanda alle schede della Valsat relative all'azione di Piano 10.a.1. Di seguito, si riportano, comunque, le principali prescrizioni in campo ambientale.


- In fase di progettazione dovrà essere predisposta specifica Relazione Idraulica che garantisca la fattibilità della previsione di Piano e che indichi, se necessario, le misure e gli accorgimenti tecnici da porre a protezione dei rischi riscontrati per la popolazione.
- Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l'impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.
- Per quanto riguarda l'aumento delle superfici impermeabilizzate, la Relazione Idraulica di cui sopra dovrà verificare l'officiosità idraulica del corso d'acqua ricevente, prevedendo eventualmente

l'applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione.

- Relativamente allo smaltimento delle acque di scarico a livello di ciascun insediamento, si dovrà prevedere la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognaria (rete acque nere).
- Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazioni alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione comunali, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa.
- In merito alle acque potabili, se non fosse possibile allacciarsi alla rete acquedottistica comunale, dovrà essere realizzato un sistema di adduzione privato delle acque sotterranee.
- Sono vietate nuove edificazioni residenziali nelle aree riconosciute come frana attiva o quiescente nella carta geologica allegata al PSC e nelle aree individuate come "Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)" nella cartografia relativa al dissesto - elaborati QC2.1.1a/b e QC2.1.6a/b. Ogni modifica inerente le tematiche relative al dissesto dovrà essere affrontata e valutata nell'ambito di un procedimento di variante.
- Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.
- Nel caso in cui i progetti determinino distruzioni o modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione dovrà essere eseguita la procedura necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 146 del DLgs 42/2004; a tal fine in fase di progettazione dovrà essere elaborato un documento specifico relativo all'inserimento paesaggistico dell'opera con l'individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione ("Relazione paesaggistico - ambientale" ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, ottobre 2003).
- Le formazioni arboree presenti nelle aree interessate dalla previsione in esame dovranno essere, per quanto possibile, tutelate in modo da mantenere intatta la struttura dei nodi ecologici che caratterizzano le aree in oggetto.
- Inoltre, in fase di progettazione, dovrà essere redatta una Relazione paesaggistico - ambientale (ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia Romagna, ottobre 2003), al fine di valutare puntualmente la compatibilità paesaggistica del progetto, evidenziando gli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione.
- Dovrà essere previsto l'interramento o lo spostamento della linea elettrica MT che interessa l'ambito in esame, nel caso in cui le fasce laterali di rispetto per l'obiettivo di 0,2 μ T interessino le nuove edificazioni; inoltre i progetti dovranno prevedere un azionamento interno ai comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto di 0,2 μ T della linea MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità di 0,2 μ T.
- Per quanto riguarda gli aspetti geologici e relativamente alla stabilità dei versanti si rimanda alla Relazione Geologica del PSC.
- La nuova area dovrà essere dotata di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, coerentemente con il sistema di raccolta previsto dal Gestore del servizio.

- Per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori dovranno essere impiegati, ove possibile, materiali di recupero.
- La progettazione dei nuovi edifici dovrà considerare la possibilità di applicare criteri di bioedilizia. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti si applicano le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/2008).

**Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione turistico - ricettiva
PeT3**



Obiettivi e finalità

Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti per funzioni prevalentemente turistico – ricettive (e relativi servizi); una quota minoritaria sarà dedicata alle funzioni residenziali connesse all'attività ricettiva.

In considerazione delle peculiarità dei luoghi, si prevedono assetti insediativi compatibili ed appropriati alle caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche, con particolare riferimento agli aspetti fruitivi dei luoghi, favorendo il concorso delle nuove attività ad operazioni di mantenimento del territorio ed a prestazioni di tipo ambientale, da definire in sede progettuale, secondo le problematiche rilevate nell'ambito.

Ambito di potenziale attuazione

Il POC interesserà un'area libera a Nord del Capoluogo, all'altezza del centro frazionale di Prelevara (Comune di Pecorara).

Regole urbanistiche e ambientali

St = max 6,2 ha

Ut = max 0,05 mq/mq

Sc = max 3.100 mq

Funzioni previste = Ricettivo – alberghiero, servizi e residenza connessi all'attività ricettiva.

L'Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attentamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando e massimizzando le funzioni turistico - ricettive e residenziali, anche per quanto riguarda l'impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, escludendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 80% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro

Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche

I nuovi insediamenti dovranno, come detto, prevedere assetti insediativi compatibili ed appropriati alle caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche.

Saranno necessariamente perseguite modalità progettuali e di impianto atte a favorire, in primo luogo, un particolare rispetto al contesto ambientale e dei manufatti (attraverso il rispetto di schemi morfologici tipici), secondariamente una mitigazione degli effetti dell'inserimento di nuovi volumi nel paesaggio sia evitando altezze eccessive e cromatismi stridenti ed esasperati sia prevedendo politiche di rimboscimento dimensionate in relazione all'entità dell'intervento realizzato e, infine, un drastico contenimento del consumo di risorse ambientali non rinnovabili.

Per il dettaglio delle mitigazioni relative agli aspetti ambientali e territoriali si rimanda alle schede della Valsat relative all'azione di Piano 10.a.1. Di seguito, si riportano, comunque, le principali prescrizioni in campo ambientale.


- In fase di progettazione dovrà essere predisposta specifica Relazione Idraulica che garantisca la fattibilità della previsione di Piano e che indichi, se necessario, le misure e gli accorgimenti tecnici da porre a protezione dei rischi riscontrati per la popolazione.
- Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l'impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.
- Per quanto riguarda l'aumento delle superfici impermeabilizzate, la Relazione Idraulica di cui sopra dovrà verificare l'officiosità idraulica del corso d'acqua ricevente, prevedendo eventualmente

l'applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione.

- Relativamente allo smaltimento delle acque di scarico a livello di ciascun insediamento, si dovrà prevedere la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognaria (rete acque nere).
- Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazioni alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione comunali, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa.
- In merito alle acque potabili, se non fosse possibile allacciarsi alla rete acquedottistica comunale, dovrà essere realizzato un sistema di adduzione privato delle acque sotterranee.
- Sono vietate nuove edificazioni residenziali nelle aree riconosciute come frana attiva o quiescente nella carta geologica allegata al PSC e nelle aree individuate come "Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)" nella cartografia relativa al dissesto - elaborati QC2.1.1a/b e QC2.1.6a/b. Ogni modifica inerente le tematiche relative al dissesto dovrà essere affrontata e valutata nell'ambito di un procedimento di variante.
- Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.
- Nel caso in cui i progetti determinino distruzioni o modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione dovrà essere eseguita la procedura necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 146 del DLgs 42/2004; a tal fine in fase di progettazione dovrà essere elaborato un documento specifico relativo all'inserimento paesaggistico dell'opera con l'individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione ("Relazione paesaggistico - ambientale" ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, ottobre 2003).
- Le formazioni arboree presenti nelle aree interessate dalla previsione in esame dovranno essere, per quanto possibile, tutelate in modo da mantenere intatta la struttura dei nodi ecologici che caratterizzano le aree in oggetto.
- Inoltre, in fase di progettazione, dovrà essere redatta una Relazione paesaggistico - ambientale (ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia Romagna, ottobre 2003), al fine di valutare puntualmente la compatibilità paesaggistica del progetto, evidenziando gli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione.
- Dovrà essere previsto l'interramento o lo spostamento della linea elettrica MT che interessa l'ambito in esame, nel caso in cui le fasce laterali di rispetto per l'obiettivo di 0,2 μ T interessino le nuove edificazioni; inoltre i progetti dovranno prevedere un azionamento interno ai comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto di 0,2 μ T della linea MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità di 0,2 μ T.
- Per quanto riguarda gli aspetti geologici e relativamente alla stabilità dei versanti si rimanda alla Relazione Geologica del PSC.
- La nuova area dovrà essere dotata di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, coerentemente con il sistema di raccolta previsto dal Gestore del servizio.

- Per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori dovranno essere impiegati, ove possibile, materiali di recupero.
- La progettazione dei nuovi edifici dovrà considerare la possibilità di applicare criteri di bioedilizia. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti si applicano le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/2008).

**Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione turistico - ricettiva
PeT4**



Obiettivi e finalità

Il PSC propone, per questo ambito, uno sviluppo per nuovi insediamenti per funzioni prevalentemente turistico – ricettive (e relativi servizi); una quota minoritaria sarà dedicata alle funzioni residenziali connesse all'attività ricettiva.

In considerazione delle peculiarità dei luoghi, si prevedono assetti insediativi compatibili ed appropriati alle caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche, con particolare riferimento agli aspetti fruitivi dei luoghi, favorendo il concorso delle nuove attività ad operazioni di mantenimento del territorio ed a prestazioni di tipo ambientale, da definire in sede progettuale, secondo le problematiche rilevate nell'ambito.

Ambito di potenziale attuazione

Il POC interesserà un'area libera a Nord del centro frazionale di Vallerenzo (Comune di Pecorara).

Regole urbanistiche e ambientali

St = max 6,2 ha

Ut = max 0,05 mq/mq

Sc = max 3.100 mq

Funzioni previste = Ricettivo – alberghiero, servizi e residenza connessi all'attività ricettiva.

L'Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attentamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando e massimizzando le funzioni turistico - ricettive e residenziali, anche per quanto riguarda l'impianto tipologico e morfologico dei nuovi manufatti.

Aree di cessione = 50% della St (con possibilità di monetizzazione, escludendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 80% della St

Alberi = 60 alberi/ettaro

Arbusti = 100 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche

I nuovi insediamenti dovranno, come detto, prevedere assetti insediativi compatibili ed appropriati alle caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche.

Saranno necessariamente perseguite modalità progettuali e di impianto atte a favorire, in primo luogo, un particolare rispetto al contesto ambientale e dei manufatti (attraverso il rispetto di schemi morfologici tipici), secondariamente una mitigazione degli effetti dell'inserimento di nuovi volumi nel paesaggio sia evitando altezze eccessive e cromatismi stridenti ed esasperati sia prevedendo politiche di rimboscimento dimensionate in relazione all'entità dell'intervento realizzato e, infine, un drastico contenimento del consumo di risorse ambientali non rinnovabili.

Per il dettaglio delle mitigazioni relative agli aspetti ambientali e territoriali si rimanda alle schede della Valsat relative all'azione di Piano 10.a.1. Di seguito, si riportano, comunque, le principali prescrizioni in campo ambientale.

- In fase di progettazione dovrà essere predisposta specifica Relazione Idraulica che garantisca la fattibilità della previsione di Piano e che indichi, se necessario, le misure e gli accorgimenti tecnici da porre a protezione dei rischi riscontrati per la popolazione.
- Dal punto di vista idraulico dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l'impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di parcheggio.
- Per quanto riguarda l'aumento delle superfici impermeabilizzate, la Relazione Idraulica di cui sopra dovrà verificare l'officiosità idraulica del corso d'acqua ricevente, prevedendo eventualmente

l'applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione.

- Relativamente allo smaltimento delle acque di scarico a livello di ciascun insediamento, si dovrà prevedere la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognaria (rete acque nere).
- Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazioni alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione comunali, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa.
- In merito alle acque potabili, se non fosse possibile allacciarsi alla rete acquedottistica comunale, dovrà essere realizzato un sistema di adduzione privato delle acque sotterranee.
- Sono vietate nuove edificazioni residenziali nella zona dell'ambito ricadente nelle "Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale" individuate sulla Tav. PSC3.6 e nelle aree riconosciute come frana attiva o quiescente nella carta geologica allegata al PSC e nelle aree individuate come "Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)" nella cartografia relativa al dissesto - elaborati QC2.1.1a/b e QC2.1.6a/b. Ogni modifica inerente le tematiche relative al dissesto dovrà essere affrontata e valutata nell'ambito di un procedimento di variante.
- Dovranno essere tutelati e preservati, per quanto possibile, gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico minore di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.
- Nel caso in cui i progetti determinino distruzioni o modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione dovrà essere eseguita la procedura necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 146 del DLgs 42/2004; a tal fine in fase di progettazione dovrà essere elaborato un documento specifico relativo all'inserimento paesaggistico dell'opera con l'individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione ("Relazione paesaggistico - ambientale" ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, ottobre 2003).
- Le formazioni arboree presenti nelle aree interessate dalla previsione in esame dovranno essere, per quanto possibile, tutelate in modo da mantenere intatta la struttura dei nodi ecologici che caratterizzano le aree in oggetto.
- Inoltre, in fase di progettazione, dovrà essere redatta una Relazione paesaggistico - ambientale (ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia Romagna, ottobre 2003), al fine di valutare puntualmente la compatibilità paesaggistica del progetto, evidenziando gli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione.
- Dovrà essere previsto l'interramento o lo spostamento della linea elettrica MT che interessa l'ambito in esame, nel caso in cui le fasce laterali di rispetto per l'obiettivo di 0,2 μ T interessino le nuove edificazioni; inoltre i progetti dovranno prevedere un azionamento interno ai comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto di 0,2 μ T della linea MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità di 0,2 μ T.
- Per quanto riguarda gli aspetti geologici e relativamente alla stabilità dei versanti si rimanda alla Relazione Geologica del PSC.

- La nuova area dovrà essere dotata di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, coerentemente con il sistema di raccolta previsto dal Gestore del servizio.
- Per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori dovranno essere impiegati, ove possibile, materiali di recupero.
- La progettazione dei nuovi edifici dovrà considerare la possibilità di applicare criteri di bioedilizia. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti si applicano le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/2008).

DIMENSIONAMENTO POTENZIALE MASSIMO DEGLI AMBITI DI LOCALIZZAZIONE DELL'ESPANSIONE TURISTICO - RICETTIVA

COMUNE	AMBITO	St max (ha)	It max (mq/ha)	Sc max (mq)	Cessioni max (ha)
--------	--------	-------------	----------------	-------------	-------------------

PECORARA	PeT1	4	500	2.000	2
	PeT2	5	500	2.500	2,5
	PeT3	6,2	500	3.100	3,1
	PeT4	6,2	500	3.100	3,1
	totale	21,4	500	10.700	10,7

TOTALE		21,4	500	10.700	10,7
---------------	--	-------------	------------	---------------	-------------


PSC, Indirizzi normativi

Allegato 2

AMBITI SPECIALIZZATI PER NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE (art. A-13 LR 20/2000)

- Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione degli insediamenti produttivi - PP1
- Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione degli insediamenti produttivi - NP1

**Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione degli insediamenti produttivi
PP1**



Obiettivi e finalità

Il PSC propone una previsione potenziale di ampliamento localizzata in area limitrofa alla zona artigianale di Pianello val Tidone, finalizzata all'insediamento di nuove attività per funzioni prevalentemente produttive e manifatturiere; funzioni ulteriormente insediabili, oltre ai servizi connessi con l'attività produttiva e manifatturiera, sono di tipo commerciale (compatibili con la pianificazione settoriale e con le indicazioni di natura sovraordinata) e terziario.

Ambito di potenziale attuazione

Il POC interesserà un'area libera ad Est della zona artigianale esistente.

Regole urbanistiche e ambientali

St = max 14 ha

Ut = max 0,4 mq/mq

Sc = max 56.000 mq

Funzioni previste = Industria, artigianato e funzioni compatibili.

L'Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attentamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando gli usi produttivi ed artigianali.

Aree di cessione = 25% della St (con possibilità di monetizzazione, escludendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 25% della St

Alberi = 40 alberi/ettaro

Arbusti = 60 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche

I nuovi insediamenti dovranno prevedere assetti insediativi compatibili ed appropriati alle caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche.

In considerazione della caratterizzazione tipologica e morfologica prevalente di questo settore funzionale, le nuove realizzazioni dovranno essere improntate alla massima coerenza tra i nuovi assetti produttivi e quelli del sistema insediativo consolidato, soprattutto in ragione della prossimità dei due ambiti e di importanti fattori localizzativi quali l'accessibilità al sistema della viabilità e delle reti tecnologiche e l'interferenza eventuale con elementi di interesse naturalistico ed ambientale; alla massima riduzione della tendenza all'impermeabilizzazione dei suoli; alla localizzazione delle nuove attività in ambiti prossimi a sistemi di depurazione adeguati; al contenimento del consumo di risorse ambientali non rinnovabili.

In quest'ottica, in sede di insediamento di nuove attività, sarà necessario predisporre, a carico del proponente, una valutazione preventiva degli impatti e delle ricadute derivanti dalle nuove aziende sulle limitrofe zone residenziali, al fine di valutare nel dettaglio la compatibilità delle nuove realizzazioni, gli eventuali specifici vincoli da adottare e le opere di mitigazione necessarie.

In fase attuativa, inoltre, si dovrà prevedere:

- la massima concentrazione localizzativa delle nuove attività in prossimità di quelle esistenti;
- il mantenimento di una fascia "cuscinetto" di verde di almeno 60 metri tra gli ambiti urbani consolidati ed i nuovi insediamenti, allo scopo di mitigare l'impatto derivante dalle funzioni insediate sul tessuto prevalentemente residenziale;
- un corridoio ambientale, debitamente piantumato e di ampiezza variabile, a Nord – Est dell'ambito di potenziale localizzazione, finalizzato alla costituzione di una reale barriera fisica di separazione tra gli insediamenti di nuova realizzazione ed il sistema fluviale del torrente Tidone;
- la realizzazione di cortine verdi (alberature a filari, siepi alberate, siepi semplici) lungo tutti i perimetri degli insediamenti di nuova realizzazione, con la duplice finalità di concludere e definire

confini certi, minimizzando gli sfrangiamenti, e di attenuare l'impatto degli edifici nei confronti del paesaggio, dell'ambiente e del territorio agricolo circostante.


Per il dettaglio delle mitigazioni relative agli aspetti ambientali e territoriali si rimanda alle schede della Valsat relative all'azione di Piano 11.a.1. Di seguito, si riportano, comunque, le principali prescrizioni in campo ambientale.

- Dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento dell'aria previste dalla normativa vigente e, in particolare, dovrà essere promosso l'impiego di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti e l'utilizzo delle migliori tecnologie nei processi produttivi; tali dispositivi dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica per mantenere un alto grado di efficienza. In presenza di cicli produttivi generanti emissioni in atmosfera, si renderà necessario richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Provinciale oppure, nei casi previsti per legge, darne comunicazione alla stessa Amministrazione, avendo cura, una volta rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di rispettare le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo. Il rispetto dei valori emissivi autorizzati dovrà essere verificato attraverso periodici campionamenti alle emissioni (autocontrolli), effettuati tramite idonee prese di misura e i risultati, insieme ai dati sulla manutenzione periodica, saranno da annotare su un registro a disposizione degli enti di controllo.
- Per gli eventuali ricettori presenti in prossimità del nuovo ambito produttivo dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di classe acustica definiti dal Piano di Classificazione Acustica, che caratterizzano l'area in cui sono situati. In fase esecutiva dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico da parte di un tecnico competente in acustica, che dimostri il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora di classe, prevedendo eventualmente l'installazione di barriere fonoassorbenti o di altri sistemi di abbattimento del rumore. Tale valutazione dovrà contemplare anche la fase di cantiere delle opere ed il traffico indotto, verificandone gli impatti sulle edificazioni esistenti lungo il percorso utilizzato dai mezzi pesanti. Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali misure correttive.
- Innanzi tutto si dovrà procedere all'impermeabilizzazione delle aree suscettibili di essere contaminate (secondo quanto previsto dalla DGR n. 286/2005).
- Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque nere).
- Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazioni alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione comunali, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa.
- Per quanto riguarda i reflui di processo dovrà essere garantito, ove possibile, il loro riutilizzo e, in alternativa, lo scarico nella rete comunale previa verifica periodica tramite uno specifico programma di controlli i cui risultati saranno da annotare su un registro a disposizione degli enti di controllo delle caratteristiche qualitative dello scarico e autorizzazione dell'Autorità competente. Qualora le caratteristiche qualitative dello scarico non siano rispondenti alle prescrizioni del DLgs 152/2006 e s.m.i. e al Regolamento di Pubblica Fognatura dovrà essere realizzato un sistema di trattamento in grado di garantire caratteristiche qualitative delle acque reflue che ne permettano lo scarico nel collettore comunale. A riguardo, si evidenzia che sarà necessaria una verifica preliminare di adeguatezza del depuratore comunale di Pianello a recepire gli scarichi della nuova previsione di Piano. In caso di inadeguatezza l'intervento nell'area produttiva sarà attuabile solo previo adeguamento del depuratore comunale stesso.
- Per quanto riguarda le acque meteoriche dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (approvata con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286).

- Per quanto riguarda l'aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l'applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione.
- Dovranno essere tutelati e preservati per quanto possibile gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.
- Dove possibile occorre prediligere il riuso di suolo già trasformato, avendo comunque cura di prevedere le nuove edificazioni in stretta adiacenza con edificazioni già esistenti, evitando la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo agricolo.
- Nell'ambito di trasformazione è vietato l'insediamento di attività a rischio di incidente rilevante come definite dal DLgs 334/99 e s.m.i..
- Nel caso in cui i progetti determinino distruzioni o modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione dovrà essere eseguita la procedura necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 146 del DLgs 42/2004; a tal fine in fase di progettazione dovrà essere elaborato un documento specifico relativo all'inserimento paesaggistico dell'opera con l'individuazione degli impatti eventualmente generati sul sistema storico, culturale e naturale e le relative opere di mitigazione ("Relazione paesaggistico - ambientale" ai sensi del DLgs 42/2004 e dell'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, ottobre 2003).
- Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalle previsioni si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboree - arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi realizzate con sesto d'impianto non regolare e dello spessore di almeno 5 m, che limiti la visibilità delle nuove edificazioni e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Per migliorare l'effetto di mascheramento si potranno prevedere anche deboli movimentazioni del terreno. Le essenze da utilizzare per le siepi perimetrali dovranno essere rigorosamente autoctone.
- Dovrà essere garantita un'efficiente rete viabilistica che colleghi il nuovo ambito produttivo con i principali assi viabilistici. A livello di ambito dovrà essere previsto un percorso ciclabile che incentivi l'impiego di mezzi di trasporto a basso impatto per gli spostamenti locali. Per quanto riguarda i mezzi pesanti dovranno essere incentivate politiche di organizzazione e gestione degli spostamenti a pieno carico, in modo da limitarne la frequenza.
- Si dovrà favorire una collocazione dei nuovi insediamenti produttivi in adiacenza all'area urbanizzata e/o industriale già esistente, allo scopo di evitare un inutile consumo di territorio e la formazione di aree intercluse; tutte le nuove edificazioni dovranno essere progettate secondo criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell'occupazione dei suoli, limitando il più possibile l'impermeabilizzazione dei suoli.
- Dovrà essere previsto l'interramento o lo spostamento delle linee elettriche MT che interessano l'ambito in esame, nel caso in cui le fasce laterali di rispetto per l'obiettivo di 0,2 μ T interessino le nuove edificazioni; inoltre i progetti dovranno prevedere un azionamento interno ai comparti di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all'interno delle fasce di rispetto di 0,2 μ T della linea MT. Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità di 0,2 μ T.
- Per quanto riguarda gli aspetti geologici e relativamente alla stabilità dei versanti si rimanda alla Relazione Geologica del PSC.
- La nuova area dovrà essere dotata di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, coerentemente con il sistema di raccolta previsto dal Gestore del servizio.
- Per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori dovranno essere impiegati, ove possibile, materiali di recupero.

- La progettazione dei nuovi edifici dovrà considerare la possibilità di applicare criteri di bioedilizia. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti si applicano le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/2008).

**Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione degli insediamenti produttivi
NP1**



Obiettivi e finalità

Il PSC propone l'ampliamento della zona produttiva/artigianale localizzata in prossimità del centro di Strà, finalizzato alla realizzazione di un nuovo insediamento prevalentemente produttivo/artigianale che si dovrà configurare quale organico completamento dell'area per attività esistente.

Ambito di potenziale attuazione

Il POC interesserà un'area libera a cavallo del tracciato della ex SS 412, delimitata, ad Est dalla zona produttiva/artigianale esistente e, a Nord, dal confine comunale (Nibbiano).

Regole urbanistiche e ambientali

St = max 4,2 ha

Ut = max 0,4 mq/mq

Sc = max 16.800 mq

Funzioni previste = Industria, artigianato e funzioni compatibili.

L'Amministrazione comunale si impegna in sede di POC, a valutare attentamente, sulla base della progettualità specifica, gli usi ammessi, privilegiando gli usi produttivi ed artigianali.

Aree di cessione = 25% della St (con possibilità di monetizzazione, escludendo la quota relativa agli standard dei servizi pubblici previsti dalla legge, fermo restando il rispetto della Superficie permeabile richiesta)

Sp = 25% della St

Alberi = 40 alberi/ettaro

Arbusti = 60 arbusti/ettaro

Prescrizioni specifiche

Per il dettaglio delle mitigazioni relative agli aspetti ambientali e territoriali si rimanda alle schede della Valsat relative all'azione di Piano 11.a.2. Di seguito, si riportano, comunque, le principali prescrizioni in campo ambientale.

- Dovranno essere messe in atto tutte le misure di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento dell'aria previste dalla normativa vigente e, in particolare, dovrà essere promosso l'impiego di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti e l'utilizzo delle migliori tecnologie nei processi produttivi; tali dispositivi dovranno essere sottoposti a manutenzione periodica per mantenere un alto grado di efficienza. In presenza di cicli produttivi generanti emissioni in atmosfera, si renderà necessario richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Provinciale oppure, nei casi previsti per legge, darne comunicazione alla stessa Amministrazione, avendo cura, una volta rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di rispettare le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo. Il rispetto dei valori emissivi autorizzati dovrà essere verificato attraverso periodici campionamenti alle emissioni (autocontrolli), effettuati tramite idonee prese di misura e i risultati, insieme ai dati sulla manutenzione periodica, saranno da annotare su un registro a disposizione degli enti di controllo.
- Per gli eventuali ricettori presenti in prossimità del nuovo ambito produttivo dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di classe acustica definiti dal Piano di Classificazione Acustica, che caratterizzano l'area in cui sono situati. In fase esecutiva dovrà essere effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico da parte di un tecnico competente in acustica, che dimostri il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora di classe, prevedendo eventualmente l'installazione di barriere fonoassorbenti o di altri sistemi di abbattimento del rumore. Tale valutazione dovrà contemplare anche la fase di cantiere delle opere ed il traffico indotto, verificandone gli impatti sulle edificazioni esistenti lungo il percorso utilizzato dai mezzi pesanti. Completati gli interventi previsti dovrà essere effettuata una verifica del clima acustico con la predisposizione di eventuali misure correttive.

- Innanzi tutto si dovrà procedere all'impermeabilizzazione delle aree suscettibili di essere contaminate (secondo quanto previsto dalla DGR n. 286/2005).
- Dovrà essere prevista la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque nere).
- Per quanto riguarda i reflui civili prodotti dovrà essere garantito l'allacciamento delle nuove aree di trasformazioni alla rete fognaria esistente, con recapito ai sistemi di depurazione comunali, previa verifica della capacità dei depuratori medesimi che, in caso non risulti sufficiente, dovrà essere opportunamente adeguata, pena la non attuazione della previsione di piano. Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano in zone non servite dalla rete fognaria, la loro realizzazione sarà vincolata al collettamento alla rete stessa.
- Per quanto riguarda i reflui di processo dovrà essere garantito, ove possibile, il loro riutilizzo e, in alternativa, lo scarico nella rete comunale previa verifica periodica tramite uno specifico programma di controlli i cui risultati saranno da annotare su un registro a disposizione degli enti di controllo delle caratteristiche qualitative dello scarico e autorizzazione dell'Autorità competente. Qualora le caratteristiche qualitative dello scarico non siano rispondenti alle prescrizioni del DLgs 152/2006 e s.m.i. e al Regolamento di Pubblica Fognatura dovrà essere realizzato un sistema di trattamento in grado di garantire caratteristiche qualitative delle acque reflue che ne permettano lo scarico nel collettore comunale.
- Per quanto riguarda le acque meteoriche dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (approvata con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286).
- Per quanto riguarda l'aumento delle superfici impermeabilizzate dovrà essere prevista l'applicazione di sistemi di laminazione delle acque meteoriche, quali il sovradimensionamento delle tubazioni e/o la realizzazione di vasche di laminazione.
- Dovranno essere tutelati e preservati per quanto possibile gli elementi morfologici di pregio presenti sul territorio e comunque dovranno essere individuate fasce di rispetto per gli elementi del reticolo idrografico di almeno 10 metri di ampiezza per lato, in cui non dovranno essere previste nuove edificazioni né scavi del terreno.
- Dove possibile occorre prediligere il riuso di suolo già trasformato, avendo comunque cura di prevedere le nuove edificazioni in stretta adiacenza con edificazioni già esistenti, evitando la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo agricolo.
- Nell'ambito di trasformazione è vietato l'insediamento di attività a rischio di incidente rilevante come definite dal DLgs 334/99 e s.m.i..
- Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio interessato dalle previsioni si dovrà prevedere la realizzazione di siepi arboree - arbustive, plurispecifiche e disetanee, perimetrali ai nuovi interventi edilizi realizzate con sesto d'impianto non regolare e dello spessore di almeno 5 m, che limiti la visibilità delle nuove edificazioni e il contrasto da esse generato sul contesto circostante. Per migliorare l'effetto di mascheramento si potranno prevedere anche deboli movimentazioni del terreno. Le essenze da utilizzare per le siepi perimetrali dovranno essere rigorosamente autoctone.
- Dovrà essere garantita un'efficiente rete viabilistica che colleghi il nuovo ambito produttivo con i principali assi viabilistici. A livello di ambito dovrà essere previsto un percorso ciclabile che incentivi l'impiego di mezzi di trasporto a basso impatto per gli spostamenti locali. Per quanto riguarda i mezzi pesanti dovranno essere incentivate politiche di organizzazione e gestione degli spostamenti a pieno carico, in modo da limitarne la frequenza.
- Si dovrà favorire una collocazione dei nuovi insediamenti produttivi in adiacenza all'area urbanizzata e/o industriale già esistente, allo scopo di evitare un inutile consumo di territorio e la formazione di aree intercluse; tutte le nuove edificazioni dovranno essere progettate secondo criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell'occupazione dei suoli, limitando il più possibile l'impermeabilizzazione dei suoli.
- Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore

giornaliere. Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori all'obiettivo di qualità di $0,2 \mu\text{T}$.

- Per quanto riguarda gli aspetti geologici e relativamente alla stabilità dei versanti si rimanda alla Relazione Geologica del PSC.
- La nuova area dovrà essere dotata di un adeguato sistema di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, coerentemente con il sistema di raccolta previsto dal Gestore del servizio.
- Per la realizzazione dei nuovi interventi edificatori dovranno essere impiegati, ove possibile, materiali di recupero.
- La progettazione dei nuovi edifici dovrà considerare la possibilità di applicare criteri di bioedilizia. Per quello che riguarda le disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti si applicano le disposizioni contenute nell'Atto di Indirizzo e Coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/2008).

DIMENSIONAMENTO POTENZIALE MASSIMO DELL'ESPANSIONE DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

COMUNE	AMBITO	St max (ha)	It max (mq/ha)	Sc max (mq)	Cessioni max (ha)
PIANELLO VAL TIDONE	PP1	14	4.000	56.000	3,5
NIBBIANO	NP1	4,2	4.000	16.800	1,05
TOTALE		18,2	4.000	72.800	4,55

PSC, Indirizzi normativi

Allegato 3

AMBITI URBANI CONSOLIDATI (art. A-10 LR 20/2000)

Vengono di seguito indicati gli indirizzi urbanistici e ambientali per i tessuti degli ambiti urbani consolidati con i quali il RUE dovrà confrontarsi.

Si tratta naturalmente di indirizzi e suggerimenti che dovranno essere articolati, precisati e dettagliati nella predisposizione e nell'attuazione del Regolamento Urbanistico Edilizio.

Tipologie dei tessuti	Indirizzi per il RUE
<p>Tessuto storico dei capoluoghi e dei centri frazionali maggiori</p> <p>Edifici, spazi ineditati, rete viaria e complessi insediativi che costituiscono il tessuto urbanistico di maggiore interesse storico, costituito da tipologie edilizie significative e situato nei capoluoghi e nei centri frazionali maggiori. Oltre agli edifici, essi comprendono le zone non edificate di pertinenza degli edifici, le aree libere per la sosta e la viabilità e le aree utilizzate a scopo agricolo (se presenti) costituenti unità organica con l'edificato.</p>	<p>Salvaguardia delle caratteristiche insediative esistenti e definizione di modalità di intervento specifiche edificio per edificio. È vietato modificare i caratteri architettonici ed ambientali, nonché i manufatti anche isolati, che costituiscono testimonianza storica o culturale; sono inoltre escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato; non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi liberi destinati ad usi urbani e collettivi, nonché quelle di pertinenza dei complessi insediativi storici.</p> <p>Il RUE, nel pieno rispetto delle indicazioni sopracitate, disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento.</p>
<p>Tessuto storico periferico</p> <p>Edifici, spazi ineditati, rete viaria e complessi insediativi situati nei centri frazionali minori, caratterizzati, salvo alcune significative eccezioni, da tipologie di origine rurale, il cui valore storico è da individuare, prevalentemente, nella morfologia di insieme.</p>	<p>Salvaguardia delle caratteristiche insediative esistenti e definizione di modalità di intervento specifiche edificio per edificio. È vietato modificare i caratteri morfologici ed architettonici, nonché i manufatti anche isolati, che costituiscono testimonianza storica o culturale; sono inoltre escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato; non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi liberi destinati ad usi urbani e collettivi, nonché quelle di pertinenza dei complessi insediativi storici.</p> <p>Il RUE, nel pieno rispetto delle indicazioni sopracitate, disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento.</p>
<p>Tessuto storico esterno al perimetro di centro storico</p> <p>Tessuto a prevalente destinazione residenziale in gran parte già edificato, localizzato nei capoluoghi e morfologicamente riconducibile al tessuto del centro storico, caratterizzato prevalentemente da tipologie eterogenee tra le quali sono individuabili edifici a corte chiusa o semiaperta ed edifici isolati su strada o al centro del lotto di tre o quattro piani fuori terra.</p>	<p>Qualificazione urbanistica ed edilizia attraverso la manutenzione qualitativa degli edifici esistenti, la valorizzazione ed il potenziamento del verde privato, la riqualificazione dei servizi.</p> <p>Il RUE, nel pieno rispetto delle indicazioni sopracitate, disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento.</p>

Tessuto prevalentemente residenziale a media densità del capoluogo e dei centri frazionali maggiori

Tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nei capoluoghi o nei centri frazionali maggiori, che si configura come tessuto di prima espansione cresciuto intorno ai centri storici, caratterizzato prevalentemente da edifici in linea o isolati al centro del lotto, mono - plurifamiliari, di tre o quattro piani fuori terra.

Qualificazione urbanistica ed edilizia attraverso il completamento organico del tessuto, la manutenzione qualitativa degli edifici esistenti, la valorizzazione ed il potenziamento del verde privato, la riqualificazione dei servizi.
Il RUE, nel pieno rispetto delle indicazioni sopracitate, disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento.

Tessuto ad impianto unitario

Tessuto formato attraverso interventi unitari riconducibili ad un disegno urbanistico generale omogeneo ed autonomo rispetto alla griglia urbana, costituito anche da singole emergenze che non abbiano precisa rispondenza con il contesto circostante. Tipologie prevalenti sono l'edificio pluripiano in linea o la schiera a 1-2 piani, dal punto di vista funzionale a prevalente destinazione residenziale.

Qualificazione urbanistica ed edilizia attraverso la manutenzione qualitativa degli edifici esistenti, la tutela e la valorizzazione del verde privato, la riqualificazione dei servizi ed il mantenimento dell'impianto originale.
Il RUE, nel pieno rispetto delle indicazioni sopracitate, disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento.

Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità del capoluogo e dei centri frazionali maggiori

Tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nei capoluoghi o nei centri frazionali maggiori, che si configura come il tessuto di prima/seconda espansione cresciuto intorno ai tessuti originali, caratterizzato prevalentemente da edifici isolati al centro del lotto, mono - bifamiliari, di uno o due piani fuori terra.

Qualificazione urbanistica ed edilizia attraverso il completamento organico del tessuto, la manutenzione qualitativa degli edifici esistenti, la tutela e la valorizzazione del verde privato, la riqualificazione dei servizi.
Il RUE, nel pieno rispetto delle indicazioni sopracitate, disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento.

Tessuto prevalentemente residenziale periferico

Tessuto a prevalente destinazione residenziale localizzato nei centri frazionali minori, caratterizzato da edifici mono - bifamiliari al centro del lotto, cresciuti in modo addizionale a ridosso della viabilità di crinale, senza disegno unitario e con limitata dotazione di servizi.

Riqualificazione del tessuto attraverso la manutenzione qualitativa degli edifici esistenti e la tutela/valorizzazione del verde privato.
Il RUE, nel pieno rispetto delle indicazioni sopracitate, disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento.

Ville e giardini

Edifici/complessi, singoli e/o aggregati, comprensivi degli spazi aperti di pertinenza di interesse tipologico - ambientale, vincolati o meno.

Salvaguardia e valorizzazione dei manufatti, con modalità di intervento di tutela, sia per gli edifici che per gli spazi aperti.
Il RUE, nel pieno rispetto delle indicazioni sopracitate, disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento.

Tessuto prevalentemente produttivo ad impianto unitario Manutenzione qualitativa degli edifici esistenti, tutela/valorizzazione ambientale degli spazi privati non edificati, la riqualificazione dei servizi ed il mantenimento dell'impianto originale.

Tessuto a prevalente destinazione produttiva, caratterizzato da edifici a piastra monoplanari al centro del lotto, cresciuto attraverso un disegno unitario e sufficientemente organico.

Il RUE, nel pieno rispetto delle indicazioni sopracitate, disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento.

Tessuto produttivo isolato Riqualificazione del tessuto attraverso la manutenzione qualitativa degli edifici esistenti e la tutela/valorizzazione degli spazi privati non edificati.

Tessuto a prevalente destinazione produttiva, caratterizzato da edifici a piastra monoplanari al centro del lotto, cresciuto in modo addizionale lungo la viabilità, sia primaria che secondaria.

Il RUE, nel pieno rispetto delle indicazioni sopracitate, disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento.

Tessuto per attività commerciali Manutenzione qualitativa degli edifici esistenti, tutela/valorizzazione ambientale degli spazi privati non edificati.

Tessuto caratterizzato da forti discontinuità morfologiche e da tipologie edilizie diversificate in rapporto al diverso utilizzo ed all'epoca dell'insediamento.

Il RUE, nel pieno rispetto delle indicazioni sopracitate, disciplinerà nel dettaglio le modalità d'intervento.
